SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2011.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'articolo 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione n. 93 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2011 ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, con riferimento alla quota relativa all'anno 2011;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.

Roma, 28 luglio 2011

Il Presidente: SCHIFANI

Il Segretario generale: SERAFIN

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 93/2011

Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008.

Seduta del 26 luglio 2011.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni; Visto l'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 7 del 10 luglio 2008, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2008, n. 41 del 29 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2009, n. 56 del 18 maggio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2010 e n. 65 del 29 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 giugno 2011, con la quale si comunica che, per effetto di intervenute riduzioni di legge dei connessi stanziamenti, l'importo della rata relativa all'anno 2011, per i rimborsi riferiti alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica della XVI legislatura, ammonta a complessivi euro 45.337.719,12, al netto della quota dell'1% destinata al Fondo di Garanzia;

Dovendosi procedere, alla luce della predetta nota del 22 giugno 2011, alla formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi spettanti per il 2011, e tenuto conto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;

Delibera :

Art. 1.

1. E' approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. In considerazione della riduzione di autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quota annuale per l'anno 2012, indicata nel piano di ripartizione di cui al comma 1, ha valore indicativo ed è suscettibile di rideterminazione.

3. Il nuovo piano di ripartizione sostituisce quello adottato con la deliberazione n. 65 del 29 luglio 2010 di cui in premessa.

Art. 2.

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni della deliberazione n. 65 del 29 luglio 2010 di cui in premessa.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione anche se non sono ancora scaduti i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.

2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.
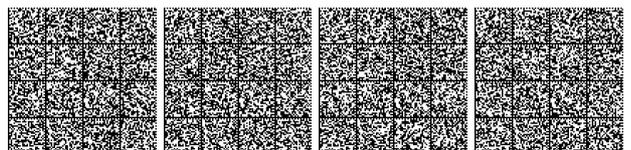
PIANO DI RIPARTIZIONE PER GLI ANNI 2008-2012 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVI LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 13/14 APRILE 2008)

RATA ANNO 2011 - come da nota Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 giugno 2011 - per le REGIONI	**44.697.053,33**
RATA ANNO 2011 - come da nota Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 giugno 2011 - per la CIRCOSCRIZIONE ESTERO	**680.665,79**
Totale	**45.377.719,12**

Determinazione dell'ammontare del Fondo, ai sensi della Legge n. 157 del 1999, e successive modificazioni, e della Legge n. 248 del 2006, art. 39-bis:

Numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati della XVI Legislatura	50.066.615
Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Regione	56.995.744
Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Ripartizione della Circoscrizione estero	3.649.377

PIEMONTE

Popolazione	4.214.677
Voti validi conseguiti nella Regione	2.534.305
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.306.781
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	126.715
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,39472%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**3.305.222,98**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	892.505	un eletto nella Regione	38,69050%	1.418.108,91	1.278.807,15	*1.278.807,15*
LEGA NORD	312.267	un eletto nella Regione	13,53692%	496.163,74	447.425,25	*447.425,25*
PARTITO DEMOCRATICO	841.681	un eletto nella Regione	36,48725%	1.337.354,22	1.205.985,04	*1.205.985,04*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	126.143	un eletto nella Regione	5,46836%	200.429,70	180.741,36	*180.741,36*
UNIONE DI CENTRO	134.185	5% voti validi Regione	5,81698%	213.207,71	192.264,17	*192.264,17*
Totale	**2.306.781**			**3.665.264,28**	**3.305.222,98**	

VALLE D'AOSTA

Popolazione	119.548
Voti validi conseguiti nella Regione	70.528
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	67.735
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 15% dei voti validi nel Collegio	10.579
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota Regione in valore %	**0,20975%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**93.751,62**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
VALLEE D'AOSTE	29.191	un eletto nella Regione	43,09589%	44.804,24	40.403,09	*40.403,09*

AUT. LIB. DEMOCRATIE	26.377	5% voti validi nel Colleg	38,94146%	40.485,13	36.508,25	*36.508,25*
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	12.167	5% voti validi nel Colleg	17,96265%	18.674,70	16.840,27	*16.840,27*
Totale	**67.735**			**103.964,08**	**93.751,62**	

LOMBARDIA						
Popolazione	9.032.554					
Voti validi conseguiti nella Regione	5.696.211					
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	4.964.117					
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:						
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	284.811					
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione						
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**15,84777%**					
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**7.083.485,88**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.959.786	un eletto nella Regione	39,47905%	3.101.117,39	2.796.492,60	*2.796.492,60*
LEGA NORD	1.180.189	un eletto nella Regione	23,77440%	1.867.502,18	1.684.056,22	*1.684.056,22*
PARTITO DEMOCRATICO	1.608.129	un eletto nella Regione	32,39507%	2.544.663,96	2.294.699,96	*2.294.699,96*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	216.013	un eletto nella Regione	4,35149%	341.813,68	308.237,10	*308.237,10*
Totale	**4.964.117**			**7.855.097,21**	**7.083.485,88**	

TRENTINO - ALTO ADIGE						
Popolazione	940.016					
Voti validi conseguiti nella Regione	553.939					
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	481.263					
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:						
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	27.697					
- OVVERO almeno il 15% dei voti validi nel Collegio						
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione						
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,64927%**					
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**737.176,89**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE	153.721	un eletto nella Regione	31,94116%	261.112,08	235.462,87	*235.462,87*
S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE)	56.810	un eletto nella Regione	11,80436%	96.498,05	87.018,99	*87.018,99*
S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE)	42.138	un eletto nella Regione	8,75571%	71.576,04	64.545,08	*64.545,08*
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	156.126	un eletto nella Regione	32,44089%	265.197,24	239.146,74	*239.146,74*
LA SINISTRA ARCOBALENO	39.957	5% voti validi Regione	8,30253%	67.871,37	61.204,32	*61.204,32*
UNIONE DI CENTRO	32.511	5% voti validi Regione	6,75535%	55.223,52	49.798,88	*49.798,88*
Totale	**481.263**			**817.478,32**	**737.176,89**	

VENETO

Popolazione	4.527.694					
Voti validi conseguiti nella Regione	2.834.137					
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.598.359					
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:						
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	141.707					
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione						
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,94392%**					
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**3.550.696,35**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	802.282	un eletto nella Regione	30,87649%	1.215.754,70	1.096.330,33	*1.096.330,33*
LEGA NORD	738.230	un eletto nella Regione	28,41139%	1.118.692,17	1.008.802,31	*1.008.802,31*
PARTITO DEMOCRATICO	771.674	un eletto nella Regione	29,69851%	1.169.372,24	1.054.504,04	*1.054.504,04*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	123.556	un eletto nella Regione	4,75516%	187.233,15	168.841,12	*168.841,12*
UNIONE DI CENTRO	162.617	5% voti validi Regione	6,25845%	246.425,05	222.218,56	*222.218,56*
Totale	**2.598.359**			**3.937.477,32**	**3.550.696,35**	

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Popolazione	1.183.764					
Voti validi conseguiti nella Regione	713.201					
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	616.280					
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:						
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	35.660					
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione						
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,07693%**					
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**928.328,31**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	252.819	un eletto nella Regione	41,02340%	422.316,22	380.831,82	*380.831,82*
LEGA NORD	92.852	un eletto nella Regione	15,06653%	155.102,68	139.866,85	*139.866,85*
PARTITO DEMOCRATICO	227.653	un eletto nella Regione	36,93986%	380.278,20	342.923,22	*342.923,22*
UNIONE DI CENTRO	42.956	5% voti validi Regione	6,97021%	71.754,95	64.706,42	*64.706,42*
Totale	**616.280**			**1.029.452,06**	**928.328,31**	

LIGURIA

Popolazione	1.571.783
Voti validi conseguiti nella Regione	940.008
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	775.050
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	47.000
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
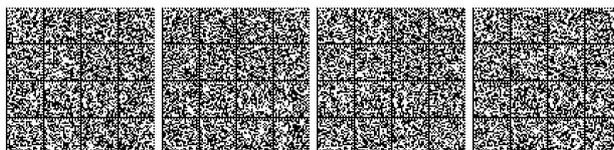
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,75772%**					
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**1.232.619,55**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	352.968	un eletto nella Regione	45,54132%	622.499,77	561.351,21	*561.351,21*
LEGA NORD	61.797	un eletto nella Regione	7,97329%	108.986,14	98.280,36	*98.280,36*
PARTITO DEMOCRATICO	360.285	un eletto nella Regione	46,48539%	635.404,15	572.987,98	*572.987,98*
Totale	**775.050**			**1.366.890,06**	**1.232.619,55**	

EMILIA ROMAGNA

Popolazione	3.983.346					
Voti validi conseguiti nella Regione	2.627.640					
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.259.086					
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:						
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	131.382					
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione						
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**6,98885%**					
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**3.123.809,18**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	773.643	un eletto nella Regione	34,24584%	1.186.306,38	1.069.774,73	*1.069.774,73*
LEGA NORD	187.328	un eletto nella Regione	8,29220%	287.249,29	259.032,60	*259.032,60*
PARTITO DEMOCRATICO	1.193.963	un eletto nella Regione	52,85160%	1.830.826,26	1.650.983,00	*1.650.983,00*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	104.152	un eletto nella Regione	4,61036%	159.706,97	144.018,85	*144.018,85*
Totale	**2.259.086**			**3.464.088,90**	**3.123.809,18**	

TOSCANA

Popolazione	3.497.806					
Voti validi conseguiti nella Regione	2.209.445					
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	1.945.561					
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:						
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	110.472					
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione						
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**6,13696%**					
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**2.743.040,28**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	717.220	un eletto nella Regione	36,86443%	1.121.357,92	1.011.206,20	*1.011.206,20*
LA SINISTRA ARCOBALENO	113.164	5% voti validi Regione	5,81652%	176.929,46	159.549,56	*159.549,56*
PARTITO DEMOCRATICO	1.041.508	un eletto nella Regione	53,53253%	1.628.375,18	1.468.418,82	*1.468.418,82*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	73.669	un eletto nella Regione	3,78652%	115.179,88	103.865,69	*103.865,69*
Totale	**1.945.561**			**3.041.842,45**	**2.743.040,28**	

UMBRIA

Popolazione	825.826
Voti validi conseguiti nella Regione	520.573
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	414.619
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	26.029
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,44893%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**647.627,11**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	183.007	un eletto nella Regione	44,13859%	316.991,82	285.853,50	*285.853,50*
PARTITO DEMOCRATICO	231.612	un eletto nella Regione	55,86141%	401.181,97	361.773,60	*361.773,60*
Totale	**414.619**			**718.173,79**	**647.627,11**	

MARCHE

Popolazione	1.470.581
Voti validi conseguiti nella Regione	900.721
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	759.449
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	45.036
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,58016%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**1.153.255,19**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	327.287	un eletto nella Regione	43,09532%	551.137,66	496.999,05	*496.999,05*
PARTITO DEMOCRATICO	377.771	un eletto nella Regione	49,74277%	636.150,61	573.661,12	*573.661,12*
UNIONE DI CENTRO	54.391	5% voti validi Regione	7,16190%	91.592,18	82.595,02	*82.595,02*
Totale	**759.449**			**1.278.880,45**	**1.153.255,19**	

LAZIO

Popolazione	5.112.413
Voti validi conseguiti nella Regione	3.185.415
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.717.494
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	159.271
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**8,96982%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**4.009.243,16**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.398.402	un eletto nella Regione	51,45925%	2.287.864,87	2.063.126,41	*2.063.126,41*
PARTITO DEMOCRATICO	1.186.703	un eletto nella Regione	43,66902%	1.941.513,32	1.750.797,20	*1.750.797,20*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	132.389	un eletto nella Regione	4,87173%	216.595,90	195.319,55	*195.319,55*
Totale	**2.717.494**			**4.445.974,09**	**4.009.243,16**	

ABRUZZO

Popolazione	1.262.392
Voti validi conseguiti nella Regione	752.189
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	672.040
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	37.609
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,21489%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**989.989,75**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	319.023	un eletto nella Regione	47,47084%	521.149,23	469.956,40	*469.956,40*
PARTITO DEMOCRATICO	254.867	un eletto nella Regione	37,92438%	416.345,35	375.447,47	*375.447,47*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	53.417	un eletto nella Regione	7,94849%	87.260,88	78.689,19	*78.689,19*
UNIONE DI CENTRO	44.733	5% voti validi Regione	6,65630%	73.074,88	65.896,69	*65.896,69*
Totale	**672.040**			**1.097.830,35**	**989.989,75**	

MOLISE

Popolazione	320.601
Voti validi conseguiti nella Regione	177.661
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	166.219
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	8.883
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**0,56250%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**251.420,88**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	65.727	un eletto nella Regione	39,54241%	110.247,57	99.417,88	*99.417,88*
PARTITO DEMOCRATICO	33.990	5% voti validi Regione	20,44893%	57.013,32	51.412,87	*51.412,87*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	47.730	un eletto nella Regione	28,71513%	80.060,19	72.195,83	*72.195,83*
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL. PER IL SUD	9.040	5% voti validi Regione	5,43861%	15.163,30	13.673,80	*13.673,80*
UNIONE DI CENTRO	9.732	5% voti validi Regione	5,85493%	16.324,03	14.720,51	*14.720,51*
Totale	**166.219**			**278.808,41**	**251.420,88**	

CAMPANIA

Popolazione	5.701.931
Voti validi conseguiti nella Regione	2.924.038
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.618.877
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	146.202
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**10,00413%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**4.471.553,42**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.426.468	un eletto nella Regione	54,46869%	2.700.908,59	2.435.596,58	*2.435.596,58*
PARTITO DEMOCRATICO	852.544	un eletto nella Regione	32,55380%	1.614.227,18	1.455.660,59	*1.455.660,59*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	139.675	un eletto nella Regione	5,33339%	264.463,98	238.485,51	*238.485,51*
UNIONE DI CENTRO	200.190	5% voti validi Regione	7,64412%	379.044,53	341.810,74	*341.810,74*
Totale	**2.618.877**			**4.958.644,29**	**4.471.553,42**	

PUGLIA

Popolazione	4.020.707
Voti validi conseguiti nella Regione	2.131.766
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	1.915.769
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	106.588
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,05440%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**3.153.108,33**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	981.330	un eletto nella Regione	51,22382%	1.791.081,54	1.615.142,43	*1.615.142,43*
PARTITO DEMOCRATICO	670.989	un eletto nella Regione	35,02453%	1.224.660,42	1.104.361,23	*1.104.361,23*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	96.569	un eletto nella Regione	5,04074%	176.253,61	158.940,10	*158.940,10*
UNIONE DI CENTRO	166.881	5% voti validi Regione	8,71091%	304.584,06	274.664,57	*274.664,57*
Totale	**1.915.769**			**3.496.579,63**	**3.153.108,33**	

BASILICATA

Popolazione	597.768
Voti validi conseguiti nella Regione	305.561
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	267.895
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	15.278
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,04879%**

Somma spettante alla Regione della rata 2011	**468.780,06**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	111.505	un eletto nella Regione	41,62265%	216.373,16	195.118,69	*195.118,69*
PARTITO DEMOCRATICO	117.668	un eletto nella Regione	43,92318%	228.332,34	205.903,10	*205.903,10*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	18.661	un eletto nella Regione	6,96579%	36.211,29	32.654,23	*32.654,23*
UNIONE DI CENTRO	20.061	5% voti validi Regione	7,48838%	38.927,96	35.104,04	*35.104,04*
Totale	**267.895**			**519.844,75**	**468.780,06**	

CALABRIA

Popolazione	2.011.466
Voti validi conseguiti nella Regione	938.203
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	779.459
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	46.910
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**3,52915%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**1.577.426,61**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	395.339	un eletto nella Regione	50,71967%	887.217,45	800.065,50	*800.065,50*
PARTITO DEMOCRATICO	309.662	un eletto nella Regione	39,72781%	694.941,64	626.677,06	*626.677,06*
UNIONE DI CENTRO	74.458	5% voti validi Regione	9,55252%	167.098,20	150.684,04	*150.684,04*
Totale	**779.459**			**1.749.257,29**	**1.577.426,61**	

SICILIA

Popolazione	4.968.991
Voti validi conseguiti nella Regione	2.491.544
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.321.562
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	124.577
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**8,71818%**
Somma spettante alla Regione della rata 2011	**3.896.769,13**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.166.997	un eletto nella Regione	50,26775%	2.172.194,25	1.958.818,19	*1.958.818,19*
PARTITO DEMOCRATICO	635.834	un eletto nella Regione	27,38820%	1.183.512,01	1.067.254,85	*1.067.254,85*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	83.283	un eletto nella Regione	3,58737%	155.019,13	139.791,50	*139.791,50*
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL. PER IL SUD	195.963	un eletto nella Regione	8,44100%	364.756,47	328.926,20	*328.926,20*
UNIONE DI CENTRO	239.485	un eletto nella Regione	10,31568%	445.766,31	401.978,39	*401.978,39*
Totale	**2.321.562**			**4.321.248,16**	**3.896.769,13**	

SARDEGNA

Popolazione 1.631.880
Voti validi conseguiti nella Regione 891.721
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso 760.493
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione 44.586
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione

Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore % 2,86316%
Somma spettante alla Regione della rata 2011 **1.279.748,67**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	384.950	un eletto nella Regione	50,61848%	718.353,68	647.789,33	*647.789,33*
PARTITO DEMOCRATICO	325.919	un eletto nella Regione	42,85628%	608.196,16	548.452,66	*548.452,66*
UNIONE DI CENTRO	49.624	5% voti validi Regione	6,52524%	92.603,15	83.506,68	*83.506,68*
Totale	**760.493**			**1.419.152,99**	**1.279.748,67**	

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Ripartizione EUROPA

Popolazione 2.072.410
Voti validi conseguiti nella Regione 470.108
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso 432.388
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:
- ottiene almeno il 4% dei voti validi 18.804
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione

Fondo (2), quota Ripartizione in valore % 56,78805%
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2011 **386.536,82**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla ripartizione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	161.684	un eletto nella Ripartiz.	37,39327%	157.879,25	144.538,75	*144.538,75*
PARTITO DEMOCRATICO	192.934	un eletto nella Ripartiz.	44,62057%	188.393,87	172.474,94	*172.474,94*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	38.357	4% voti validi Ripartiz.	8,87097%	37.454,38	34.289,56	*34.289,56*
LA SINISTRA ARCOBALENO	18.879	4% voti validi Ripartiz.	4,36622%	18.434,74	16.877,04	*16.877,04*
UNIONE DI CENTRO	20.534	4% voti validi Ripartiz.	4,74898%	20.050,79	18.356,54	*18.356,54*
Totale	**432.388**			**422.213,03**	**386.536,82**	

Ripartizione AMERICA MERIDIONALE

Popolazione 1.017.776
Voti validi conseguiti nella Regione 348.832
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso 324.187
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:

- ottiene almeno il 4% dei voti validi	13.953					
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione						
Fondo (2), quota Ripartizione in valore %	**27,88903%**					
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2011	**189.831,11**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla ripartizione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	101.585	un eletto nella Ripartiz.	31,33531%	64.974,38	59.484,17	*59.484,17*
MOV.ASS.IT.ESTERO	72.511	un eletto nella Ripartiz.	22,36703%	46.378,47	42.459,58	*42.459,58*
PARTITO DEMOCRATICO	62.371	4% voti validi Ripartiz.	19,23920%	39.892,87	36.522,00	*36.522,00*
ASS. ITAL. SUD AMERICA	60.794	4% voti validi Ripartiz.	18,75276%	38.884,21	35.598,57	*35.598,57*
UNIONE DI CENTRO	26.926	4% voti validi Ripartiz.	8,30570%	17.222,03	15.766,80	*15.766,80*
Totale	**324.187**			**207.351,97**	**189.831,11**	

Ripartizione AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Popolazione	359.852					
Voti validi conseguiti nella Regione	86.522					
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	84.329					
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:						
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	3.461					
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione						
Fondo (2), quota Ripartizione in valore %	**9,86064%**					
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2011	**67.118,02**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla ripartizione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	38.896	un eletto nella Ripartiz.	46,12411%	33.814,88	30.957,59	*30.957,59*
PARTITO DEMOCRATICO	38.103	4% voti validi Ripartiz.	45,18374%	33.125,47	30.326,43	*30.326,43*
UNIONE DI CENTRO	7.330	4% voti validi Ripartiz.	8,69215%	6.372,46	5.834,00	*5.834,00*
Totale	**84.329**			**73.312,81**	**67.118,02**	

Ripartizione ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE

Popolazione	199.339					
Voti validi conseguiti nella Regione	47.682					
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	44.855					
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:						
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	1.907					
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione						
Fondo (2), quota Ripartizione in valore %	**5,46227%**					
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2011	**37.179,84**					
Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla ripartizione	Rimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2011	valore indicativo quota per l'anno 2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	20.533	4% voti validi Ripartiz.	45,77639%	18.590,44	17.019,59	*17.019,59*
PARTITO DEMOCRATICO	21.295	un eletto nella Ripartiz.	47,47520%	19.280,35	17.651,20	*17.651,20*

UNIONE DI CENTRO	3.027	4% voti validi Ripartiz.	6,74841%	2.740,63	2.509,05	*2.509,05*
Totale	**44.855**			**40.611,42**	**37.179,84**	

FONDO RELATIVO AI RIMBORSI ELETTORALI PER LA XVI LEGISLATURA (anni 2008-2012)

Quadro riepilogativo delle erogazioni

	Movimenti e partiti politici aventi titolo	% rimborso su Fondo annuo complessivo	Rata anno 2008	Rata anno 2009	Rata anno 2010	Rata anno 2011
1	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	43,56910%	21.920.112,03	19.055.284,28	20.496.206,15	19.770.665,11
2	PARTITO DEMOCRATICO	37,39474%	18.813.041,09	16.354.288,96	17.590.967,05	16.968.878,39
3	LEGA NORD	8,01597%	4.033.696,20	3.506.516,19	3.771.671,82	3.637.463,59
4	UNIONE DI CENTRO	4,45685%	2.242.012,44	1.948.994,80	2.096.373,83	2.022.415,09
5	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	4,09027%	2.057.682,76	1.788.755,91	1.924.018,00	1.856.069,58
6	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEATI PER IL SUD	0,75500%	379.919,76	330.266,52	355.240,60	342.600,00
7	LA SINISTRA L'ARCOBALENO	0,52367%	263.235,57	228.832,25	246.136,08	237.630,93
8	SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE	0,51890%	261.112,08	226.986,29	244.150,53	235.462,87
9	S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE)	0,19177%	96.498,06	83.886,34	90.229,65	87.018,99
10	S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE)	0,14224%	71.576,05	62.221,49	66.926,55	64.545,08
11	MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	0,09357%	46.378,47	40.317,08	43.365,78	42.459,58
12	VALLEE D'AOSTE	0,08904%	44.804,24	38.948,59	41.893,81	40.403,09
13	AUTONOMIE - LIBERTE' - DEMOCRATIE	0,08045%	40.485,13	35.193,96	37.855,26	36.508,25
14	ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA	0,07845%	38.884,21	33.802,28	36.358,34	35.598,57
	Totale Rimborsi		50.309.438,09	43.734.294,94	47.041.393,45	45.377.719,12

11A10541
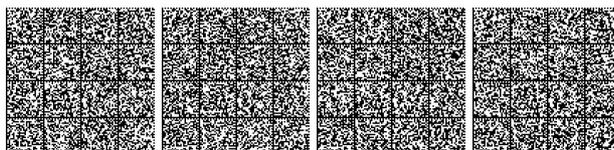
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3955).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011 e n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile al fine di consentire un rapido superamento della situazione di emergenza;

Vista la richiesta della Croce rossa Italiana;

Vista la nota n. 402 del 1° luglio 2011 dell'Assessore del comune di Lampedusa e Linosa;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933, dopo le parole «contingente di personale» sono aggiunte le parole «non dirigenziale». Al suddetto comma 7 è aggiunto il seguente periodo: «Il predetto personale del Ministero dell'interno è collocato in posizione di comando presso la Struttura Commissariale fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, al medesimo personale è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato, con oneri quantificati in euro 400.000,00 posti a carico del Commissario delegato, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le funzioni di coordinamento del predetto personale sono assicurate da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione civile dell'Interno, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti correlati alla posizione funzionale attribuita nell'ambito dell'ufficio di appartenenza. Al predetto funzionario è autorizzata, a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011, la corresponsione di una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dal relativo ordinamento, anche in deroga all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, con oneri stimati in euro 60.000,00.».

Art. 2.

1. Tenuto conto del protrarsi delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, la Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al personale direttamente impegnato nelle attività presso i campi di accoglienza di Mineo e Lampedusa e al personale effettivamente a supporto delle citate attività, fino al 30 settembre 2011, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 150 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 650.000,00.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Croce Rossa Italiana è altresì autorizzata, fino al 30 settembre 2011, ad utilizzare nel limite massimo di 50 unità prestatori di lavoro temporaneo, tramite impresa di fornitura di lavoro temporaneo, con oneri stimati in euro 575.000,00.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.225.000,00, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.

4. Per le finalità di cui al presente articolo e per i relativi oneri connessi alle spese istituzionali, la Croce Rossa Italiana è autorizzata ad utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della difesa.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare la complessiva funzionalità del Dipartimento della protezione civile, in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed alla contestuale emergenza umanitaria dovuta all'eccezionale afflusso, nel territorio nazionale, dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando o corrispondenti del personale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 2010, n. 183, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza, in deroga a quanto stabilito dalla disposizione medesima.

2. In relazione alle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, la presente disposizione si applica anche al personale delle predette Amministrazioni, già in servizio presso il Dipartimento.

Art. 4.

1. Nell'ambito del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011 e successive modificazioni, il Soggetto attuatore, nominato con decreto del Commissario delegato n. 2206 del 6 maggio 2011, provvede, altresì, in termini di somma urgenza, con i poteri e le deroghe previste dalle ordinanze richiamate in premessa, alla rimozione delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati approdati nell'isola di Pantelleria ed ivi ubicate.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 nel limite massimo di euro 500.000,00, si provvede a carico delle risorse poste nella disponibilità del Commissario delegato.

Art. 5.

1. Al fine di monitorare le attività poste in essere dai Soggetti attuatori sul territorio nazionale ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, per consentire il miglioramento degli standard di accoglienza dei migranti e favorire l'omogeneità di trattamento degli assistiti, il Commissario delegato istituisce, con apposito decreto, un Gruppo di Monitoraggio e Assistenza composto da 28 unità di personale, la cui durata è fissata al 31 dicembre 2011. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento e le attività della predetta struttura. Ai componenti della struttura è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati dal 1°agosto 2011 fino al 31 dicembre 2011 in euro 529.400,00, si provvede a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato.

Art. 6.

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzioni di continuità, dell'attività di supporto per la vigilanza e sicurezza delle strutture e aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, l'impiego del contingente di militari di cui all'articolo 3, comma 3, della citata ordinanza è prorogato fino al 31 ottobre 2011 e ai relativi oneri, quantificati in euro 2.515.450,00, si provvede ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3.

Art. 7.

1. All'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

ai commi 1 e 2 dopo le parole: «dell'isola di Lampedusa» sono aggiunte le seguenti: « e dell'isola di Linosa»;

ai commi 3 e 6 dopo le parole: «comune di Lampedusa» sono aggiunte le seguenti: «e di Linosa.».

Art. 8.

1. Per consentire il completamento delle attività solutorie avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, il termine del 30 giugno 2011, previsto dall'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, è prorogato al 30 settembre 2011.

2. In relazione all'attuazione del comma 1, al Commissario delegato e ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modifiche ed integrazioni, non spettano compensi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10494

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a garantire il trattamento dei dati personali nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3956).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
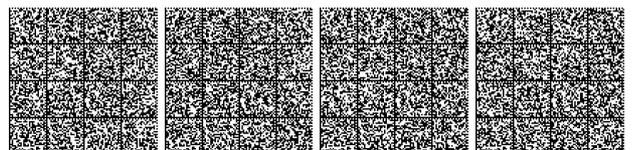
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 e le ordinanze n. 3933, n. 3934, n. 3935, n. 3947 e n. 3948 articoli 4 e 7;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 20 luglio 2011;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici.

2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato dai soggetti di cui al medesimo comma, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni relative all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa.

5. In relazione all'emergenza in atto, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 è differito, fino al 31 dicembre 2011, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato articolo 13.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalità semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

7. In considerazione dello stato di emergenza in atto, il termine di cui all'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 è fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'articolo 146, comma 3, è fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 12 febbraio 2011 e per quelli che perverranno fino al 31 dicembre 2011 è fissato in 120 giorni.

8. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2011.

9. In considerazione degli eccezionali eventi in premessa richiamati, è sospesa, fino al 31 dicembre 2011, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato *b)*, limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.

10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalità semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia della popolazione immigrata con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10495

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.929 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio, 23 settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 aprile e 25 maggio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, di cui al decreto del 21 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 luglio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della sedicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 21 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 luglio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 136 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 giugno 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 luglio 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 21 giugno 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A10496
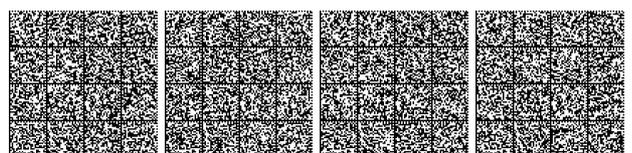
DECRETO 27 luglio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità dell'area euro», convertito nella legge 22 giugno 2010, n. 99, ed in particolare l'articolo 2, ove si prevede:

al comma primo, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri della finanze ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge;

al comma secondo, che le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse, e che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria;

al comma terzo, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti in favore della Grecia nei termini concordati, con i suddetti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione medesima è autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento;

Considerato che con proprio decreto n. 43288 in data 26 maggio 2010 si è provveduto, per le finalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un primo prestito alla Grecia per l'importo di 2.921.922.720,93 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 74528 in data 24 settembre 2010 si è provveduto, per le finalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un secondo prestito alla Grecia per l'importo di 987.150.584,08 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 11300 in data 10 febbraio 2011 si è provveduto, per le finalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un terzo prestito alla Grecia per l'importo di 1.230.306.334,96 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 25839 in data 29 marzo 2011 si è provveduto, per le finalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un quarto prestito alla Grecia per l'importo di 2.730.528.362,55 euro;

Visto il decreto ministeriale n. 58795 del 12 luglio 2011, emanato in attuazione dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, con cui è stata disposta l'erogazione di un prestito in favore della Grecia per l'importo di 1.005.989.397,95 euro, corrispondente ad un importo, al netto delle commissioni a carico della Grecia, di 1.000.959.450,96 euro, mediante anticipazione di tesoreria;

Vista la lettera n. 81229 del 13 luglio 2011 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare il suddetto importo netto di 1.000.959.450,96 euro; nonché la lettera n. 0613141/11 del 20 luglio 2011 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'articolo 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalità di cui all'articolo 2 del ripetuto decreto-legge n. 67 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.929 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 26 maggio e 24 giugno 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto all'importo di 1.005.989.397,95 euro, alle finalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito nella legge 22 giugno 2010, n. 99, altresì citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, di cui al decreto del 23 febbraio 2011, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 febbraio 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2011.

A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5100, articolo 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla
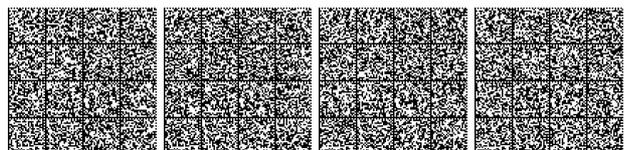
competente Ragioneria Territoriale dello Stato, la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale emetterà un'ulteriore quietanza per l'importo di 1.005.989.397,95 euro, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5059.

A fronte del versamento dei dietimi d'interesse dovuti, la menzionata Sezione di Tesoreria Provinciale rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A10508

DECRETO 27 luglio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.929 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio e 24 giugno 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, en-

trambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, di cui al decreto del 26 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 aprile 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 26 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 26 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 26 aprile 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 108 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 26 aprile 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A10509
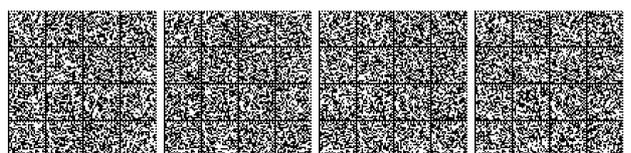
DECRETO 27 luglio 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.929 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25 % con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° gennaio 2012 e l'ultima il 1° luglio 2014.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.
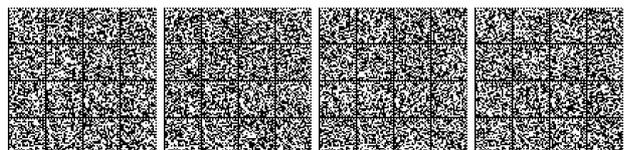
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2014, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art.13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art.16 del citato decreto legislativo n.385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art.16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art.16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n.385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n.58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art.20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art.1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'articolo 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
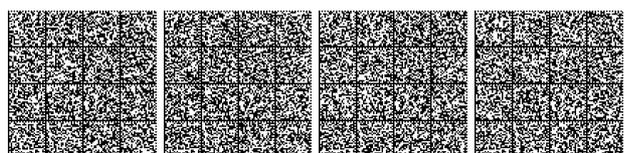
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente articolo 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.
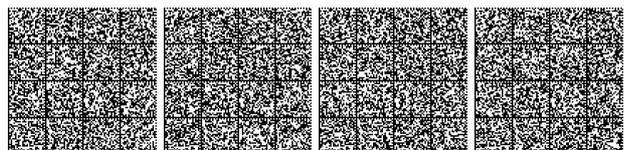
Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° agosto 2011 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,25% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 31 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 , faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A10510

DECRETO 27 luglio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.929 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 27 luglio, 25 agosto, 24 settembre, 28 dicembre 2010 e 24 giugno 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, di cui al decreto del 27 luglio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 luglio 2010.

Le prime due cedole dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 luglio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 27 luglio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto ed escludendo quella relativa ai CCTeu emessi contestualmente, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1) art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3) art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 27 luglio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.
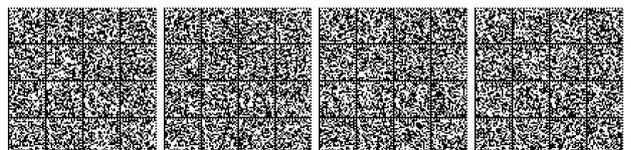
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A10511

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al prof. Christian Stückelschweiger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dei citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Christian Stückelschweiger;

Visto che la richiesta dell'interessato è rivolta ai sensi della legge n. 167/2009 ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, di madrelingua tedesca, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto tutti gli studi sono stati compiuti in lingua tedesca;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post secondario «Staatliches Lehrbefähigungszeugnis, im Hauptfach: Kiavier) (Diploma di stato d'abilitazione all'insegnamento - Indirizzo: Pianoforte)», conseguito presso il «Konservatorium der Stadt Innsbruck» - Austria l'8 luglio 1988, comprensivo della formazione didattico pedagogica posseduto dal cittadino austriaco, Christian Stückelschweiger, nato a Zell am Ziller (Austria) il 12 novembre 1962, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

32/A - Musica, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

77/A - strumento musicale (pianoforte), limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09000
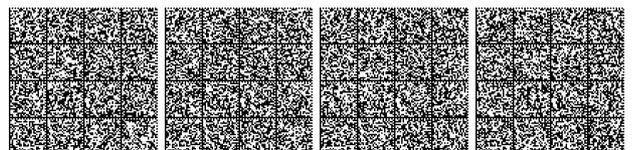
DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Giulia Foschi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; ll decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Giulia Foschi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al titolo spagnolo di «Licenciada en Traducción e Interpretación» rilasciata dal «Ministerio de Educación» di Madrid il 28 marzo 2011;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dei citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Traduzione e in Interpretazione indirizzo Traduzione Orientamento prima lingua spagnolo - seconda lingua inglese» conseguita il 3 dicembre 2003 presso l'«Alma Mater Studiorum» Università di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «C.A.P.» (Certificado de Aptitud Pedagógica) rilasciato dall'«Instituto de Ciencias de la Educación dell' Universidad de Sevilla» (Spagna) il 23 marzo 2009, posseduto dalla cittadina italiana Giulia Foschi, nata a Bologna (BO) il 24 agosto 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso :

451A- Inglese lingua straniera;

45/A - Seconda lingua straniera - spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - inglese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09045

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Georgiana Claudia Buzatu Neagoe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Georgiana Claudia Buzatu Neagoe;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul national de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 novembre 2009, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana - Livello C2 - Celi 5 Doc presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione didattico - pedagogico;

Visto il Decreto direttoriale n. 4811 del 25 giugno 2010 con il quale il titolo sotto indicato è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 71/A - Tecnologie e disegno tecnico;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'il giugno 2010, indetta ai sensi deil'art.16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 8 luglio 2010, prot. n. 5191, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 26 maggio 2011- prot. n. 13962 con la quale l'Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

l. Il titolo di formazione professionale:

«Diploma de Licentà in profilul inginerie managerialà i tecnologica, specializarea tehnologia constructiilor de marini» serie P nr. 0008837 (titolo di Ingegnere, profibingegneria manageriale e tecnologica, specializzazione Tecnologia delle costruzioni delle macchine) rilasciato dall' «Universitatea din Craiova, facultatea de Mecanica» (Romania) il 2 luglio 1999, comprensivo della formazione di «Psiho-pedagogie», posseduto dalla cittadina romena Georgiana Claudia Buzatu Neagoe nata a Craiova (Romania) Ì11 aprile 1972, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 33/A - Tecnologia.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09001
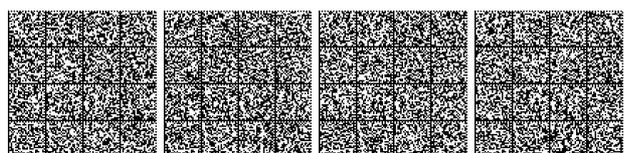
DECRETO 27 giugno 2011.

Rettifica del decreto 21 aprile 2011, di riconoscimento alla sig.ra Lucia Rita Distefano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il proprio decreto n. 2840 del 21 aprile 2011 con il quale il titolo di formazione professionale acquisito in Svizzera dalla prof.ssa Lucia Rita DISTEFANO è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione di docente di strumento musicale (violino) nella scuola secondaria di I grado;

Rilevato che, nell'indicare il "Diploma di Pedagogia musicale" si è incorsi in errore materiale, indicando quale strumento musicale clarinetto, anziché violino;

Vista la richiesta di rettifica avanzata dall'interessata;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il punto 1 del decreto direttoriale n. 2840 del 21 aprile 2011 nella parte relativa al titolo di abilitazione all'insegnamento:

"Diploma di Pedagogia Musicale - strumento clarinetto" è così rettificato:

"Diploma di Pedagogia Musicale" - strumento violino".

2. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21 aprile 2011.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10114

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ampligo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente« Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DG-SANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale -Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 16 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AMPLIGO contenente le sostanze attive lambda-cialotrina e chlorantraniliprole;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto Superiore di Sanità, Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, Università degli studi di Milano - MURCOR e Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione in data 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva clorantraniliprole nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la decisione 2010/3537UE della Commissione del 24 giugno 2010 che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive tra cui clorantraniliprole fino al 30 giugno 2012;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011, in attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che proroga l'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di determinate sostanze attive, tra cui la lambda-cialotrina, fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Università di Milano in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 maggio 2011, prot. n. 16858, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della sopracitata nota;

Vista la nota pervenuta in data 7 giugno 2011 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto con la nota sopra citata;

Ritenuto di autorizzare il prodotto AMPLIGO fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva lambda-cialotrina, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AMPLIGO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'Allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e L 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Syngenta South Africa (Pty) Limited - Brits Production - Brits, South Africa (produzione e confezionamento);

Syngenta Agro Sas - Usine d'Aigues-Vives, France (produzione e confezionamento);

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag Thoma Enofyta, Viotias, Greece (confezionamento);

confezionato negli stabilimenti delle Imprese:

Althaller Italia srl in San Colombano al Lambro (Milano);

Sipcam Spa in Salerano S/Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14936.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
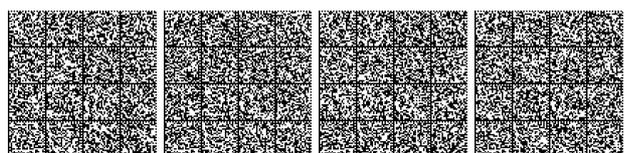
AMPLIGO®

Insetticida per mais, mais dolce e colture ortive
Miscela di sospensione di capsule e sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina	g	4.63 (50 g/l)
chlorantraniliprole	g	9.26 (100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per ingestione

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA South Africa (Pty) Limited – Brits Production - Brits (South Africa)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altre taglie: ml 250, 500; L 5, 10

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 m dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere gli artropodi utili trattare in una fascia di rispetto di 10 m da vegetazione naturale.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Non utilizzare quando le api sono in attività.
Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Lambda-cialotrina 4.63%
chlorantraniliprole 9.26%
delle quali una (*lambda*-cialotrina) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (chlorantraniliprole) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
LAMBDA-CIALOTRINA:
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta e, se necessario, somministrare ossigeno. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca consultando immediatamente il medico.
Contatto: in caso di prolungato contatto con la pelle, rimuovere immediatamente i vestiti, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Ingestione: somministrare ripetutamente carbone in abbondante acqua; consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di grandi quantità. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in stato di incoscienza.
Nota per il medico: non sono noti antidoti specifici; in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali. Se si ritiene necessaria la lavanda gastrica, prevenire la respirazione del materiale gastrico. Considerare la somministrazione di carbone attivo e di un lassativo.
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni o chiamare il 118.

syngenta

Caratteristiche
AMPLIGO è un insetticida per impiego fogliare indicato per il controllo di numerosi parassiti su mais, mais dolce e colture ortive. AMPLIGO è un'associazione di due principi attivi aventi differenti meccanismi di azione:
***lambda*-cialotrina**: è un piretroide, fotostabile, dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione; possiede effetto repellente e unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.
chlorantraniliprole: appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve di insetti compromettendone la funzionalità. Agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

Modalità e dosi d'impiego

Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari.

Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni.
Non superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno

Colture	Parassiti	Dose L/ha*
POMODORO	Lepidotteri: *Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Tuta absoluta*	0,4
LATTUGHE E ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE, ERBE FRESCHE	Lepidotteri: *Helicoverpa armigera, Spodoptera spp.*	0.4
CAVOLI A TESTA, CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO	Lepidotteri: *Plutella xylostella, Pieris brassicae, Spodoptera spp.*	0,4
MAIS E MAIS DOLCE	Lepidotteri: *Ostrinia nubilalis*	0,3

*indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

27 GIU. 2011

Fitotossicità: il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di più comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, cavolfiore e cavolo broccolo, 7 giorni prima per cavolo a testa, 14 giorni per lattughe e altre insalate comprese le brassicacee, erbe fresche, mais e mais dolce

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
Secondo la classificazione dell'IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), la lambda-cialotrina, sostanza attiva ad ampio spettro di azione, appartiene al gruppo 3 (modulatore dei canali di sodio) e il chlorantraniliprole, attivo contro i lepidotteri, appartiene al gruppo 28 (modulatore dei recettori rianodinici).

Al fine di impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenze agli insetticidi, le linee guida dell'IRAC raccomandano l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

syngenta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GIU. 2011
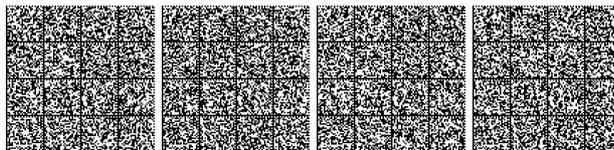
11A10107

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO «Flint Max Compact».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4 del sopra citato decreto legislativo concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 80 del sopra citato regolamento concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 22 settembre 2008 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa, 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato T&T TB contenente le sostanze attive tebuconazolo e trifloxystrobin;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredato di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva trifloxystrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione;

Vista la valutazione dell' Università degli studi di Milano in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011, prot. n. 14305, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 8 giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in FLINT MAX COMPACT;

Ritenuto di autorizzare il prodotto FLINT MAX COMPACT fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva tebuconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato FLINT MAX COMPACT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato in taglie da 4 - 8 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 compresse da g 2,5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania); Bayer SAS in Marle sur Serre (Francia);

nonché formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (BG).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14457/PPO.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLINT® MAX COMPACT

Etichetta/foglio illustrativo

Fungicida sistemico e mesostemico
Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico.
PASTIGLIE EFFERVESCENTI

FLINT® MAX COMPACT
Composizione
100 g di Flint Max Compact contengono:
g 4 di tebuconazolo
g 2 di trifloxystrobin
coformulanti quanto basta a 100
Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (Francia)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. del
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Contenuto netto: 2,5 g; 4x 2,5g; 8x 2,5g; 10x 2,5g; 20x 2,5g; 30x 2,5g; 40x 2,5g; 50x 2,5g; 60x 2,5g.
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi o la pelle è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione, si consiglia di consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato.
Se il prodotto è applicato all'aperto, si raccomanda di effettuare l'applicazione nelle ore più fresche della giornata, preferendo le ore serali. Non applicare in presenza di vento. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione e pulire le superfici eventualmente contaminate. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Da non impiegarsi in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Flint Max Compact è un fungicida sistemico e di copertura, in pastiglie effervescenti, per la protezione di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la protezione dai seguenti patogeni:
oidio *(Oidium spp., Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca pannosa, Microsphaera euonymi-japonici)*, **ruggine** *(Puccinia lagenophorae, Puccinia horiana, Phragmidium mucronatum, Melampsora hypericorum) e* **ticchiolatura della rosa** *(Diplocarpon rosae)*.
Sciogliere 1 pastiglia in 1 litro d'acqua e attendere qualche minuto che la pastiglia si dissolva completamente, agitando per agevolare il processo. Spruzzare 100-150 mL di soluzione per m^2 di superficie.
Applicare la soluzione fino a completa copertura della pianta, evitando il gocciolamento e avendo cura di bagnare sia la pagina superiore che quella inferiore delle foglie.
E' preferibile effettuare una prima applicazione alla comparsa dei primi sintomi della malattia; ripetere l'applicazione ogni 10-14 giorni (massimo 6 applicazioni all'anno). In condizioni di forte attacco ridurre l'intervallo d'applicazione a 10 giorni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del: 27 GIU. 2011

Tenere l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla pianta trattata. Applicare il prodotto su piante ben irrigate e non direttamente esposte al sole durante l'irrorazione.

Fitotossicità:
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali con diverse sensibilità si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici.
L'applicazione di Flint Max Compact induce su *Bellis perennis* (Pratolina) una riduzione dello sviluppo della pianta.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dall'acqua.

® marchio registrato

25.05.2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del: 27 GIU. 2011

FLINT® MAX COMPACT

Fungicida sistemico e mesostemico
Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico.
PASTIGLIE EFFERVESCENTI

FLINT® MAX COMPACT
Composizione
100 g di Flint Max Compact contengono:
g 4 di tebuconazolo
g 2 di trifloxystrobin
coformulanti quanto basta a 100
Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n. del
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Contenuto netto: 2,5 g; 4x 2,5g; 8x 2,5g; 10x 2,5g; 20x 2,5g; 30x 2,5g; 40x 2,5g; 50x 2,5g; 60x 2,5g.
Partita n.:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato

25.05.2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del: 27 GIU. 2011

11A10108
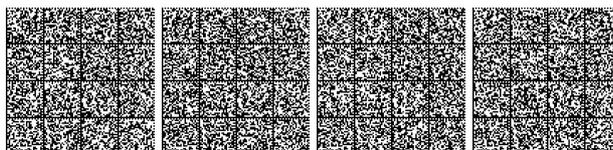
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 giugno 2011.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO

PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 21 del 10 dicembre 2007 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 29 giugno 2011 dell'INPS di Pesaro, con la quale chiede per motivi organizzativi la designazione di un nuovo componente supplente in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini,

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La Dr.ssa Iera Alberta, è nominata membro supplente della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro, in rappresentanza della CGIL della provincia di Pesaro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 27 giugno 2011

Il direttore regionale: DAMIANI

11A09688

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2011.

Modifica al decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i.;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009 s.m.i., recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i.;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 s.m.i.;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103-septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;
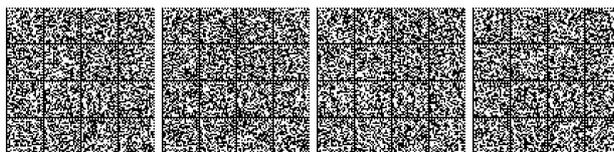
Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio s.m.i. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) 1975/2006;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'art. 5 (Condizionalità);

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la nota della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea Ref. Ares(2010) 938724 - 13/12/2010, che rileva che il regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi del settore ortofrutticolo (art. 103-*quater* regolamento (CE) n.1234/2007), non stabilisce per i beneficiari dei relativi aiuti la riduzione o l'esclusione dei pagamenti agroambientali erogati o da erogare, in caso di non rispetto delle norme obbligatorie applicabili per la condizionalità;

Ritenuto necessario modificare talune disposizioni applicative in materia di condizionalità e aggiornare i relativi riferimenti normativi;

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 aprile 2011

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

Il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 è modificato come segue:

ogni riferimento nel decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

Art. 2.

Modifiche alle premesse ed al capo I e II del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125

Il sesto «visto» viene modificato nel seguente modo: è eliminata la frase conclusiva «e l'art. 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo»;

la lettera *d)*, al comma 2 dell'art. 1, è soppressa;

la lettera *l)*, all'art. 2, è modificata come segue: «l'impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'art. 36, lettera *a)*, punto *iv)* e *v)* e lettera *b)*, punto *v)*, del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche e integrazioni o per un particolare regime di aiuto;»

all'art. 3 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Ogni beneficiario di pagamenti diretti o degli aiuti comunitari di cui all'art. 1 comma 2 lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente decreto, ottempera ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali specificati dalle regioni e Provincie Autonome ai sensi dell'art. 22 comma 1, ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 comma 3, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto;»

«l'ultima frase del comma 5 dell'art. 3 che legge: «o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'art. 103 quater di quest'ultimo regolamento» nonché l'ultima frase della lettera *f)* del comma 6, che legge «o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'art. 103 quater di quest'ultimo regolamento» sono soppresse;

Art. 3.

Modifiche al capo III del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125

Il testo dell'art. 13 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 è sostituito dal seguente:

«I requisiti minimi per i fertilizzanti ed i fitofarmaci ed i relativi obblighi, ove non individuati dalle Regioni e Province Autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'Allegato 8».

L'art. 15 è modificato come segue:

«1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36 lettera *a)* punti *iv)* e *v)* e lettera *b)*, punto *v)*, del regola-

mento (CE) n. 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'art. 18 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 65/11, con le conseguenze previste dall'art. 16 del presente decreto.».
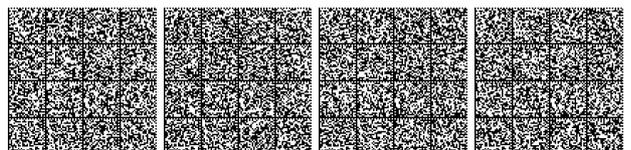
Art. 4.

Modifiche al capo IV del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125

1. L'art. 22 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento 73/2009, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti:

per l'anno 2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2 del presente decreto. In merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.

per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni agli allegati 1 e 2 al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2, ove modificati. In merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.

2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del presente decreto, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.

3. Per l'anno 2010, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2, si applicano, a livello di azienda agricola e a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Per le annualità successive, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle eventuali modifiche agli Allegati 1 e 2 al presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti negli Allegati 1 e 2, ove modificati, si applicano a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli Allegati medesimi.

4. AGEA invia la bozza di circolare applicativa alle Regioni e alle Province Autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.».

2. L'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 è modificato come segue:

Il terzo trattino del comma 1 è sostituito dal seguente: « i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari».

3. L'art. 26 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 è modificato come segue:

l'ultima frase del 4 comma è sostituita dalla seguente: «per quanto attiene agli impegni di cui al comma 3, il termine è al 31 dicembre 2011».

Gli allegati 1, 2, 3, 4, e 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 214
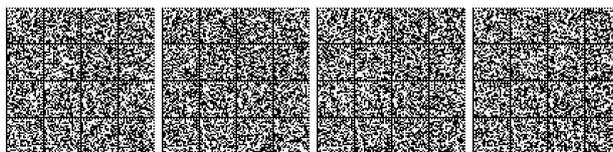
Allegato 1

ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2009/147/CE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
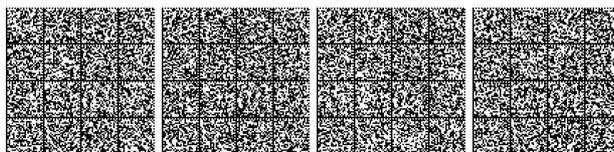
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome ed impegni previsti

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 80/68/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 86/278/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni
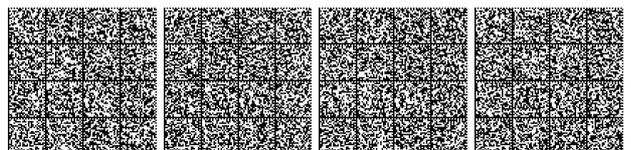
Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.
Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:
- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

➢ **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
  - **Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili"**:
    - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - **Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"**:
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

➢ **D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**

- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/676/CEE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile 2006, a cui si rimanda, e di seguito riportate in sintesi.
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento)

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/71/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

– A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
– A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
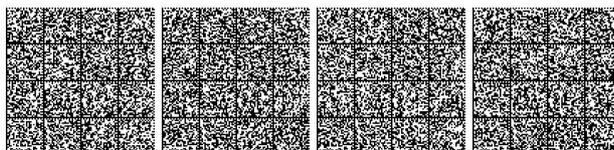
– B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

– B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);

– B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);**
- **D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni previsti dal presente Decreto.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
  - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;

- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);

- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;

- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell’articolo 22 comma 3, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni previsti dal presente Decreto.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
  Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
  Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;**
- **Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);**

- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.**
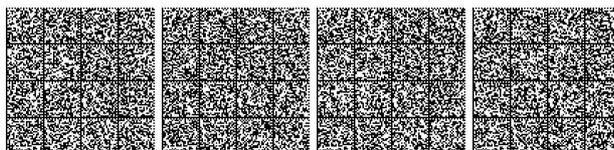
Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/414/CEE gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
  - disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
  - le informazioni sul prodotto acquistato;
  - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
   a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
   b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
   c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
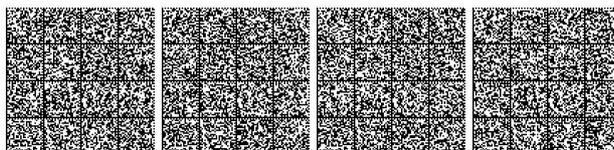
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni di seguito riportati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.
In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

* attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3;**

cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione)

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).**
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);**
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento Reg. (CE) n. 178/2002, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione[1] di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari[2];
ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

[1] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..
[2] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.
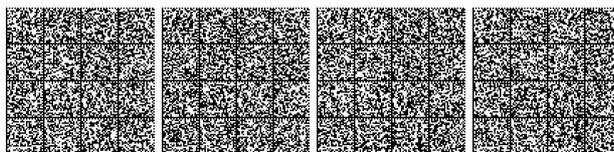
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
5.d. tenere opportuna registrazione[3] di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

[3] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

– denominazione Azienda;
– data di emissione;
– data ultima revisione;
– firma del legale rappresentante;
– n° di pagine complessive;

indice

– definizioni;
– riferimenti normativi;
– modalità di gestione della documentazione;
– modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

– denominazione Azienda;
– data di emissione;
– data ultima revisione;
– firma del legale rappresentante;
– n° di pagine complessive;

indice

– finalità;
– latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.
Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere <u>in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti</u>.

In particolare gli impegni:

1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;

1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;

2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;

3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento Reg. (CE) n. 999/2001, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni previsti dal regolamento succitato.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito riportati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G,U, n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/119/CEE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito riportati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;

- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2000/75/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3, si applicano gli impegni di seguito riportati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO "C"

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)
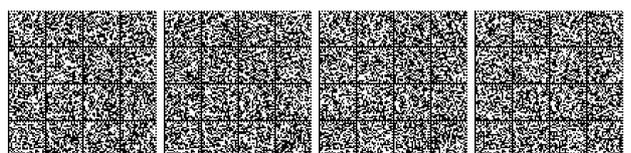
- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/629/CEE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/630/CEE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);**
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, , si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.
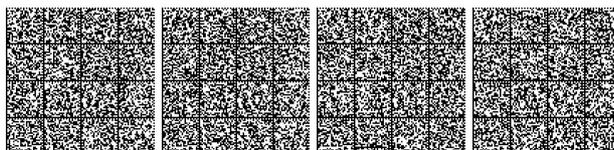
Allegato 2

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine
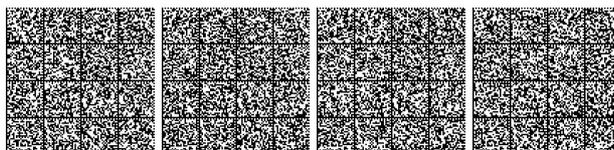
di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- in relazione all'impegno a):
  - gli aspetti applicativi, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
  - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
  - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali;
  - gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe;
- in relazione agli impegni b) e c), le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti gli impegni relativi.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):
1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:
- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

    o assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento delle Regioni e Province autonome

In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
- le modalità di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
- le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.

.

In relazione a quanto previsto dall'impegno b), le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
- le modalità di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
- l'intervallo di tempo di 90 o più giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 maggio, ove assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo;
- le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti gli impegni relativi al presente standard.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome si applica l'impegno sopra riportato.
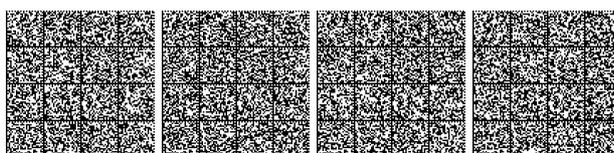
Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: **Gestione delle stoppie**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: **Avvicendamento delle colture**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.
Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali;
- gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.
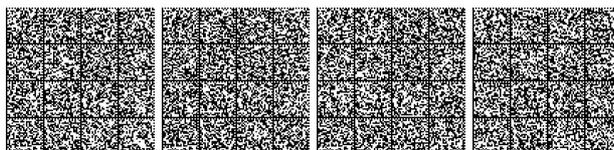
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome vige lo standard fissato nel presente decreto. Al riguardo viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:
1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.
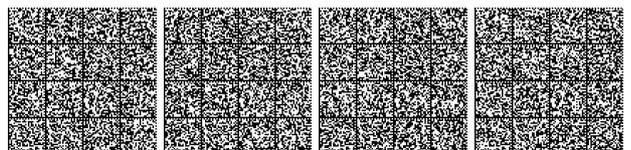
OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.
E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, proprietà fisiche dei terreni e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione dell'impegno;
- l'eventuale indicazione delle modalità d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazioni del terreno.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.
Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, per tipologia di pascolo permanente, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio;
- il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
    - per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
    - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.

- l'eventuale individuazione di aree di particolare valore naturalistico al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alla salvaguardia della biodiversità.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.
Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.
Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.
E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: **Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- relativamente alle superfici indicate alla lettera d), comma 6 , articolo 3 del presente decreto la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per:
  - l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;
  - la spollonatura degli olivi;
- relativamente alle superfici indicate alla lettera e), comma 6 , articolo 3 del presente decreto la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, entro il 30 maggio di ciascun anno, per la potatura invernale del vigneto, e almeno una volta ogni tre anni per l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e per forme di allevamento degli impianti viticoli ed olivicoli;
- la frequenza della potatura.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, lo standard prevede:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: **Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati~~,~~ o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi al presente standard.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige lo standard stabilito a riguardo dal presente Decreto, che prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari.
Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.
Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe
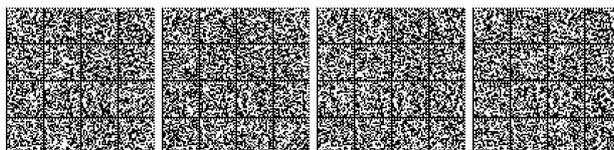
- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: **Divieto di estirpazione degli olivi**

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475 s.m.i.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti l'impegno relativo al presente standard.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente decreto, è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.
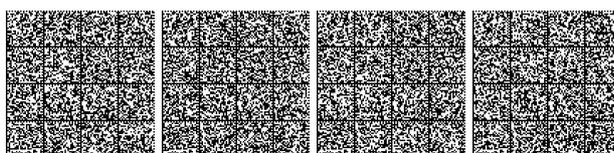
Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente, o adeguati regimi alternativi al pascolamento,

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, per tipologia di pascolo permanente, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.
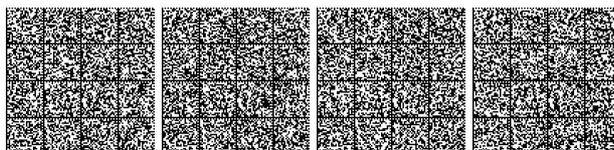
OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettere f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 1 del presente Decreto, con propri provvedimenti specificano le normative applicative in ordine all'impegno di cui al presente standard.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, lo standard prevede il rispetto dell'impegno.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.

Allegato 3

CASI DI ESCLUSIONE PER VIOLAZIONI INTENZIONALI DI UN IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ CHE SI RIFERISCE AD UN PARTICOLARE REGIME DI AIUTO DIRETTO DELLA PAC (articolo 72 (2) Reg. (CE)1122/2009)

Impegno pertinente di condizionalità	Elenco dei *particolari* regimi di aiuto ai quali si riferiscono impegni *pertinenti* di condizionalità		
	Settore	Base giuridica CE	Applicazione nazionale
Buone condizioni agronomiche e ambientali Gestione delle stoppie (Standard2.1)	Sostegno per specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 10)
Buone condizioni agronomiche e ambientali Avvicendamento delle colture (Standard2.2)	Sostegno per specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 10)
Buone condizioni agronomiche e ambientali Protezione del pascolo permanente (Standard4.1)	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 4)
Buone condizioni agronomiche e ambientali Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative (Standard4.3)	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 5)
Criteri di gestione	Sostegno specifico per	Articolo 68 del	Decreto MiPAAF

obbligatori – Campo di condizionalità: "Sanità pubblica e salute degli animali, Identificazione e registrazione degli animali", Atti A7 e A8 (Anagrafe zootecnica) Atti B10 (divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche) e B11 (sicurezza alimentare)	il miglioramento della qualità delle carni bovine e ovicaprine	Reg. (CE) n. 73/09	29 luglio 2009 n. 1994 (articoli 3 e 4)
	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 6)

Allegato 4

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI DERIVANTI DALLA CONDIZIONALITÀ

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli atti ed agli standard della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/2009, art. 23 e 24 e Reg. CE 1122/09, art. 70, 71 e 72.

Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **Durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- **Gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione;
- **Reiterazione**: nel caso in cui, per uno standard o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 1122/09, il livello delle sanzioni, applicabili a livello di atto o di norma ,viene moltiplicato per tre.
- **Inadempienza di importanza minore**: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 73/2009, che può essere sanata con un'*azione correttiva*, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'art. citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente DM, gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione, comprese le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive.
- **Azione correttiva**: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'*inadempienza di importanza minore*. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.
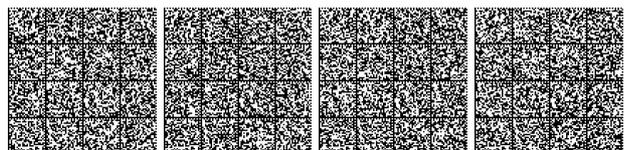
- **Impegno di ripristino**: azione obbligatoria eseguita dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'azione, se eseguita correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.

Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

- **Negligenza:** tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

- **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate, a livello di atto o norma, si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

  i. siano rilevate, per un determinato Standard o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, punto 5 , terzo comma del Reg. (CE) 1122/09;

  ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni Standard ed Atti;

  iii. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori.

Applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 71 Reg. (CE)n. 1122/09), oppure intenzionalmente (art. 72 Reg. (CE) n.1122/09).
Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.
La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti diretti, in base a quanto stabilito dall'art. 71 (1) Reg. (CE) 1122/09.

RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Calcolo delle riduzioni per negligenza per i Criteri di Gestione Obbligatori
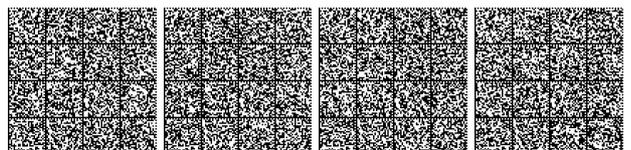
Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- per ogni Atto di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5);
- una volta quantificati i tre indici per ogni Atto violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun atto di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Calcolo delle riduzioni per negligenza per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In relazione alle definizioni regolamentari dei parametri di condizionalità, la graduazione delle infrazioni relative alle BCAA è calcolata a livello di Norma ed è determinata dalla violazione di almeno un impegno relativo agli Standard previsti per la Norma

L'infrazione è quantificata in base ai seguenti indici:

- portata: estensione degli effetti dell'infrazione ed eventuali conseguenze extra – aziendali (bassa = 1; media =3; alta =5);
- durata: persistenza degli effetti dell'infrazione in relazione al tempo occorrente per il ripristino delle condizioni ante violazione (bassa = 1; media =3; alta =5);
- gravità: è determinata in base al numero di impegni violati all'interno di ciascuna Norma o alla serietà dell'infrazione commessa
  In tal senso i casi di violazioni di singoli impegni che assumano particolare rilevanza nei confronti degli obiettivi di condizionalità, saranno evidenziati dalle autorità competenti per la definizione di parametri alti di gravità.

  Le infrazioni, quantificate dai tre indici, sono considerate nel loro complesso a livello di Norma

Sulla base del procedimento preliminare sopraindicato, la modalità di calcolo della riduzione applicabile per le BCAA è la seguente:

- una volta quantificati i tre indici per ogni Norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata per ciascuna Norma, pervenendo così ad un punteggio totale riferito al campo di condizionalità BCAA.

Il punteggio ottenuto si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Determinazione della percentuale per infrazioni commesse per negligenza

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 71 del Reg.(CE) 1122/09, paragrafi 1, 2 3, 4 che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui **è stata commessa** l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 23 del Reg. 73/2009 e dagli artt. 71 e 77 del Reg. (CE) 1122/09, e dall'art. 19 del Reg. (CE) 65/2011.

Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione per le infrazioni ai Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

Si ha reiterazione dell'infrazione quando il medesimo atto o standard viene violato due o più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 1122/09 , art. 71, paragrafo5) oppure nel caso in cui sia stata prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non l' abbia realizzata/o nei termini previsti.

1. Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a:

- % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata – infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi;
- % applicabile all'infrazione che ha generato la necessità dell'intervento correttivo – infrazione ripetuta dovuta a mancata esecuzione degli interventi correttivi (azioni correttive o impegni di ripristino).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, queste saranno considerate intenzionali.

2. Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

RIDUZIONI PER INTENZIONALITA'

Calcolo delle riduzioni per intenzionalità per i Criteri di Gestione Obbligatori e per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 72 (1) del Reg. (CE) 1122/09 , in caso di infrazione intenzionale per un determinato atto o standard la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.
Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/09 , l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 al presente DM.
Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 (2), , del Reg. 1122/09 .
L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.
L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AGEA.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale	In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6) del Reg.(CE) n 1122/09

2.Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

2.a Presenza di due infrazioni in campi diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg.(CE) n.1122/09, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.
2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo campo di condizionalità	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg. (CE) n.1122/09, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione.
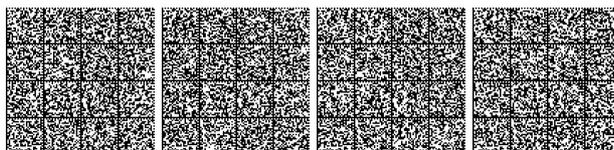
	Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.

3.Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6). Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all'articolo 6.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivante dall'applicazione delle riduzioni previste.

4.Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 paragrafo 2 del Reg.(CE) n. 1122/09.	In questi casi l'azienda, oltre all'applicazione delle % relative all'intenzionalità, sarà esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.
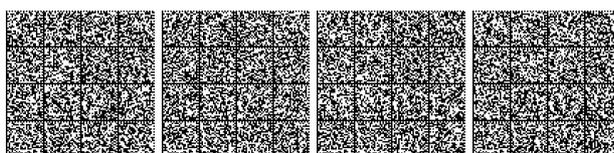
Allegato 5

TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI PER LA VIOLAZIONE DI IMPEGNI PER DETERMINATE MISURE DELL'ASSE 2 E 4 CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI (articolo 14 del decreto)

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 14).

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno alla coltura, al gruppo di coltura, all'operazione, o alla misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura mentre l'impegno BB è riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente al gruppo di coltura.

Impegno riferito a →	Misura	Operazione	Gruppo coltura	Coltura	Impegno pertinente di condizionalità(*)
Impegno AA:	X				
Impegno BB			X		

(*) Solo per impegni chiaramente collegati a quelli delle misure agroambientali e per il benessere degli animali.

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 1):

- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.
- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 14 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5).
- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).
  Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato gruppo di colture e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	
Medio (3)			
Alto (5)			5

  si procede alla somma dei tre valori (1+1+5)=7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

- La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	5%
3,00 <= x < 4,00	25%
x => 4,00	50%

  nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 5% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale del gruppo di coltura a cui si riferisce l'impegno violato.

- Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, all'operazione, o alla misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) 65/11.

Allegato 8

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005

FERTILIZZANTI
Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO), vale a dire non vulnerabili da nitrati

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti Si applica solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.

Normativa nazionale di riferimento)

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 13 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.

Normativa nazionale di riferimento)

- D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 13 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:
l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:
- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.

11A10330

DECRETO 5 luglio 2011.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n° 61;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 1972 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli del Trasimeno" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno";

Visto il parere favorevole della Regione Umbria sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 8 del 12 gennaio 2011;

Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria, intesa ad ottenere deroghe per la vinificazione fuori dalla zona di produzione di cui all'art. 3;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 23 e 24 giugno 2011, con il quale lo stesso Comitato ha respinto la predetta istanza, confermando il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOC in questione, così come pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale – n. 8 del 12 gennaio 2011;

Visto il parere della Regione Umbria sulla sopra citata richiesta;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” ed all’approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Colli del Trasimeno”, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 1972 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di Origine Controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno”, provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell’annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l’iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell’elenco dei codici previsto dall’art. 18, comma 6 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” sono riportati nell’allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” è tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO
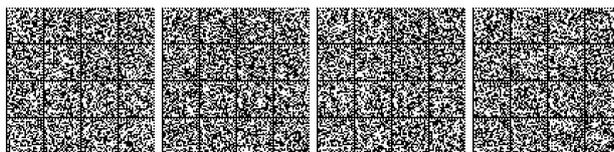
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “COLLI DEL TRASIMENO” O “TRASIMENO”

Articolo 1
(Denominazione dei vini)

La denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno'" o "Trasimeno" è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nelle tipologie frizzante e novello;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco e rosé;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon riserva;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva.

Articolo 2
(Base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell' ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:
Grechetto minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva:
Merlot minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon riserva:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva**:**
Gamay**:** minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:
Trebbiano: minimo il 40%.
Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:
Sangiovese: almeno il 40%.
Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rosé:
Pinot nero minimo 50% , Chardonnay e/o Pinot bianco 50%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:
Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon o Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno 1'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:
Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%.
Sangiovese: almeno il 15%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, nella misura massima del 15%.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.
Tale zona è così delimitata:
Partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino a C. L'Orso; da qui prendono la strada vicinale C. L'Orso-Sanguinero giunge ai capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n.415 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone; si svolge quindi ad est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, perrisalire al casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n.75-bis del Trasimeno e seguirla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sud-est fiancheggia la strada vicinale del Tapello-Saiona, la strada vicinale Pietramura-Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota 529-558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che, proveniente dalla statale n.75-bis del Trasimeno, la segue fino a Castel Rigone; discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che si innesta alla rotabile Magione-La Gorga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova, segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana, segue verso nord-est la strada per col di Maggio e dopo averlo aggirato ad ovest incrocia il confine comunale di Corciano; prosegue lungo questi verso nord e alla Cantinacce verso est, fino a La Maestà (quota 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglio ne fino a incrociare il T. Innigati. Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est e alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio. Segue la strada verso est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sud-est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sudest toccando C. Cocilovo, podere Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord-est per il podere e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est e poi sud raggiungendo C. Torre (quota 453) da dove prosegue in direzione sud-est raggiungendo, a nord-est il M. Canneto, la strada per Canneto; segue tale strada in direzione sud-ovest, attraversa il Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce ponte delle Cupe e all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per podere Cesaroni (quota 251); da qui segue la strada per podere Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud-ovest raggiunge podere Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna. Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte e alla quota 362 proseguendo verso sud sino a Chiugiana. Di qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n.220 e la segue verso Città della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due province umbre e tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma-Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta, da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in località Po Bandino; da Po Bandino segue la provinciale per Paciano e prosegue fino al castello della ferrovia della linea Roma-Firenze; da qui discendendo a sud-ovest segue detta ferro via fino al confine regionale
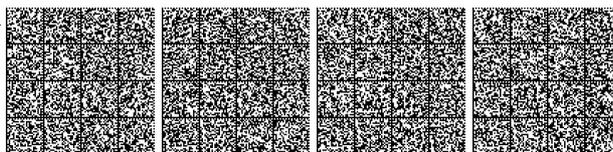
Umbria-Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di fondo valle e quelli ad una quota superiore a m 550 sul livello del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura: è ammessa irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, vino santo o vin santo, rosso e rosato non devono essere superiori a t 10,00 ad Ha per le uve rosse e t 11,50 per le uve bianche.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con l'indicazione dei vitigno Grechetto non deve essere superiore a t 10.
Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con le indicazioni di vitigno Merlot, Cabernet sauvignon e Gamay non devono essere superiori a t 9.
Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto e rosso scelto non devono essere superiori rispettivamente a t 10 ed a t 9.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico non deve essere superiore a t 10.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo, 10,50 vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nella tipologia frizzante e rosato, 11,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello, 11,00% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto, 11,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto 12,50% vol;
“Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” rosso riserva 13,00% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco e rosé, 9,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto, 11,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot, 12,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon, 12,50% vol;
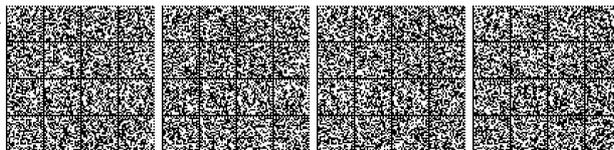
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay, 12,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva, 13,00% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon riserva, 13,00% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva 13,00% vol.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio di spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art.3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata dall' art.3.
È comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" nell'intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima del 7 gennaio 1998.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico possono essere effettuate anche fuori zona di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito del territorio della Regione Umbria.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
È ammesso l'arricchimento solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati.
È consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
La resa di uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con esclusione della tipologia vino santo o vin santo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del vin santo o vino santo non deve superare il 40%.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, rosato, bianco e bianco scelto con o senza riferimento al nome del vitigno devono essere immessi al consumo a decorrere dallo marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto deve essere immesso al consumo a decorrere dal 10 ottobre successivo all'annata di produzione.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche con nome di vitigno se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi in botti di legno, può portare la qualificazione "riserva".
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale.
Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
È ammessa nella prima fase dell'appassimento di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 22 grammi/litro.
Le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del
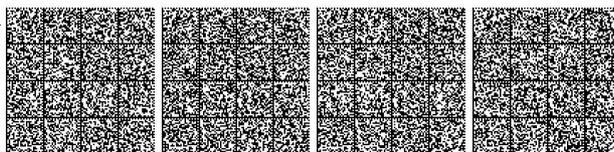
16,00% vol. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purchè operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.
La fermentazione e maturazione del vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti in legno della capacità massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco:
colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:
colore: paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde;
odore: fine, delicato, fruttato, persistente;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vino so fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vino so intenso, persistente;
sapore: pieno, asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso, fragrante, intenso;
sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retro gusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon riserva:
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12, 50% vol; per la menzione riserva: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva:
colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vino so delicato;
sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; per la menzione riserva: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; per la menzione riserva: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: vino so fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
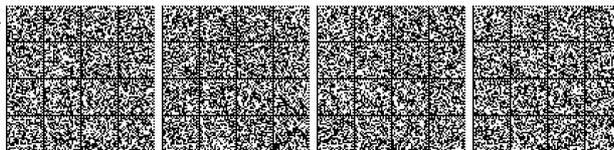
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
spuma: grana fine e persistente.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico rosé:
colore: rosè più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
spuma: grana fine e persistente.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:
colore: dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato;
odore: etereo, intenso, tipico caratteristico;
sapore: tipico, persistente, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol volume di cui almeno 14,00% vol svolto e 2,00% vol da svolgere;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità volatile massima: 30 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello:
colore: rosso cerasuolo, vivace;
odore: fruttato, fresco, caratteristico;
sapore: vivace, fruttato caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione dei vini spumanti e frizzanti.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" di cui all' art.1 è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Articolo 8
(Confezionamento)

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" dovranno essere messi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore ai tre litri.
Per tutte le riserve è obbligatorio il recipiente di vetro chiuso con tappo di sughero raso bocca. Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri 0,187 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.

ALLEGATO *A*
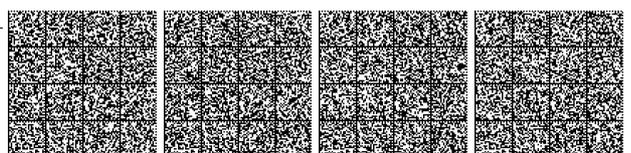
Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI DEL TRASIMENO BIANCO	B102	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO BIANCO FRIZZANTE	B102	X	888	1	X	X	C	0	X
COLLI DEL TRASIMENO BIANCO VIN SANTO	B102	X	888	1	E	X	A	1	X
COLLI DEL TRASIMENO BIANCO SCELTO	B102	X	888	1	L	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO ROSSO	B102	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO ROSSO FRIZZANTE	B102	X	999	2	X	X	C	0	X
COLLI DEL TRASIMENO ROSSO RISERVA	B102	X	999	2	A	X	A	1	X
COLLI DEL TRASIMENO ROSSO SCELTO	B102	X	999	2	L	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO NOVELLO	B102	X	999	2	C	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO ROSATO	B102	X	999	3	X	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO CABERNET SAUVIGNON	B102	X	043	2	X	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B102	X	043	2	A	X	A	1	X
COLLI DEL TRASIMENO GAMAY	B102	X	091	2	X	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO GAMAY RISERVA	B102	X	091	2	A	X	A	1	X
COLLI DEL TRASIMENO GRECHETTO	B102	X	095	1	X	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO MERLOT	B102	X	146	2	X	X	A	0	X
COLLI DEL TRASIMENO MERLOT RISERVA	B102	X	146	2	A	X	A	1	X
COLLI DEL TRASIMENO SPUMANTE CLASSICO BIANCO	B102	X	888	1	X	X	B	0	X
COLLI DEL TRASIMENO SPUMANTE CLASSICO ROSE'	B102	X	888	3	I	X	B	0	X

11A10118

DECRETO 6 luglio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l.», al rilascio di certificati nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 20 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 153 del 4 luglio 2007 con il quale al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 maggio 2011 e perfezionata in data 28 giugno 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 maggio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 maggio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il dirigente: VARESE

Allegato

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile (>0,05 g acido acetico/l)	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico (> 1 mg/l)	OIV-MA-AS313-14-A R2009
Biossido di zolfo	OIV-MA-AS323-04 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03 R2009
Lisozima	OIV-MA-F-AS315-14 R009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,9700-1,0000 D20/20)	OIV-MA-AS2-01 R2009
Metanolo (>0,05 ml/100ml di alcol anidro)	OIV-MA-AS312-03 R2009
Ocratossina A	UNI EN 14133:2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2009
Solfati (> 0,0186 mg/l)	OIV-MA-AS321-05 R2009
Titolo alcolometrico volumico (<17%)	OIV-MA-AS312-01A R2009
Zuccheri riduttori (> 0,048 g(l)	OIV-MA-AS311-01 R2009

11A09689
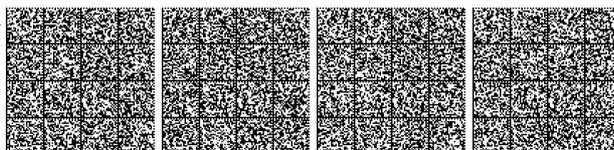
DECRETO 14 luglio 2011.

Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 32 che attribuisce al Ministro la possibilità di emanare norme per la disciplina della pesca al fine di adeguarla alle indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965, ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera *v)*;

Viste le basi scientifiche dei piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e già esaminati dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Vista la legge n. 241 del 1990 ed in particolare l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Visto l'art. 35, commi 1 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria che ha disposto la misura arresto temporaneo obbligatorio per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante;

Considerato che i dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea indicano che il 54% degli stock del Mar Mediterraneo sottoposti a valutazione dello sforzo di pesca risultano eccessivamente sfruttati e pertanto, si ritiene necessario applicare il principio di precauzione così come regolato nel regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002;

Ritenuto necessario in conformità alla citata normativa, attuare un fermo biologico continuativo al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di fermo temporaneo diversamente articolato per aree;

Considerato che le predette disposizioni eviteranno ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame ed assicurano la riproduzione o accrescimento di specie marine sovrasfruttate;

Ritenuto di disciplinare gli aiuti da erogare alle imprese di pesca interessate dalla suddetta misura del fermo obbligatorio con successivo provvedimento ministeriale;

Ritenuto opportuno, in relazione ai propri fini istituzionali, promuovere l'immagine del pescatore quale guardiano del mare anche attraverso il cofinanziamento di iniziative finalizzate alla tutela dell'ecosistema marino;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 14 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Le interruzioni temporanee della pesca, di cui al presente decreto, riguardano le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. Con successivo provvedimento ministeriale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca di cui al precedente comma, determinati in funzione dei giorni lavorativi di fermo eseguiti nei periodi definiti dal successivo art. 2. Con lo stesso provvedimento sono indicati i termini inerenti l'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga.

Art. 2.

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca dal 1° agosto al 30 settembre del corrente anno.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca dal 30 settembre al 29 ottobre del corrente anno.
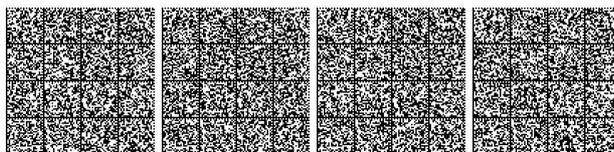
3. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni e fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento della regione.

4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione.

5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima di cui al precedente comma 4.

6. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo, ove saranno eseguite le operazioni.

7. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al presente articolo, anche in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità marittima.

3. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 4.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Per le otto settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante è vietato nel giorno di venerdì ed in un altro giorno settimanale definito dall'armatore comunicato anche nel medesimo giorno all'autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 13 novembre 2011 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Art. 5.

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o a volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 6.

Iniziative a tutela dell'ecosistema marino

1. Dal periodo di fermo obbligatorio di cui al presente decreto, sono avviate le procedure per la realizzazione delle iniziative dirette alla tutela dell'ecosistema marino, quale obiettivo istituzionale prioritario.
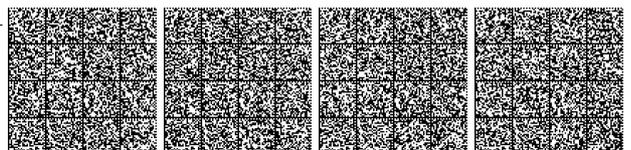
2. Con provvedimento del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono individuati le modalità attuative per la realizzazione delle iniziative di interesse pubblico di cui al comma 1.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per le navi autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico e/o volante.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca a strascico e/o a volante è vietata anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2011

Il Ministro: ROMANO

11A10111

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cartiera Antonio Sterzi, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 26 marzo 1982 con il quale la S.p.A. Cartiera Antonio Sterzi con sede legale in Milano codice fiscale e Partita I.V.A. 00808440150, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giuliano Colavito, sostituito in data 27 aprile 1982 dall'avv. Giovanni Abbaticola, al quale sono successivamente subentrati il 10 marzo 2003, i sig.ri dott. Nicodemo Di Laura, dott. guido Tronconi, avv. Francesco Pensato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale della S.p.A. Cartiera Antonio Sterzi in amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge 296/2006;

Vista l'istanza in data 7 marzo 2011, con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale e che, essendo risultati irreperibili alcuni creditori, le somme loro destinate sono state accantonate su apposito conto corrente vincolato acceso presso il Credito Artigiano sede di Milano-Stelline e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.A. Cartiera Antonio Sterzi;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cartiera Antonio Sterzi, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cartiera Antonio Sterzi, con sede legale in Milano codice fiscale e Partita I.V.A. 00808440150.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cartiera Antonio Sterzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A09463

DECRETO 11 maggio 2011.

Indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 24 settembre 2010, per la gestione dei contratti di sviluppo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del Turismo del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300 (di seguito indicato decreto del 24 settembre 2010);

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Considerata la necessità di adottare le direttive di cui all'art. 3 , comma 5 del decreto del 24 settembre 2010, allo scopo di avviare l'applicazione della misura d'intervento denominata «Contratto di sviluppo»;

Considerata altresì la necessità di impartire all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A le opportune indicazioni affinché, in sede di prima applicazione, siano favoriti gli interventi da realizzare in aree di crisi, anche al fine di utilizzare le risorse già disponibili attribuite al Ministero dello sviluppo economico dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009 ;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del 24 settembre 2010, per la gestione dei Contratti di sviluppo per la concessione di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Art. 2.

Soggetto gestore

1. Le funzioni riguardanti la gestione dei Contratti di sviluppo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, sono affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.A, nel seguito denominata «Agenzia», secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le funzioni di cui al comma 1 saranno svolte sulle base delle presenti direttive, nonché di eventuali ulteriori indicazioni impartite dal Ministero dello sviluppo economico, nel seguito denominato «MiSE», e sottoposte al controllo da parte dello stesso, in base a quanto previsto da apposita convenzione tra il MiSE e l'Agenzia, di cui all'art. 6 del decreto del 24 settembre 2010.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 2 del decreto del 24 settembre 2010 sono:

a) il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente;

b) le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti.

2. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica di interlocutore formale dei soggetti aderenti. L'Agenzia si riserva, ove necessario, di interloquire direttamente con ciascuna delle imprese aderenti informandone il proponente.

3. Nel caso in cui il programma includa più progetti, il proponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza con un unico disegno di sviluppo produttivo, economico, occupazionale e territoriale.

Art. 4.

Progetti d'investimento

1. I progetti d'investimento ammissibili sono quelli indicati all'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010.

2. Nel caso in cui il programma includa più progetti, l'Agenzia ne verificherà la coerenza strategica e l'impatto in termini di reciproca utilità nei confronti delle diverse imprese partecipanti, nonché l'unitarietà sotto il profilo imprenditoriale, risultando i singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni o servizi.

3. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, debbono risultare funzionali al programma di sviluppo, nonché strettamente connessi e sussidiari ai progetti di investimento contemplati dal programma medesimo.

Art. 5.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con la sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla formale assunzione degli impegni finanziari a carico del MiSE ovvero, ove occorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria e sulla base della valutazione tecnico-economica e finanziaria effettuata sull'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo art. 6, corredata di tutta la documentazione indicata all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010.

L'Agenzia sulla base della valutazione del progetto e successivamente alla negoziazione con il proponente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, individua nell'ambito delle categorie di aiuto applicabili tra quelle vigenti ed operative al momento della presentazione dell'istanza, la/e tipologia/e di agevolazione, che meglio risponde alle esigenze del progetto proposto e le concede nei limiti di quanto disposto dal decreto del 24 settembre 2010 con riferimento al divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute nella forma di benefici fiscali e di garanzia.

2. In sede di prima applicazione sono applicabili, anche in combinazione tra loro, le tipologie di aiuto di cui:

a) legge 15 maggio 1989, n. 181, ad eccezione della partecipazione al capitale;

b) regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 – Aiuto di Stato n. 302/2007;

c) decreto ministeriale del 23 luglio 2009 e successivi provvedimenti attuativi.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia si terrà conto in ogni caso del reg. (CE) n. 800/2008.

Art. 6.

Termine iniziale per la presentazione della domanda

1. Le domande di accesso alla procedura di negoziazione possono essere presentate a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia tutte le variazioni, relative ai dati forniti al momento della presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 7.

Istruttoria dell'istanza di accesso della proposta di Contratto di sviluppo

1. L'istanza di accesso e la documentazione a corredo vengono esaminate dall'Agenzia in ordine cronologico di presentazione, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza stessa. In particolare l'Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati agli artt. 2, 3 e 4 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia procede alla valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in base alla sussistenza dei criteri di valutazione riportati nell'allegato 4 del citato decreto e con particolare riferimento alle «priorità per la finanziabilità del programma» di cui al medesimo allegato 4 che, in sede di prima applicazione, ferma restando la priorità fissata per le aree del Mezzogiorno, sono ordinate come segue:

1) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;

2) idoneità del programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;

3) capacità del programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente;

4) intensità dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;

5) entità dell'eventuale cofinanziamento regionale.

2. Per le imprese turistiche ai criteri di cui al comma 1 si aggiungono quelli specificamente indicati nel citato allegato 4 del decreto del 24 settembre 2010.

3. La valutazione è condotta dall'Agenzia sulla base delle informazioni desumibili dalle istanze di accesso alle agevolazioni.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso l'Agenzia provvede a dare comunicazione scritta al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione/i interessate circa l'ammissibilità dell'istanza ovvero i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assegnando in quest'ultimo caso al soggetto proponente il termine di 10 giorni per l'eventuale presentazione di osservazioni e/o documenti.

5. Per le istanze ritenute ammissibili, l'Agenzia, verificata la compatibilità dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili, sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE, avvia la negoziazione con il soggetto proponente al fine

di verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e di fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del Contratto di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta al MiSE e alla Regione/Regioni interessate circa l'ammissibilità dell'istanza di accesso, ovvero entro 60 giorni dalla predetta comunicazione nel caso in cui sia necessario indire apposita conferenza di servizi come previsto dall'art. 11 del decreto del 24 settembre 2010, l'Agenzia, tenuto conto dei pareri preliminari eventualmente espressi dal MiSE e dalla/e Regione/i interessata/e ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010, conclude la fase di negoziazione e invia al soggetto proponente al Mise ed alla/e Regione/i interessata/e comunicazione scritta circa l'esito della stessa. I predetti termini sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del 24 settembre 2010, per la eventuale produzione, da parte del proponente e/o degli aderenti e/o degli enti pubblici coinvolti, della documentazione o delle integrazioni eventualmente richieste dall'Agenzia.

Art. 8.

Proposta definitiva di Contratto di sviluppo e documentazione progettuale

1. La proposta definitiva del programma, corredata degli elementi indicati all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010 e sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartacea ed in formato elettronico.

Art. 9.

Valutazione della proposta definitiva di Contratto di sviluppo

1. L'Agenzia verifica che la proposta definitiva di Contratto di sviluppo sia redatta secondo le modalità prescritte e descriva compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo, con particolare riguardo agli elementi indicati all'art. 8, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia verifica altresì la completezza della documentazione presentata a corredo della proposta definitiva di Contratto di sviluppo. La Regione o le Regioni interessate, entro 30 giorni dal ricevimento di detta proposta, provvedono a comunicare all'Agenzia le proprie osservazioni ed il proprio parere, nonché l'eventuale disponibilità al cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo. L'Agenzia provvede a dare immediata comunicazione al MiSE circa le osservazioni ed il parere trasmessi dalla Regione o dalle Regioni interessate, nonché circa l'eventuale disponibilità delle stesse al cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni ed il proprio parere, l'Agenzia dà comunicazione al MiSE in merito al decorso del termine.

2. L'Agenzia esamina la proposta definitiva di Contratto di sviluppo e la documentazione progettuale di cui al comma 1 entro 45 giorni dal ricevimento delle stesse. L'Agenzia valuta il programma di sviluppo ed i progetti di investimento nel rispetto della normativa vigente. Le istruttorie saranno svolte secondo gli standard in uso presso l'Agenzia per la gestione degli strumenti agevolativi con particolare riferimento alla verifica della completezza delle proposte di Contratti di sviluppo, alla verifica dell'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti, alla validità tecnica, economica e commerciale dei programmi e singoli progetti, all'ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese inserite nei progetti di investimento. L'Agenzia, laddove lo ritenga necessario, potrà richiedere al proponente ed alle imprese aderenti chiarimenti o integrazioni alla documentazione fornita, che dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena l'improcedibilità della domanda. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il predetto termine di 45 giorni, relativo all'esame della proposta definitiva di Contratto di sviluppo e della documentazione progettuale, resta sospeso; tale sospensione del termine è ammessa una sola volta. Nel caso in cui, la richiesta non può essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruità della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo per la presentazione della documentazione necessaria.

3. L'Agenzia comunica le proposte definitive ritenute ammissibili al MiSE, anche ai fini della eventuale notifica alla Commissione europea. Entro 15 giorni il MiSE indica all'Agenzia, mediante apposita comunicazione scritta, eventuali modifiche, integrazioni da apportare alla proposta nonché richiedere all'Agenzia eventuali supplementi istruttori anche in ordine alla compatibilità delle iniziative presentate con le prescrizioni relative all'utilizzo delle risorse disponibili per il finanziamento dei Contratti di sviluppo. In assenza di rilievi da parte del MiSE, decorso tale termine l'Agenzia approva la proposta di Contratto di sviluppo dandone contestuale comunicazione al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate, specificando, per ciascuno dei progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni nonché le informazioni inerenti i principali elementi che saranno recepiti dal contratto. In caso di cofinanziamento regionale, l'Agenzia acquisisce dalla Regione o dalle Regioni interessate gli atti attestanti la deliberazione di detto cofinanziamento. In caso di rilievi da parte del MiSE l'Agenzia pone in essere tutte le azioni necessarie ai fini del recepimento delle modifiche e/o integrazioni proposte avviando, laddove necessario, una fase di confronto con il soggetto proponente e dando comunicazione al MiSE del risultato dell'attività di cui sopra. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di ulteriori rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia approva la proposta di contratto.

4. Nel caso in cui la proposta definitiva di Contratto di sviluppo non sia ritenuta ammissibile, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione
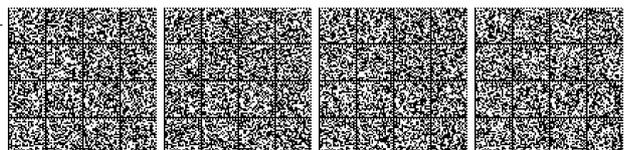
o alle Regioni interessate l'esito negativo dell'istruttoria e le relative motivazioni. In tale caso il procedimento si intende concluso.

5. Ai fini della valutazione dei programmi di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, l'Agenzia si avvale di un Esperto scientifico iscritto all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006, indicato dal MiSE. I compensi spettanti al predetto Esperto sono portati in detrazione dal contributo spettante ai beneficiari.

Art. 10.

Sottoscrizione del Contratto di sviluppo

1. Con riferimento a quanto disposto all'art. 10 del decreto del 24 settembre 2010, il Contratto di sviluppo è predisposto dal MiSE avvalendosi dell'Agenzia.

2. L'Agenzia sottoscrive il Contratto di sviluppo entro 10 giorni dall'approvazione della proposta definitiva di contratto, tenuto conto delle risorse disponibili e delle eventuali prescrizioni relative all'utilizzo delle stesse.

3. In caso di proposte di contratto soggette ad obblighi di notifica alla Commissione europea, l'Agenzia sottoscrive il contratto entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del MiSE degli esiti della procedura di notifica.

Art. 11.

Variazioni del Contratto di sviluppo e valutazione delle stesse

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari sono ammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o ramo di azienda interessati dalla proposta di contratto di sviluppo, risultanti da atto pubblico. Le operazioni di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente comunicate all'Agenzia.

2. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si concludano positivamente, l'Agenzia ne dà comunicazione al MiSE. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia autorizza le variazioni dandone comunicazione allo stesso Ministero. Nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle predette variazioni, restano sospese le erogazioni.

3. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si concludano negativamente, si applicano le disposizioni del successivo art. 12.

Art. 12.

Revoche

1. Nel caso in cui l'Agenzia verifichi la sussistenza di condizioni per la revoca parziale o totale delle agevolazioni o del contratto, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 19 del decreto del 24 settembre 2010 e con riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi che ne motivano la concessione, la stessa propone al MiSE la revoca per la necessaria autorizzazione. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MISE, detta autorizzazione si intende concessa e l'Agenzia procede nella revoca.

2. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o più dei progetti d'investimento e/o di ricerca e prevalente sviluppo sperimentale del programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia verificherà che permanga la validità tecnico-economica del programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto. Detta verifica sarà effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli investimenti dell'intero programma di sviluppo complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto di oltre il 20% rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, si applica la procedura prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 13.

Attività concernenti l'erogazione delle agevolazioni

1. Le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse sono stabilite nel Contratto di sviluppo.

2. L'Agenzia, in relazione a ciascuna richiesta di erogazione procede, entro 45 giorni dalla ricezione, agli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti.

3. L'Agenzia, per ogni singolo Stato Avanzamento Lavori (SAL), procede ad acquisire la documentazione necessaria, indicata all'interno del rispettivo Contratto di sviluppo, comprovante l'investimento fino a quel momento realizzato e procede alle verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità del contributo. Alle predette verifiche l'Agenzia provvede anche attraverso sopralluoghi presso le unità produttive interessate dal programma di sviluppo.

4. L'Agenzia, effettuate le verifiche di cui al comma precedente, procede all'erogazione delle agevolazioni e trasmette al MiSE, nell'ambito del rapporto sulle attività svolte da redigere in riferimento al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, specificando se e in che misura si tratti di Contratti di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e la natura delle risorse utilizzate.

5. Con riferimento all'ultimo SAL, che deve essere trasmesso dall'impresa entro 90 giorni dall'ultimazione del programma, l'Agenzia, effettuate le verifiche e gli accertamenti di competenza, redige apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento, la trasmette al MiSE per la verifica finale da parte di apposita commissione di accertamento nominata dal MiSE – i cui costi sono a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari – e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90% dell'ammontare dell'agevolazione spettante. Il MiSE trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla predetta commissione in esito alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, liquida all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato sulla base degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero al recupero delle agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
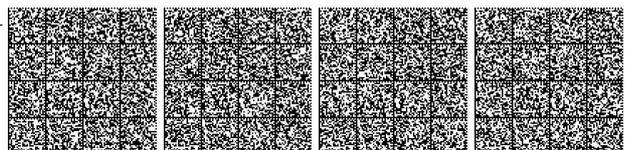
6. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il programma oggetto del Contratto di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformità degli investimenti realizzati ai progetti approvati ed alle relative specifiche e prescrizioni contenute nel Contratto di sviluppo, e ne trasmette copia al MiSE.

Art. 14.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento l'Agenzia e il MiSE possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché la regolare ed effettiva realizzazione degli interventi finanziati.

2. Il MiSE nella convenzione con l'Agenzia definisce le modalità, anche informatiche, per accedere ai dati inerenti alle attività svolte dalla stessa.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto del 24 settembre 2010 hanno presentato domanda sulla base delle disposizioni in materia dei Contratti di programma, a valere sul decreto del 24 gennaio 2008 e/o sul decreto interministeriale del 2 maggio 2008, e che non abbiano stipulato il relativo contratto, possono chiedere, ai sensi dell'art. 43, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che la domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto del 24 settembre 2010.

2. Ai fini della valutazione l'Agenzia, fatta salva l'attività istruttoria già eventualmente svolta, può richiedere l'ulteriore documentazione necessaria, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. È fatta salva la data di ammissibilità delle spese previste dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda originaria.

4. Il MiSE aggiorna le presenti direttive in relazione ad ulteriori esigenze di sviluppo e sostegno all'economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma , 11 maggio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 330

11A10304

DECRETO 7 giugno 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Volani International, in Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 9 maggio 1996, poi integrato in data 05.0.1996, con il quale la SpA Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visto il successivo decreto in data 16 dicembre 1996 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla SpA Volani international con sede legale in Verona via Leoncino 5 codice fiscale 01209780228 e partita I.V.A. 02153080235, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nelle procedure delle sopra citate società del Gruppo Cariboni i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Cariboni i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio;

Vista l'istanza in data 18.04.2011 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale, che le somme destinate ai creditori risultati irreperibili (e precisamente Albi Marcello Srl; Cassa Previenile; Enel SpA - Dipartimento di Venezia; Nikolos Cga SpA; Wardynki & Partners) sono state accantonate su apposito Libretto di deposito bancario a risparmio intestato alla Volani International SpA del Credito Valtellinese agenzia di Delebio e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla SpA Volani International;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA Volani international a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA Volani International con sede legale in Verona via Leoncino 5 codice fiscale 01209780228 e Partita I.V.A. 02153080235.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA Volani International con sede legale in Verona via Leoncino 5 codice fiscale 01209780228 e Partita I.V.A. 02153080235.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Verona per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A09483

DECRETO 16 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Satalic Pavao, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici e idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Satalic Pavao, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quadriennale denominato «Diplomirani Inženir Elektrotehnike» (Diploma di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica) conseguito nel 1983 presso l'Università Statale degli Studi Edvard Kardelj - Facoltà di Elettrotecnica - con sede a Lubiana (Slovenia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Satalic Pavao, cittadino italiano, nato a Mali Losinj (Croazia) il 20 luglio 1957, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08984

DECRETO 16 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Sabir Abdelhamid, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di installazione e manutenzione di impianti di trasporto ed utilizzo di gas e protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Sabir Abdelhamid, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi del sopra indicato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento della Laurea in Scienze Fisiche, opzione: Fisica, conseguita nel 1997 presso l'Università «Hassan II di Mohammedia» - Facoltà di Scienze - Ben M'Sik con sede a Casablanca (Marocco), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti per il trasporto e l'utilizzo di gas e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *e)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sabir Abdelhamid, cittadino marocchino, nato a Aounate (Marocco) il 5 agosto 1972 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione e manutenzione di impianti di trasporto ed utilizzo di gas e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *e)* e *g)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08987

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Abdeslam Benttisse, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Abdeslam Benttisse, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diplôme Coiffure – Hommes, conseguito presso l'Institut Prive de Coiffure et Esthetique Miami – Scuola d'acconciatura ed Estetica «Miami» (Marocco), della durata di 1 anno per 1100 ore, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale, poiché il titolo posseduto risulta di più breve durata rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività ed è solo per uomo;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 105264 del 1° giugno 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Abdeslam Benttisse, cittadino marocchino, nato a Ait Aissi (Marocco) in data 2 febbraio 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08985

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Durmuş Ali Ergun, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Durmuş Ali Ergun, cittadino turco, diretta ad ottenere il riconoscimento Titolo di Kalfalik belgesi - Apprendista (Capomastro) barbiere da uomo, conseguito presso il Konya-Cumra Meslek Egitim Merkezi - Centro di Istruzione Professionale di Konya-Cumra (Turchia), della durata di 3 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica, sotto forma di prova attitudinale, volta a colmare la carenza formativa riscontrata relativamente all'accon-

ciatura da donna, poiché il titolo posseduto appare «titolo di conclusione di apprendistato e solo per uomo», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;
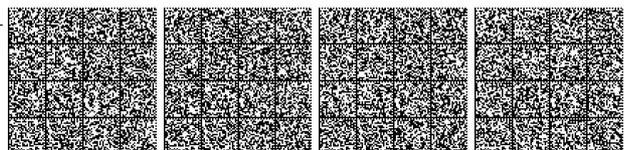
Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benenssere e Confartigianato;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 90063 del 12 maggio 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Durmuş Ali Ergun, cittadino turco, nato a Cumra (Turchia) in data 22 febbraio 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, subordinatamente all'applicazione della misura compensativa «prova attitudinale» volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso Regione Emilia Romagna, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) *Esame pratico*

Prova	Descrizione
1) taglio moda maschile e femminile	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2) tecniche di acconciatura	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3) trattamento chimico - cosmetologico	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

B) *colloquio*

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro

postazione lavoro sicura

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

11A08986

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Fischer Helwig, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
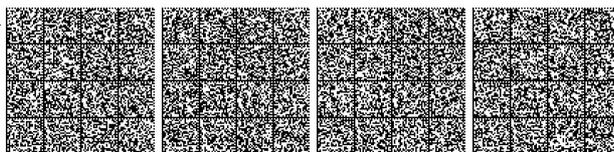
Vista la domanda del sig. Fischer Helwig, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo denominato «Energieelektroniker Anlagentechnik» (Qualifica Tecnico Elettronico dell'energia - Tecnico degli impianti) rilasciato nel 1992 dalla «Industrie und Handelskammer» (Camera del Commercio e dell'Industria) di Kassel (Germania) a seguito di formazione effettuata presso la Oskar Von Miller Schule di Kassel, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata in Germania ed in Italia per oltre cinque anni in imprese abilitate con la qualifica di manutentore specializzato per ispezione, manutenzione e schermaggio per gli impianti elettrici ed elettronici, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 37/2008 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti ;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Fischer Helwig, cittadino tedesco, nato a Ziegenhain (Germania) il 7 settembre 1964 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Germania ed in Italia in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09044

DECRETO 1° luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Regina Dimitrova, del titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig.ra Regina DIMITROVA, cittadina lituana, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'Attestato di Maestro Artigiano nel mestiere di Acconciatore rilasciato nel 2003 dalla Camera Nazionale dell'Artigianato di Sofia (Bulgaria) per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Considerato che l'interessata ha documentato l'effettuazione nel 1998 di un corso teorico-pratico per acconciatore presso la ditta "Stilista Kapanov" di Sofia della durata di 300 ore nonché il possesso di esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice dipendente per complessivi anni 8 di servizio in Bulgaria e per circa 3 anni in Italia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, come successivamente confermato dall'Autorità competente bulgara, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Regina DIMITROVA, cittadina lituana, nata a Vilnius (Lituania) in data 18 gennaio 1958, è riconosciuto il titolo di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10117

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2011.

Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi a pagamento (Diritti ed obblighi delle parti).

IL GOVERNATORE

L'articolo 31 del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 - che recepisce in Italia la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento - rimette alla Banca d'Italia l'emanazione di misure di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto, riguardanti diritti ed obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento.

Alla luce di detta previsione, l'accluso provvedimento, che tiene conto anche delle osservazioni formulate nell'ambito di un'apposita procedura di consultazione pubblica, fornisce indicazioni a contenuto vincolante per i prestatori e per gli utilizzatori di servizi di pagamento: dal comportamento di entrambi dipende infatti il conseguimento delle finalità di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, di sicurezza ed efficienza dei servizi, di tutela degli utilizzatori alle quali è indirizzata la normativa.

La realizzazione di detti obiettivi, propri delle competenze esercitate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario e nell'ambito dell'Eurosistema, è legata anche al corretto funzionamento delle piattaforme tecniche, delle procedure e delle regole interne al sistema dei pagamenti. Per questo motivo, le norme del Titolo II del decreto e le relative disposizioni di attuazione costituiscono un vincolo anche per i gestori di circuiti di pagamento nonché per i fornitori di servizi di supporto alla prestazione di servizi di pagamento.

Il Provvedimento è articolato in sette Sezioni che seguono l'*iter* dispositivo definito dalla normativa primaria e dettano norme riguardanti l'ambito di applicazione della disciplina, le spese, l'autorizzazione e l'esecuzione delle operazioni nonché la responsabilità delle parti di un'operazione di pagamento, oltre a disposizioni transitorie finali.

Al provvedimento è allegato il documento «Tipologie di strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza»: i prestatori di servizi di pagamento che decidano di osservare i requisiti di sicurezza ivi indicati possono chiedere alla Banca d'Italia che i relativi strumenti siano inclusi in una lista pubblica. Al fine di incentivare il ricorso a modalità di pagamento connotate da elevati profili di affidabilità, in caso di utilizzo indebito degli strumenti inclusi nella lista pubblica la clientela può giovarsi di forme di responsabilità attenuata.

L'accluso provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.bancaditalia.it; al fine di assicurare ai prestatori di servizi di pagamento un congruo periodo di tempo per la realizzazione dei necessari adeguamenti organizzativi e tecnici, esso entrerà in vigore il 1° ottobre 2011.

Roma, 5 luglio 2011

Il Governatore: DRAGHI

Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)

Luglio 2011

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

1. Premessa

Il presente Provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 11/2010 (di seguito "Decreto") - di recepimento della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD) - reca misure attuative delle norme del Titolo II del Decreto medesimo, relativo ai diritti e gli obblighi delle parti di un'operazione di pagamento, entrate in vigore il 1° marzo 2010. Le disposizioni contenute nel presente Provvedimento forniscono quindi indicazioni a contenuto vincolante a cui prestatori e utilizzatori di servizi di pagamento devono attenersi nell'applicazione delle norme contenute nel richiamato Titolo II.

Il documento è articolato in sette Sezioni riguardanti l'ambito di applicazione della disciplina, le spese, l'autorizzazione e l'esecuzione delle operazioni nonché la responsabilità delle parti di un'operazione di pagamento, oltre a disposizioni transitorie finali.

Le disposizioni si rivolgono sia ai prestatori di servizi di pagamento, così come definiti dall'articolo 1, lett. g), del Decreto, sia agli utilizzatori di servizi di pagamento: il conseguimento delle finalità di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, di sicurezza ed efficienza dei servizi, di tutela degli utilizzatori alle quali è indirizzata la normativa dipende infatti dal comportamento diligente di entrambe le parti di un contratto per la prestazione dei servizi in questione.

La rilevanza per la Funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti delle disposizioni del Titolo II del Decreto – confermata dal richiamo operato dall'art. 31 dello stesso Decreto all'art. 146 del Testo Unico Bancario – si basa sull'importanza dell'affidabilità e dell'efficienza dei servizi offerti agli utilizzatori finali per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nel suo complesso. Tali obiettivi non dipendono, tuttavia, solo dai corretti comportamenti dei prestatori e degli utilizzatori – così come disciplinati dalle norme dettate dal Decreto in materia di diritti e obblighi delle parti - ma anche dal corretto funzionamento delle piattaforme tecniche, delle procedure e delle regole interne al sistema dei pagamenti su cui la Sorveglianza esplica la sua azione di controllo.

Per quanto precede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146 del Testo Unico Bancario, le norme del Titolo II del Decreto e le relative disposizioni di attuazione costituiscono un vincolo anche per i gestori di circuiti di pagamento nonché per i fornitori di servizi di supporto alla prestazione di servizi di pagamento che, nell'esercizio di tali attività, debbono mettere i prestatori di servizi di pagamento in condizione di osservare le vigenti disposizioni dettate in materia.

2. Definizioni

Ai fini del presente Provvedimento si definiscono[1]:

a) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;

b) "area unica dei pagamenti in euro (SEPA)": l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;

c) "ATM" (Automated teller machine): apparecchiatura automatica per l'effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc.;

d) "autenticazione": una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare il legittimo utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;

e) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario finale dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;

f) "circuito di pagamento": insieme di regole, procedure e infrastrutture che consentono l'accettazione e l'utilizzo di uno strumento di pagamento;

g) "consumatore": nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal Decreto, la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

h) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento. Rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento, nonché il conto sul quale vengono addebitate e accreditate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta di debito o di credito;

i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;

j) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;

k) "Decreto": il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

l) "Eurosistema": il sistema di banche centrali dell'area dell'euro responsabile dell'attuazione della politica monetaria unica. Esso comprende la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) dei Paesi dell'Unione europea che hanno adottato l'euro quale valuta nazionale;

[1] In questa sede vengono mutuate le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto corredate, ove del caso, di riferimenti esplicativi.
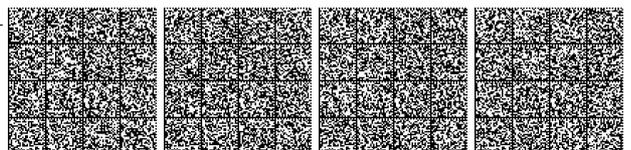
m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter)*, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

n) "gestore di un circuito di pagamento": il soggetto che definisce le regole di funzionamento e di partecipazione a un circuito di pagamento e che è responsabile del suo funzionamento;

o) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;

p) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;

q) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003[2], vigente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera *b)*, della direttiva 2007/64/CE;

r) "moneta elettronica": valore monetario così come definito dall'art. 1, comma 2, lett. *h-ter*, del TUB;

s) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;

t) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;

u) "overlay services": servizi che consentono l'esecuzione di pagamenti in ambiente internet attraverso l'interposizione - tra prestatore di servizi di pagamento e utilizzatore - di un soggetto attraverso l'utilizzo dei codici di autenticazione dell'utilizzatore;

v) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;

w) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, uffici postali, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;

---

[2] Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124/39 del 20.05.2003.
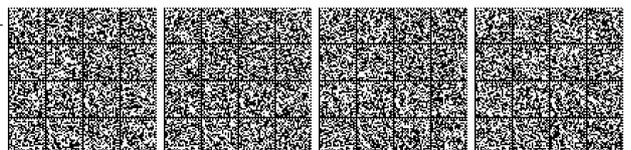
x) “rimessa di denaro”: servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. Tali fondi possono essere ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;

y) “servizi di infrastruttura”: servizi tecnici, inclusi quelli di rete, di supporto alla prestazione di servizi di pagamento;

z) “servizi di pagamento”: le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
   - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
   - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
   - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
   - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
   - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
   - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;

aa)“sistema di pagamento” o “sistema di scambio, di compensazione e di regolamento”: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

bb) “strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
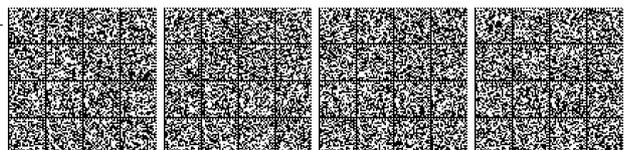
cc) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
dd) “utilizzatore di servizi di pagamento” o “utilizzatore”: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

3. Comunicazioni e informazioni agli utilizzatori di servizi di pagamento

Sia nella fase genetica sia in quella dell’esecuzione di un’operazione di pagamento può emergere l’esigenza per il prestatore di servizi di pagamento di comunicare in modo tempestivo ed efficace con la propria clientela, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività di pagamento. I casi in cui ciò costituisce un obbligo sono individuati dal Decreto e dalle presenti disposizioni.

L’individuazione del mezzo di comunicazione o della modalità di informazione più adatti allo scopo specifico della comunicazione o informazione e alle esigenze di tutela degli interessi dell’utilizzatore di servizi di pagamento nel caso concreto è rimessa alla valutazione del singolo prestatore di servizi di pagamento nel rispetto della vigente normativa di trasparenza.

SEZIONE II

Ambito di applicazione

Le disposizioni del Titolo II del Decreto si applicano a tutti i prestatori di servizi di pagamento per l'attività svolta nel territorio della Repubblica in quanto ivi insediati o in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo e che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo. L'articolo 23 del Decreto, relativo all'applicazione della data valuta e alla disponibilità delle somme trasferite, si applica anche al caso in cui solo il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o solo quello del beneficiario sia insediato nello Spazio Economico Europeo.

I servizi di pagamento ai quali si riferiscono le presenti disposizioni sono quelli elencati dall'art. 1, lettera *b)*, del Decreto, nonché l'emissione e l'utilizzo di moneta elettronica e i servizi di pagamento ad iniziativa del beneficiario eseguiti da un pagatore anche in assenza di un conto (servizi di incasso).

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del Decreto le operazioni in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato Membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo a valere su un conto del pagatore denominato in una diversa divisa. Resta ferma, in tal caso, l'applicazione dell'art. 15, comma 2, del Decreto per la determinazione del momento di ricezione dell'ordine di pagamento e di messa a disposizione dei fondi oggetto del trasferimento da parte del pagatore al rispettivo prestatore di servizi di pagamento; tale momento coincide con quello di completamento dell'operazione di conversione valutaria.

Non rientrano nell'ambito di applicazione le attività elencate nell'art. 2, comma 2, del Decreto.

Nei paragrafi che seguono vengono fornite indicazioni sul contenuto di alcuni servizi di pagamento tenendo anche conto di indicazioni fornite dal "Comitato dei pagamenti" costituito presso la Commissione europea ai sensi dell'art. 85 della PSD.

1. Fonti normative:

Artt. 1, 2 e 4 del Decreto; articolo 114-*octies*, comma 1, lettere a) e b) del TUB.

2. Ambito di applicazione oggettivo

2.1 Servizi di pagamento:

- Servizi di pagamento - Ai fini della presente disciplina si definiscono servizi di pagamento i servizi individuati dal combinato disposto:

- dell'art. 1 del Decreto, che alla lettera *b)* fornisce un elenco dettagliato delle attività;

- dell'art. 2 del Decreto, che al primo comma individua la valuta nella quale devono essere espressi i pagamenti e al 2° comma indica le attività che non costituiscono servizi di pagamento ai sensi del Decreto medesimo.

Con riferimento ai servizi disciplinati dal Decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:

– Deposito di contante su un conto di pagamento:

consiste nel versamento di contante su un conto e comprende il servizio di "cassa continua", ossia di deposito di contante su un conto di pagamento eseguito presso uno sportello automatico. Ai fini del rispetto dei tempi di disponibilità delle somme versate di cui all'articolo 22 del Decreto, per tale ultimo servizio il versamento si intende effettuato dal cliente nel momento in cui il contante versato viene ritirato presso lo sportello automatico e le attività di controllo e contazione sono espletate dal prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto ad informare l'utilizzatore sui tempi di esecuzione del servizio di cassa continua. Le attività di verifica e contazione devono essere completate entro la giornata operativa successiva al ritiro del contante.

- Carte di pagamento:

nell'ambito della definizione di servizi di pagamento prevista dal Decreto, il riferimento alle carte di pagamento deve intendersi operato alle carte di credito – che consentono l'effettuazione di transazioni e/o prelievi con regolamento successivo - e alle carte di debito, che consentono transazioni e/o prelievi con contestuale impegno dei fondi disponibili sul conto di pagamento.

Non è inclusa nella definizione di servizi di pagamento contenuta nel Decreto la moneta elettronica. Caratteristiche specifiche degli strumenti di moneta elettronica sono le seguenti:

1. consentono utilizzi esclusivamente nei limiti delle somme trasformate in moneta elettronica;
2. possono essere emessi in forma anonima con i limiti e le caratteristiche previsti dalla legislazione vigente.

L'emissione di moneta elettronica e i servizi ad essa connessi sono comunque assoggettati alle disposizioni di cui agli articoli 3 e ss. del Titolo II del Decreto e di quelle del presente provvedimento.

- Acquisizione di strumenti di pagamento

Viene annoverata tra i servizi di pagamento l'attività di "acquisizione" di strumenti di pagamento (art. 1, comma 1, lett. b) n. 5) che consiste nella stipula di apposito contratto per il convenzionamento di soggetti (ad esempio, esercizi commerciali) con lo scopo di abilitarli all'accettazione di uno strumento di pagamento secondo le regole del circuito di riferimento accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finanziari (c.d. acquiring). La mera gestione di terminali non costituisce servizio di acquiring; tuttavia, data la loro importanza per l'accettazione di uno strumento di pagamento, ai sensi dell'articolo 146, comma 2 del TUB, i soggetti che forniscono e gestiscono i terminali assicurano che i propri servizi consentano ai prestatori di servizi di pagamento la piena conformità alle disposizioni del Decreto e del presente Provvedimento.

- Rimesse di denaro

Il servizio di rimessa di denaro si configura come un incasso e trasferimento di fondi senza utilizzo di conti di pagamento. Rientra nella fattispecie l'ipotesi del coinvolgimento di un unico prestatore di servizi di pagamento che, eventualmente attraverso la propria rete di agenti, incassa il denaro dal pagatore e lo detiene per conto del beneficiario. I servizi di rimessa vengono usualmente iniziati e conclusi con denaro contante (c.d. "cash in/cash out"). Resta ferma la possibilità per l'ordinante di fornire la provvista per la successiva esecuzione del servizio di rimessa attingendo i fondi da un conto di pagamento. Parimenti, in alternativa al ritiro dei fondi in contante, il beneficiario può chiederne l'accredito su un conto di pagamento successivamente alla conclusione dell'operazione di rimessa.

– Pagamenti eseguiti tramite operatore di telecomunicazione, digitale o informatico

Costituiscono servizi di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), n. 7) i pagamenti effettuati mediante dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico;

b) il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazione o digitale o informatica al quale è riconducibile la gestione del dispositivo di cui alla lett. a);

c) l'operatore agisca esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di cui al citato n. 7) i servizi di pagamento via telefono cellulare (mobile payment) gestiti da operatore di telecomunicazione per l'acquisto di beni o servizi, anche di natura fisica, presso punti di accettazione convenzionati.

La compresenza delle condizioni descritte caratterizza i servizi di pagamento sub n. 7 rispetto agli altri servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 3 e 4, per l'esecuzione dei quali il ricorso a dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici rappresenta solo una delle possibili modalità di colloquio tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento (ad es. esecuzione di ordini di pagamento attraverso internet banking)[3].

2.1.1 Operazioni di pagamento

I servizi di pagamento sono strumentali all'esecuzione di operazioni di pagamento. Queste ultime rappresentano trasferimenti di fondi disposti su iniziativa del pagatore o del beneficiario. Ne consegue che, ove non esplicitamente compreso nell'ambito di applicazione negativo del decreto ai

[3] Sui servizi di pagamento gestiti dagli operatori di telecomunicazione, digitali o informatici v. anche infra par. 2.2.10.
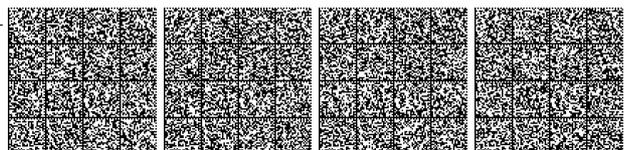
sensi dell'articolo 2, comma 2, qualsiasi trasferimento di fondi è riconducibile alla definizione di operazione di pagamento.

2.1.2 Operazioni di pagamento complesse

Vi sono operazioni di pagamento che risultano dal collegamento tra più servizi di pagamento o tra servizi di pagamento e altre operazioni ad essi contigue. In tali ipotesi si è in presenza di operazioni di pagamento complesse. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto e del presente provvedimento, ciascun segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve essere considerato separatamente.

A titolo esemplificativo:

1. nel caso in cui si paghi il saldo mensile di una carta di credito con addebito diretto su un conto di pagamento, si ha una combinazione tra due servizi di pagamento: l'emissione (e la gestione degli utilizzi) di una carta di credito e un trasferimento di fondi tramite addebito diretto su conto di pagamento. In questo caso vi sono due rapporti contrattuali tra l'utilizzatore e: i) l'emittente la carta di credito; ii) il prestatore di servizi di pagamento che gestisce il conto su cui viene eseguito l'addebito diretto (l'emittente e quest'ultimo prestatore possono coincidere). Il disconoscimento di operazioni effettuate con la carta di credito andrà quindi sottoposto all'emittente della carta medesima e non al prestatore di servizi di pagamento che gestisce il conto di addebito; l'opposizione all'operazione di addebito sul conto, nel rispetto dei requisiti fissati dal Decreto agli artt. 13 e 14 e dalla Sezione IV del presente Provvedimento, andrà eccepita al prestatore di servizi di pagamento che gestisce il conto medesimo;
2. altra ipotesi di operazione complessa è quella che si realizza nel caso di pagamento di bollette o di altre fatture commerciali effettuato presso un soggetto incaricato della riscossione dal creditore/beneficiario. La prima fase di questa operazione è rappresentata dalla consegna dei fondi da parte del pagatore al soggetto incaricato: ove con detta consegna il pagatore venga liberato dall'obbligazione sottostante nei confronti del creditore, si è in presenza di un "pagamento" con effetto solutorio (e non quindi di un "ordine di pagamento") a cui non si applicano i presidi di cui al Titolo II del Decreto. La seconda fase dell'operazione è rappresentata dal trasferimento della somma dal soggetto incaricato al creditore/beneficiario: detto trasferimento può costituire un servizio di pagamento ai sensi del Decreto e richiedere, quindi, l'intervento di un prestatore abilitato. Nel caso descritto si ha quindi una combinazione tra servizi di pagamento (il trasferimento di fondi disposto dall'incaricato alla riscossione al creditore) e operazioni contigue (pagamento liberatorio da parte del debitore al soggetto incaricato della riscossione).

2.2 Attività che non costituiscono servizi di pagamento ai sensi del Decreto.

L'art. 2, comma 2, fornisce un dettagliato elenco di attività escluse dall'ambito di applicazione del Decreto. L'individuazione in concreto di tali attività deve essere effettuata, ove del caso, tenendo conto delle disposizioni che seguono.
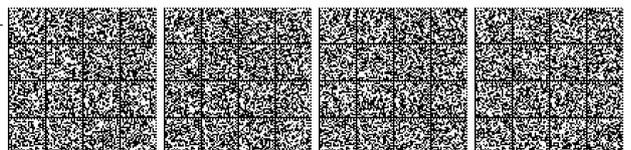
2.2.1 Servizi che non sono prestati agli utilizzatori.

In via generale, le norme del Decreto non si applicano ai servizi di pagamento che non prevedono un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento e utilizzatore finale. Sono pertanto esclusi:

- i pagamenti tra prestatori di servizi di pagamento o tra questi e i loro agenti;
- i pagamenti effettuati all'interno di un sistema di pagamento o di regolamento titoli tra partecipanti al sistema di pagamento o di regolamento titoli e controparti centrali, agenti di regolamento, stanze di compensazione o banche centrali;
- i servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento ad altri prestatori senza intrattenere un rapporto contrattuale con la clientela di questi ultimi (ad esempio, mera gestione di sportelli ATM senza rapporto con gli utilizzatori che prelevano o versano contante);
- i servizi di infrastruttura, che sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto a condizione che i relativi fornitori non entrino mai in possesso dei fondi che vengono trasferiti, ma si limitino a prestare servizi di supporto all'esecuzione dell'operazione di pagamento. Resta fermo l'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento di accertarsi, nella scelta del fornitore, che i servizi di infrastruttura consentano il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto e dal presente Provvedimento; a tal fine, la ripartizione di responsabilità tra il prestatore di servizi di infrastruttura e il prestatore di servizi di pagamento è chiaramente disciplinata dal contratto stipulato da tali soggetti.

2.2.2 Cash-Pooling

Non costituisce servizio di pagamento ai sensi del Decreto la gestione della liquidità relativa a rapporti reciproci tra imprese commerciali e/o finanziarie appartenenti al medesimo gruppo (cd. cash-pooling) da parte di un soggetto che si interpone nei rapporti infragruppo per la mera ottimizzazione della gestione delle relative disponibilità finanziarie. L'esenzione presuppone che la suddetta gestione sia limitata all'interno del gruppo e non investa l'esecuzione di trasferimenti di fondi per conto di società del medesimo gruppo da e verso soggetti allo stesso esterni.

2.2.3 Trasporto di contante

Il trasporto di contante, compresi la raccolta, il trattamento e la consegna, non costituisce servizio di pagamento. L'esenzione a favore della società di trasporto opera anche quando una fase dello stesso trasporto di contante è effettuata attraverso un'operazione di trasferimento di fondi per realizzare il quale la società che offre il servizio si avvale, in veste di utilizzatore, di un prestatore di servizi di pagamento. La suddetta operazione di
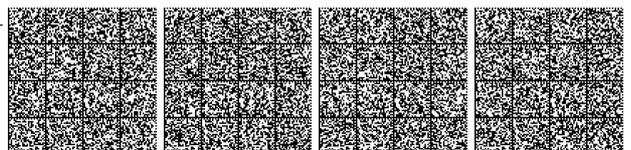
trasferimento di fondi costituisce un servizio di pagamento a cui si applica la disciplina del Decreto e del presente Provvedimento.

2.2.4 Modulistica contrattuale

La mera distribuzione di modulistica contrattuale relativa alla prestazione di servizi di pagamento non è attività riservata ai sensi del Decreto. Restano comunque fermi tutti gli obblighi previsti in materia di offerta fuori sede di prodotti bancari e finanziari.

2.2.5 "Cash-back"

Non costituisce attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi del Decreto il c.d. "cash-back" che consiste nell'attività con cui il venditore di un bene o di un servizio - ricevuto dall'utilizzatore un pagamento eseguito con una carta di pagamento o con moneta elettronica per un importo superiore al prezzo dovuto - restituisce all'utilizzatore medesimo una somma in contanti corrispondente alla differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.

2.2.6 Strumenti a spendibilità limitata

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. m), sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto i servizi[4] basati su strumenti di pagamento che possono essere utilizzati esclusivamente:

a) per l'acquisto di beni o servizi presso l'emittente[5];
b) sulla base di un accordo commerciale con l'emittente: b.1) per l'acquisto di beni o servizi all'interno di una rete limitata di esercenti; b.2) per l'acquisto di una gamma limitata di beni o servizi.

Con riferimento alla ipotesi di cui alla lettera a), rientrano nella fattispecie gli strumenti di pagamento spendibili presso singoli emittenti all'interno dei propri punti vendita. Più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, anche se utilizzano marchi diversi, sono riconducibili alla nozione di "singolo emittente" purché l'appartenenza al medesimo gruppo societario sia resa nota al pubblico. In particolare, la carta spendibile presso i punti vendita dovrà elencare i marchi riconducibili al medesimo gruppo societario.

Relativamente alle ipotesi di cui alla lett. b), la direttiva e il Decreto non predeterminano in via generale il concetto di "limitatezza" della rete di accettazione ovvero della gamma di beni e servizi acquistabili. Alla luce delle indicazioni della Commissione Europea - nonché di elementi interpretativi ricavabili dalla direttiva 2009/110/CE sugli Istituti di moneta elettronica,

[4] Rientra fra tali servizi l'attività di "acquisizione" di strumenti di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) n. 5 del Decreto.
[5] E' equiparato all'emittente il soggetto interamente controllato dall'emittente o interamente controllante l'emittente stesso o una sua consorella.
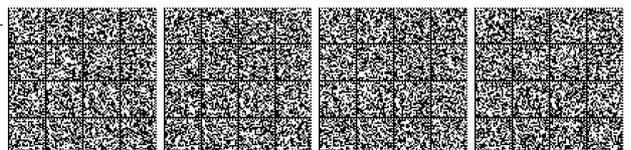
contenente analoga esenzione (v. in particolare il considerando n. 5) - si formulano le seguenti indicazioni.

L'esclusione opera in forza della spendibilità limitata dello strumento di pagamento presso determinati esercenti o con riferimento a determinati beni o servizi e non della sua utilizzabilità in un'area geograficamente limitata. In presenza di uno dei presupposti richiamati dalla norma, l'esclusione deve intendersi operante anche nel caso in cui l'emissione, sulla base di un accordo commerciale, sia stata affidata a soggetti terzi rispetto ai fornitori dei beni o dei servizi[6].

Rientrano nella fattispecie sub lettera b.1) - e sono pertanto da considerare oggetto dell'esenzione - gli strumenti di pagamento spendibili presso catene di esercizi commerciali (ad esempio "carte fedeltà" o similari), indipendentemente dall'estensione della catena stessa e dalla natura giuridica del rapporto tra i singoli punti vendita e la "casa madre", purché: (i) si tratti di entità legate da accordi di natura commerciale che prevedano l'utilizzo di un medesimo marchio che renda pienamente riconoscibile dal pubblico l'esistenza di una relazione giuridicamente rilevante tra la "casa madre" e i punti di accettazione degli strumenti di pagamento emessi; e (ii) il suddetto marchio sia utilizzato dai punti vendita e sia presente sulla carta spendibile presso gli stessi. Rientrano nella fattispecie le carte spendibili presso esercizi commerciali in franchising nonché le carte spendibili presso gli esercizi di un medesimo centro commerciale. A meno che non ricorra l'esenzione di cui alla lettera b.2), i casi in cui due o più catene commerciali si accordino per accettare reciprocamente le carte di ciascuna catena non rientrano nell'esenzione. Nei casi dubbi, resta ferma la possibilità di una valutazione caso per caso[7].

L'esenzione di cui alla lettera b.2) ricorre quando l'ambito di spendibilità sia effettivamente circoscritto a una predeterminata lista di beni o servizi funzionalmente collegati (è il caso, ad esempio, delle c.d. carte "trasporti", "parcheggio", "cinema", "musei", dei buoni pasto, ecc.). Atteso che i criteri di esenzione sono alternativi e non cumulativi, l'esenzione ricorre, in presenza di queste caratteristiche, anche quando la spendita dello strumento può essere effettuata presso soggetti diversi, non appartenenti alla medesima catena commerciale.

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esenzione deve essere nuovamente effettuata ogni qualvolta le caratteristiche di spendibilità dello strumento vengono modificate.

---

[6] Con riferimento alle carte di pagamento, tale esclusione determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti il funzionamento dell'Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari (c.d. "Centrale d'Allarme Interbancaria" – CAI) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi della Legge 205/99.

[7] A titolo esemplificativo, mentre rientrano nella fattispecie sub lettera a) le c.d. "carte carburante", emesse da una determinata compagnia petrolifera per l'acquisto del carburante e di prodotti o servizi simili o connessi (cambio olio, gomme etc.) presso la propria rete distributiva, possono essere invece ricondotte alla fattispecie sub lettera b.1) le carte della specie che consentono anche acquisti di altro tipo di beni e servizi presso esercizi comunque collegati alla società petrolifera stessa, per via dell'utilizzo dello stesso marchio o perché operanti all'interno delle stazioni di servizio della compagnia medesima.
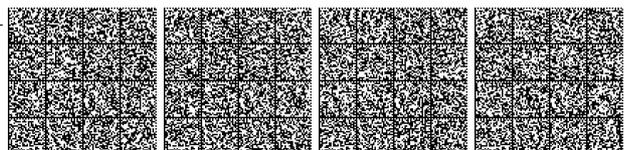
Quale criterio generale per la corretta individuazione del perimetro della deroga va inoltre considerato che non possono beneficiare di esenzione - rientrando pertanto nell'ambito di applicazione della normativa – gli strumenti spendibili presso una lista di esercenti convenzionati (si pensi al caso del convenzionamento di una pluralità di commercianti promosso dall'emittente e potenzialmente aperto alla libera adesione di chi abbia interesse), poiché in tal caso l'estensione soggettiva della rete di accettazione non è determinabile ex ante ed è quindi potenzialmente illimitata: rientrano in questa tipologia, ad esempio, strumenti come le "carte regalo" che possono essere spese presso più punti vendita di svariata natura, oppure le c.d. "city card", genericamente aperte all'utilizzo presso più esercizi all'interno di una stessa città.

Il formato e la funzione degli strumenti a spendibilità limitata sono spesso uguali o molto simili a quelli degli strumenti di pagamento a spendibilità generalizzata; solo per gli utilizzatori di questi ultimi, tuttavia, operano le tutele e i diritti previsti dal decreto. E' quindi necessario che lo strumento a spendibilità limitata rechi la dicitura "strumento privativo" o altra dicitura idonea a indicarne univocamente la funzione di strumento a spendibilità limitata.

L'esclusione dall'ambito di applicazione del Decreto e delle presenti disposizioni non opera con riguardo alle operazioni di pagamento con le quali vengono regolati i flussi finanziari connessi con la gestione e il funzionamento degli strumenti a spendibilità limitata. A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di applicazione in parola l'addebito diretto con il quale viene pagato il saldo di una carta di credito a spendibilità limitata ovvero il bonifico con il quale viene caricata una carta prepagata a spendibilità limitata.

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e, ove applicabile, di credito al consumo qualora all'emissione di strumenti a spendibilità limitata sia connessa l'erogazione di finanziamenti.

2.2.7 Operazioni con finalità di investimento

L'articolo 2 del Decreto alla lett. i) esclude dall'ambito di applicazione le operazioni che perseguono finalità di investimento invece che di pagamento. Tra queste si richiamano a titolo esemplificativo:

- i rimborsi relativi a quote o azioni di OICR;
- i conferimenti e i rimborsi anche parziali effettuati nell'ambito del servizio di gestione di portafogli;
- le operazioni di pagamento connesse alla "sottoscrizione" o allo switch di quote o azioni di OICR;
- le operazioni collegate all'amministrazione di fondi pensione;
- le operazioni connesse alla gestione di prodotti assicurativi, quando perseguano finalità di investimento.

2.2.8 Operazioni di cambio valuta

Le operazioni di cambio valuta si distinguono dalle operazioni di pagamento in cui l'ordine di pagamento è espresso in una valuta diversa da quella dei fondi messi a disposizione del beneficiario. Esse si contraddistinguono per la finalità prevalente di cambiare la valuta in cui è espressa una determinata

somma di denaro e per l'assenza di una finalità di pagamento. Per tali ragioni sono escluse dall'ambito di applicazione del Decreto e delle presenti disposizioni:

1. le operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
2. i contratti di compravendita a termine di divisa estera, il cui oggetto è la consegna reciproca tra le parti delle divise e non il pagamento di differenziali;
3. i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over").

2.2.9 Pagamenti eseguiti tramite operatore di telecomunicazione, digitale o informatico

I servizi di pagamento gestiti dagli operatori di telecomunicazione, digitali o informatici sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto al ricorrere di tutte le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. n), del Decreto[8]. In particolare, è necessario che:

a) le operazioni di pagamento siano riferibili all'acquisto di beni o servizi digitali;

b) l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico non agisca quale mero intermediario del pagamento tra l'utilizzatore e il fornitore di beni e servizi ma apporti a questi ultimi un valore aggiunto (es. funzioni di accesso, ricerca o distribuzione) in assenza del quale non sarebbe possibile usufruire del bene con le medesime modalità;

c) la consegna o l'utilizzo dei beni e servizi in questione siano effettuati tramite il dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico gestito dall'operatore[9].

Con riferimento al requisito di cui alla lett. a), il bene o il servizio è qualificabile come digitale se esso non è in alcun modo utilizzabile per l'ottenimento di beni o servizi nel mondo fisico: a titolo esemplificativo, non rientra nella fattispecie in esame un titolo di legittimazione elettronico abilitativo all'ottenimento di diversi beni o servizi (es. di trasporto).

Con riferimento al requisito di cui alla lett. b), il valore aggiunto apportato dall'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico deve assumere un ruolo essenziale, tale che senza di esso non sarebbe stato possibile fruire del bene o del servizio ovvero lo sarebbe stato con modalità affatto diverse (es.

[8] Sulla ratio di tale esclusione e dei suoi presupposti cfr. considerando nn. 6 delle direttive 2007/64/CE e 2009/110/CE.

[9] Un esempio di esenzione è rappresentato dai pagamenti effettuati all'operatore della rete di telecomunicazioni per l'acquisto di contenuti multimediali che possono essere scaricati sul telefono cellulare o su altro dispositivo dell'acquirente (es. smartphone, decoder, tablet PC) nell'ambito dei servizi di trasmissione dati offerti dall'operatore medesimo.
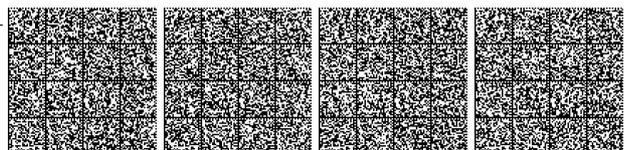
fornitura di codici di accesso con memorizzazione dell'autorizzazione accordata per i successivi utilizzi)[10].

Con riferimento al requisito di cui alla lett. c), l'esenzione opera se la fruizione o la consegna del bene o servizio digitale avviene su un dispositivo oppure tramite un servizio di trasmissione dati riconducibile allo stesso operatore; tale condizione non esclude tuttavia la possibilità che il contenuto digitale, successivamente alla consegna (es. in caso di download), venga fruito su altri dispositivi.

Resta ferma, anche nei casi di deroga, la competenza della Banca d'Italia per l'esercizio della funzione di cui all'art. 146 del TUB.

3. Ambito di applicazione soggettivo

3.1 Prestatori di servizi di pagamento

Il Titolo II del Decreto contiene le norme che disciplinano le modalità con cui deve essere esercitata la prestazione di servizi di pagamento (cc.dd. conduct-of-business rules).

Esse si applicano a tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento elencate nel Decreto quando offrono servizi di pagamento in Italia:

- banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste Italiane S.p.A.;
- Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali qualora non agiscano in veste di autorità monetarie e prestino servizi di pagamento in Italia;
- qualsiasi altra amministrazione statale, regionale e locale che offra servizi di pagamento non agendo in veste di autorità pubblica.

3.2 Utilizzatori di servizi di pagamento

Il Titolo II del Decreto distingue tre categorie di utilizzatori di servizi di pagamento: i consumatori, le micro-imprese e gli utilizzatori che non sono consumatori. Mentre le prime due categorie sono individuate dal diritto comunitario, l'ultima deve essere costruita per differenza rispetto alle prime due e comprende, ad esempio, le imprese, le amministrazioni e gli enti pubblici, i professionisti. Ove i professionisti presentino caratteristiche di fatturato e numero di dipendenti analoghi alle micro-imprese, essi possono chiedere di essere equiparati a queste ultime.

L'individuazione delle caratteristiche delle tre diverse categorie è particolarmente rilevante ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Titolo II che possono essere derogate per accordo tra le parti quando l'utilizzatore dei servizi di pagamento non è un consumatore.

[10] Il ruolo essenziale dell'operatore può essere comprovato dalla circostanza che esso assume una responsabilità diretta nei confronti della clientela per la corretta consegna o fruizione del bene o servizio digitale.

Si tratta, in particolare, delle norme che riconoscono diritti all'utilizzatore e responsabilità in capo al prestatore di servizi di pagamento.

Le norme derogabili, anche solo in parte, sono:

1. il principio di gratuità dell'esercizio dei diritti riconosciuti dal Titolo II del Decreto e, quando applicabili, di proporzionalità delle spese rispetto ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento (articolo 3, comma 1);
2. la revocabilità del consenso (articolo 5, comma 4);
3. l'onere della prova di autenticazione ed esecuzione in capo al prestatore di servizi di pagamento (articolo 10);
4. le responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per utilizzi non autorizzati di strumenti di pagamento (articolo 12);
5. il diritto dell'utilizzatore ad ottenere il rimborso di alcuni tipi di operazioni (articoli 13 e 14);
6. l'irrevocabilità degli ordini di pagamento (articolo 17);
7. la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per la mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento (articolo 25). La responsabilità opera pienamente e a prescindere dalla deroga pattizia nel caso di dolo o colpa grave del prestatore di servizi di pagamento.

Le micro-imprese sono equiparate ai consumatori e godono delle forme di tutela più intense previste dal Decreto; tuttavia, al fine di non escludere per tale categoria di utilizzatori la possibilità di utilizzare servizi di pagamento particolarmente efficienti e efficaci (quali ad esempio i servizi di addebito RID veloci), è ammessa comunque, come per le imprese di più grande dimensione, la possibilità di rinunciare ai diritti di cui agli articoli 13, 14 e 17, comma 3, del Decreto (rimborsi e irrevocabilità).

Tenuto conto dello specifico regime applicabile alle diverse categorie di utilizzatori di servizi di pagamento – con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettere b) e c) del Decreto - i prestatori di servizi di pagamento, nell'ambito delle procedure previste dalla Sezione XI, paragrafo 2 del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni[11], sono tenuti ad adottare le soluzioni organizzative e tecnico procedurali adeguate a gestire le operazioni relative alle diverse categorie di utilizzatori in conformità con le disposizioni del Decreto e del presente Provvedimento.

4. **Micropagamenti**

Per gli strumenti di pagamento dedicati ai micropagamenti è previsto un regime particolare. Tali strumenti sono individuati in quelli che impongono un

[11] "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).
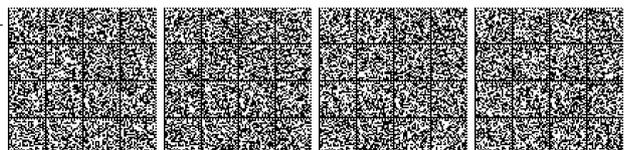
limite di importo alla singola spesa di 30 euro o che hanno un importo spendibile non superiore ai 150 euro (strumenti usa e getta) o che non possono in nessun momento essere avvalorati per un importo superiore ai 150 euro (strumenti ricaricabili).

Il Decreto consente alle parti ampie deroghe alla disciplina in materia di tutela dell'utilizzatore, al fine di renderla proporzionata alle esigenze di protezione effettivamente sussistenti contemperandole con quelle di maggiore economicità e agevole funzionamento proprie degli strumenti in questione.

Il legislatore riconosce innanzitutto la possibilità che detti strumenti non prevedano il blocco dell'utilizzo, in quanto trattasi di una funzionalità che presuppone la possibilità di comunicazione tra prestatore e utilizzatore di servizi di pagamento e si presenta quindi onerosa rispetto ai micropagamenti.

Il Decreto prevede inoltre una attenuazione delle responsabilità del prestatore per l'esecuzione di operazioni non autorizzate quando lo strumento è utilizzabile in forma anonima (rientrando in tale categoria gli strumenti che non prevedono l'identificazione del relativo titolare, segnatamente la moneta elettronica entro le soglie previste dal D.lgs. n. 231 del 2007) o non consente di dimostrare l'intervenuta autorizzazione da parte del titolare (ad esempio, non essendo previsto l'utilizzo di un PIN).

Il regime in deroga autorizza inoltre il prestatore di servizi di pagamento a non informare il cliente del rifiuto di eseguire il pagamento quando il rifiuto è evidente dal contesto in cui viene effettuato il pagamento (ad esempio nel caso di mancata esecuzione di un pagamento con carta su un terminale di accettazione) e prevede infine l'irrevocabilità dell'ordine di pagamento una volta che questo sia stato trasmesso al beneficiario o dopo che questo sia stato autorizzato ad avviare l'esecuzione del pagamento.
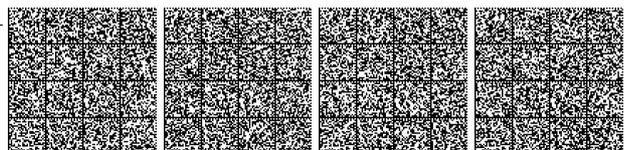
SEZIONE III
Spese

La direttiva sui servizi di pagamento e il relativo Decreto di recepimento fissano alcuni principi di fondo che incidono sui modelli di pricing dei servizi di pagamento favorendo quelli più efficienti ed affidabili.

Tali principi sono: la gratuità delle misure correttive e preventive di errori e inesattezze nell'esecuzione di operazioni di pagamento, la ripartizione delle spese tra le due parti (pagatore e beneficiario) del pagamento, il divieto di detrarre spese dall'importo trasferito, il divieto per il beneficiario di applicare un sovrapprezzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. surcharge) fatte salve le deroghe che la Banca d'Italia potrà stabilire con proprio regolamento, l'eliminazione di forme di tariffe implicite (ad esempio, la data valuta) che rendono opaco il mercato. Il Decreto mira così a rendere più trasparente e concorrenziale il mercato, agevolando l'utilizzatore non solo nella scelta del prestatore di servizi di pagamento che pratica le migliori condizioni di offerta ma anche in quella dello strumento o del servizio di pagamento che meglio risponde alle sue esigenze.

Il Decreto consente altresì l'utilizzo della leva tariffaria per disincentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento meno efficienti e affidabili. Da un lato impone il divieto del surcharge, dall'altro rimette alla Banca d'Italia l'individuazione di casi in cui sia possibile derogare al divieto. Tale facoltà non trova attuazione con il presente Provvedimento: il suo esercizio potrà essere disposto anche in connessione con la definizione di indicatori tesi a misurare il costo relativo di utilizzo di diversi strumenti di pagamento.

1. Fonti normative

Artt. 3, 18 e 23 del Decreto

2. Principi generali

2.1. Gratuità delle misure correttive e preventive

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad effettuare gratuitamente gli interventi volti a correggere o prevenire errori e inesattezze nell'esecuzione di operazioni di pagamento. Sono previste eccezioni tassative nei casi di:

- giustificato rifiuto ad eseguire un ordine di pagamento (v. Sez. V, par. 4, del presente Provvedimento), ove ciò sia stato concordato dalle parti;
- revoca dell'ordine di pagamento su accordo delle parti (v. Sez. V, par. 3, del presente Provvedimento), una volta decorsi i termini di irrevocabilità;
- recupero dei fondi trasferiti a seguito dell'utilizzo di un codice identificativo inesatto da parte del cliente (v. Sez. VI, par. 2.1, del presente Provvedimento).
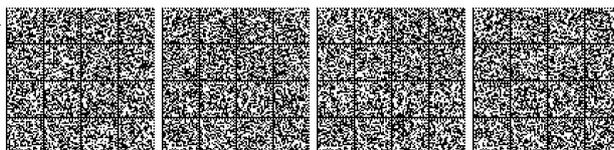
In tali ipotesi le spese applicate devono essere comunque convenute nel contratto ed essere adeguate e proporzionate rispetto ai costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

2.2 Regola tariffaria

Il Decreto prevede che, quando l'operazione di pagamento non richiede una conversione valutaria, il pagatore e il beneficiario remunerino ciascuno il proprio prestatore di servizi di pagamento per il servizio prestato (c.d. "regola share"). Tale regola non incide sulle eventuali ripartizioni di spese tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, ivi comprese eventuali tariffe multilaterali.

2.3 Divieto di decurtazione delle spese

Il Decreto vieta di decurtare spese dagli importi trasferiti, che devono corrispondere a quelli indicati nei singoli ordini di pagamento. Tuttavia, il beneficiario può concordare con il proprio prestatore di servizi che le spese dovute a quest'ultimo vengano detratte dall'importo trasferito, a condizione che il beneficiario venga informato esattamente dell'importo decurtato e della relativa modalità di addebito nelle informazioni allo stesso dovute dal proprio prestatore di servizi di pagamento.

Il divieto di decurtazione degli importi trasferiti si riferisce al pagamento di spese sostenute dal prestatore di servizi di pagamento; esso non trova quindi applicazione nel caso di decurtazioni applicate in osservanza di vincoli normativi (ad esempio, disposizioni fiscali).

Quando un prestatore di servizi di pagamento che interviene nell'esecuzione di un'operazione di pagamento senza avere rapporti né con il pagatore né con il beneficiario trattiene delle spese dall'importo oggetto di trasferimento, spetta al prestatore di servizi che si avvale di detto prestatore garantire che il beneficiario riceva per intero l'importo trasferito.

2.4 Divieto di surcharge

Il divieto di surcharge opera nei confronti del beneficiario di un'operazione di pagamento.

I prestatori che offrono il servizio di acquisizione di strumenti di pagamento sono tenuti a richiamare nel contratto di convenzionamento l'attenzione dei propri clienti sul divieto in questione anche attraverso una clausola che preveda la possibilità di risoluzione del contratto medesimo in caso di violazioni.
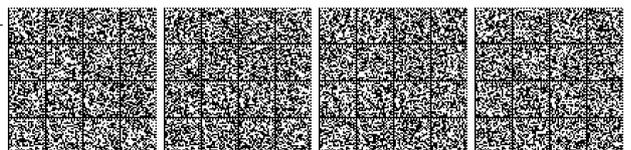
3. Data valuta e tempi di disponibilità dei fondi

Secondo l'articolo 23 del Decreto, è vietata la possibilità di applicare:

- al pagatore una data valuta antecedente a quella in cui i fondi vengono addebitati sul suo conto;
- al beneficiario una data valuta successiva a quella in cui i fondi vengono accreditati sul conto di quest'ultimo.

In aggiunta ai predetti divieti, i fondi trasferiti devono essere resi disponibili al beneficiario da parte del suo prestatore di servizi di pagamento non appena la somma trasferita sia stata accreditata al prestatore medesimo.

Qualora le informazioni relative al beneficiario siano trasmesse separatamente rispetto al trasferimento dei fondi, l'obbligo di rendere immediatamente disponibili i fondi trasferiti al beneficiario decorre dalla ricezione delle informazioni relative a quest'ultimo.

Le regole sulla valuta non trovano applicazione nei casi previsti dall'art. 23, comma 4, del Decreto, così come specificato, nella Sezione V, paragrafo 5.5 del presente Provvedimento.
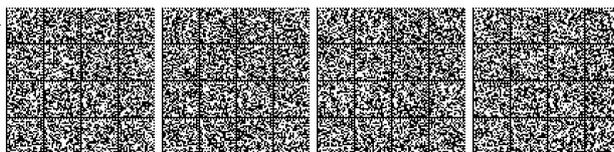
SEZIONE IV

Autorizzazione di operazioni di pagamento

La fase genetica di un'operazione di pagamento è quella più delicata per la sua corretta esecuzione: per tale motivo il legislatore ripartisce nel dettaglio gli obblighi del prestatore di servizi di pagamento e dell'utilizzatore nel processo di autorizzazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento. Proprio per evitare operazioni fraudolente viene richiesta l'adozione di specifici accorgimenti, oltre che ai prestatori, anche agli utilizzatori di servizi di pagamento, in particolare per quel che riguarda la gestione dei codici di accesso all'utilizzo di strumenti o di conti di pagamento. Al fine di preservare la fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento più efficienti (come ad esempio le carte di pagamento e gli addebiti diretti), al ricorrere di determinate condizioni sono riconosciute forme di tutela rafforzate ai loro utilizzatori.

1. Fonti normative

Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto.

2. Obblighi e responsabilità dell'utilizzatore di servizi di pagamento in relazione alle modalità di utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento

L'utilizzo di strumenti di pagamento comporta alcune responsabilità e obblighi di condotta diligente volti a favorire l'efficiente funzionamento del relativo circuito di riferimento; tali obblighi e responsabilità sono stabiliti dalla disciplina contenuta nel Decreto nonché nelle clausole contrattuali che disciplinano le modalità di utilizzo del servizio o dello strumento di pagamento.

2.1 Riservatezza dei dispositivi di sicurezza

Quando uno strumento prevede l'utilizzo di dispositivi personalizzati di sicurezza (es. PIN e password) è fatto obbligo all'utilizzatore di mettere in atto gli accorgimenti idonei al fine di preservarne la riservatezza onde evitare gli utilizzi non autorizzati degli strumenti di pagamento in questione.

Tale esigenza rileva in modo specifico nel caso in cui il pagamento sia effettuato a distanza, ad esempio per mezzo di un dispositivo telefonico o di un sito internet[12]. E' necessario che l'utilizzatore ottenga l'autorizzazione del proprio prestatore di servizi di pagamento prima di fornire a terzi i codici per l'utilizzo del servizio o dello strumento di pagamento: in tal modo è possibile per il prestatore individuare le richieste dei codici di sicurezza provenienti da soggetti che simulino la legittimità della richiesta medesima, come nel caso del phishing. In aggiunta, ciò consente di limitare i rischi connessi con l'eventuale utilizzo di piattaforme per i pagamenti su internet (in particolare quelli a valere

[12] Rientrano in questa casistica: 1) i pagamenti gestiti su siti web per operazioni di e-commerce; 2) gli ordini di pagamento effettuati attraverso la rete internet (internet banking).
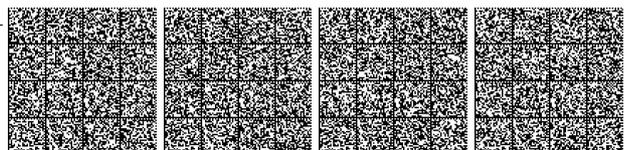
su un conto, quali i bonifici) che non sono autorizzate dal prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale (cc.dd. overlay services)[13]. Qualora il contratto tra utilizzatore e prestatore di servizi di pagamento faccia divieto al primo di comunicare a terzi i codici di sicurezza, la violazione di tale divieto integra una condotta negligente da parte dell'utilizzatore, non consentendogli di avvalersi dell'esenzione di responsabilità di cui al successivo paragrafo.

Nell'ambito delle procedure organizzative previste dalla Sezione XI del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni[14], i prestatori di servizi di pagamento prevedono che nelle occasioni di interlocuzione con la clientela vengano richiamati i seguenti aspetti:

- le clausole contrattuali che disciplinano l'utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento che prevedono il ricorso a codici di sicurezza (ad esempio, servizi di pagamento compresi nell'home banking);
- l'esigenza di rispettare i termini contrattuali volti a dare particolari garanzie di utilizzo sicuro;
- l'obbligo di assumere un comportamento diligente nell'utilizzo di tali servizi e strumenti.

2.2 Responsabilità dell'utilizzatore

Il rispetto degli obblighi di condotta diligente da parte dell'utilizzatore esime quest'ultimo da responsabilità per utilizzi non autorizzati dei servizi e degli strumenti di pagamento. Il mancato adempimento di tali obblighi può invece comportare la sua responsabilità per gli utilizzi non autorizzati. La violazione degli obblighi posti in capo all'utilizzatore dalla legge o dal contratto in essere con il suo prestatore di servizi di pagamento integra una condotta negligente.

Al fine di favorire la diffusione dei servizi e degli strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto, dispone la riduzione delle responsabilità dell'utilizzatore che scelga detti prodotti di pagamento. Rientrano nella fattispecie in esame gli strumenti di pagamento aventi le caratteristiche di sicurezza individuate nel documento "Tipologie di strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza" allegato al presente Provvedimento. Per questi strumenti - fatti salvi i casi in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento - l'utilizzatore non risponde neppure della franchigia di cui all'art. 12, comma 3, del Decreto.

---

[13] Gli overlay services, infatti, qualora svincolati da accordi con il prestatore di servizi di pagamento, risultano particolarmente esposti al rischio di frode.

[14] "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).
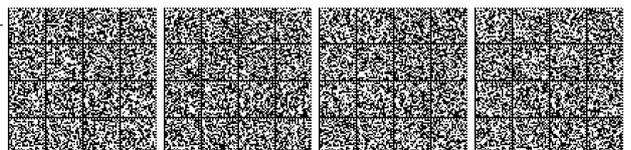
2.3 Prova di autenticazione ed esecuzione dell'operazione di pagamento.

L'art. 10 del Decreto pone in capo al prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare l'utilizzo autorizzato dello strumento di pagamento da parte dell'utilizzatore quando quest'ultimo neghi di aver autorizzato l'operazione.

In caso di utilizzo di uno strumento di pagamento registrato, il prestatore di servizi di pagamento ha comunque l'onere di verificare che non sussistano elementi tali da non consentire di ritenere certa l'autorizzazione dell'utilizzatore: è questo il caso, ad esempio, di una carta di pagamento utilizzata su terminali fisici a breve distanza temporale in luoghi geograficamente distanti.

3. Obblighi del prestatore di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi e all'emissione di strumenti di pagamento

Il Decreto (cfr. art. 8) prevede a carico dei prestatori di servizi di pagamento:

- obblighi di riservatezza dei dispositivi personalizzati relativi a uno strumento di pagamento;

- l'obbligo di consentire all'utilizzatore di bloccare tempestivamente lo strumento in caso di furto o smarrimento. Tale misura è volta ad evitare che lo strumento sottratto o smarrito venga utilizzato indebitamente. Una volta che tale evento venga comunicato tempestivamente dall'utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo fornisce al cliente una conferma dell'avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è intervenuto il blocco medesimo;

- il divieto di inviare all'utilizzatore strumenti di pagamento non richiesti, già attivi o attivabili anche in mancanza di una esplicita richiesta dell'utilizzatore medesimo. Tale misura è tesa a eliminare prassi che espongono gli utilizzatori al rischio di accessi non autorizzati al proprio conto o di incorrere in spese per servizi non richiesti (ad esempio, per l'invio dell'estratto conto mensile relativo a una carta di credito mai richiesta né attivata). A tal fine è necessario che la richiesta dell'utilizzatore di acquisire un nuovo strumento di pagamento sia inequivocabile e precedente l'invio dello strumento di pagamento, anche quando questo non sia ancora stato attivato (cfr. la Sezione V, paragrafo 2.3 del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni[15]).

I prestatori di servizi di pagamento pongono altresì la massima attenzione nella scelta del mezzo di spedizione di uno strumento di pagamento e/o dei relativi codici di sicurezza, in considerazione del rischio di accesso non autorizzato a detti strumenti e codici; per questo motivo, il legislatore pone interamente a carico del prestatore di servizi di pagamento detto rischio.

[15] "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

Con specifico riferimento ai servizi di pagamento fruibili in ambiente internet, al fine di prevenire utilizzi fraudolenti, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a piattaforme tecniche che consentano ai propri clienti di effettuare pagamenti in rete in condizioni di elevata sicurezza.

3.1 Sicurezza

Avuto riguardo agli obiettivi di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nonché di tutela della fiducia degli utilizzatori nel ricorso ai servizi compresi nell'ambito di applicazione del Decreto, i prestatori di servizi di pagamento assicurano che le soluzioni tecniche adottate per l'esercizio dell'attività siano presidiate gestendo i rischi associati alle tecnologie utilizzate, tra i quali:

- malfunzionamenti nei sistemi e nei processi informatizzati interni;
- difetti delle procedure software e dei sistemi operativi;
- guasti dei componenti hardware;
- limitata capacita dei sistemi di elaborazione e trasmissione;
- vulnerabilità delle reti di telecomunicazione;
- debolezza del sistema dei controlli e delle misure di sicurezza;
- sabotaggi;
- attacchi da parte di soggetti esterni;
- tentativi di frode.

In conformità con la normativa di Vigilanza emanata in materia di controlli interni[16], i prestatori di servizi di pagamento:

- devono essere in grado – nell'ambito del processo di gestione dei rischi - di identificare, valutare, misurare, monitorare e mitigare le minacce di natura tecnologica. In particolare, è necessario individuare un insieme di misure di sicurezza e di controlli appropriati, in grado di assicurare gli obiettivi di confidenzialità, integrità, disponibilità dei sistemi informativi e dei dati ad essi associati; deve inoltre essere prevista l'esecuzione di fasi di verifica teorica e pratica della vulnerabilità dei presidi di sicurezza con relativa revisione periodica del processo stesso[17].

- definiscono: i) un adeguato insieme di presidi di sicurezza logica e fisica per i sistemi informativi; ii) un efficace processo di controllo interno; iii) un appropriato piano di continuità operativa; iv) una gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori esterni coerente con i vincoli posti a carico dei prestatori di servizi di pagamento.

---

[16] Cfr. in particolare: Circ. 229 del 21 aprile 1999 Istruzioni di vigilanza per le banche, Titoli IV, Capitolo 11; Circ. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titoli I, Capitolo 1, Parte Quarta; Disposizioni di vigilanza in materia di conformità (compliance) del 9 luglio 2007; Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008.

[17] Cc.dd. "vulnerability assessment" e "penetration test".
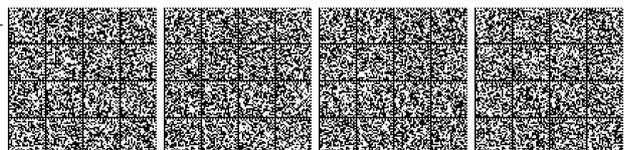
Nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo i prestatori di servizi di pagamento si attengono ai requisiti di sicurezza definiti nell'ambito dell'Eurosistema con riferimento agli strumenti di pagamento offerti alla clientela finale.

4. Rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto

Quando viene a conoscenza del fatto che un'operazione di pagamento è stata eseguita in difetto di autorizzazione o in modo inesatto, l'utilizzatore deve comunicarlo senza indugio al proprio prestatore con le modalità e secondo i termini concordati con quest'ultimo; l'utilizzatore avrà quindi diritto ad ottenere la rettifica e, nei casi specificati nei paragrafi seguenti, il rimborso dell'operazione.

Ferma restando l'esigenza di tempestività della comunicazione di cui al precedente paragrafo, l'utilizzatore può chiedere la rettifica dell'operazione entro il termine di 13 mesi dalla data dell'addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario. La richiesta può avvenire in un momento successivo alla scadenza dei 13 mesi solo se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione l'informativa successiva all'esecuzione dell'operazione di cui al paragrafo 6 della Sezione VI del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni[18]: in tal caso, l'utilizzatore non è stato posto dal suo prestatore di servizi di pagamento in condizione di comunicare tempestivamente che l'operazione di pagamento era stata eseguita senza autorizzazione o in modo inesatto. E' onere del prestatore di servizi di pagamento dimostrare di aver fornito o messo a disposizione la suddetta informativa.

Alle operazioni di rettifica si applica la data valuta secondo quanto previsto nella Sezione V, paragrafo 5.5. del presente Provvedimento.

5. Rimborsi

Il rimborso integrale costituisce la forma di tutela più efficace nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata: a differenza delle operazioni di pagamento non eseguite correttamente, infatti, in questo caso manca il presupposto fondamentale della volontà del pagatore di effettuare il pagamento (cfr. infra, paragrafo 5.1).

5.1 Rimborsi in caso di operazioni di pagamento non autorizzate

Quando un'operazione di pagamento viene eseguita in assenza dell'autorizzazione del pagatore, questi ha diritto ad ottenere immediatamente

[18] "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).
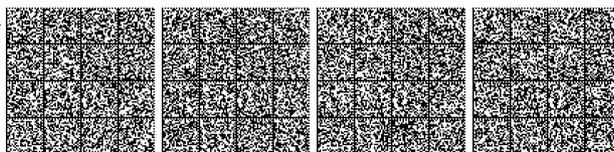
dal proprio prestatore di servizi di pagamento il rimborso dell'importo trasferito; nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita a valere su un conto, il pagatore ha diritto di ottenere il ripristino del proprio conto nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo attraverso un'operazione di rettifica (cfr. Sez. V, par. 5.5 delle presenti disposizioni). Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate connesse con l'utilizzo di una carta di credito, il prestatore di servizi di pagamento rifonde al cliente l'importo disconosciuto e ripristina ove possibile la linea di credito concessa per un importo corrispondente a quello dell'operazione non autorizzata.

Al dovere di rimborso immediato da parte del prestatore di servizi di pagamento fa riscontro la possibilità di interrompere tale rimborso in caso di fondato sospetto di comportamento fraudolento da parte del soggetto richiedente il rimborso medesimo. Il sospetto di frode deve emergere con immediatezza e la sua fondatezza potrà derivare dalla valutazione motivata delle circostanze del caso da parte del prestatore di servizi di pagamento. Per tale ragione, sebbene l'immediatezza del rimborso non ne implichi la contestualità rispetto alla richiesta del cliente, la sua corresponsione non può attendere lo svolgimento di un'istruttoria da parte del prestatore di servizi di pagamento. L'esito dell'immediata valutazione del sospetto di frode dovrà essere comunicato subito dal prestatore di servizi di pagamento al proprio cliente e dovrà essere conservato in modo da consentirne la verifica anche a distanza di tempo.

Nel caso di strumenti di pagamento di cui sia consentito l'utilizzo in forma anonima, i prestatori di servizi di pagamento valutano con particolare attenzione il rischio di frode prima di procedere al rimborso dell'operazione a favore del titolare legittimato; in caso di accoglimento della richiesta, devono registrare le generalità di quest'ultimo al fine di poterne tenere conto nel caso di successive richieste riconducibili al medesimo soggetto.

Il prestatore di servizi di pagamento può dimostrare anche in un momento successivo all'erogazione che l'operazione era stata autorizzata e che quindi il rimborso non era dovuto: in tal caso avrà il diritto di chiedere ed ottenere indietro i fondi originariamente trasferiti, ripristinando la situazione come se l'operazione di rimborso non avesse avuto luogo. A tale ultimo scopo sarà possibile derogare alle disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto in materia di data valuta.

5.2 Rimborsi nel caso di operazioni di pagamento autorizzate eseguite su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite

Le operazioni di pagamento autorizzate eseguite su iniziativa del beneficiario del pagamento o per il suo tramite richiedono per il pagatore forme rafforzate di tutela nelle ipotesi in cui il trasferimento, pur se autorizzato, non corrisponda alle sue ragionevoli aspettative. Le operazioni in questione sono costituite dagli addebiti diretti e da quelle effettuate con carta di pagamento.
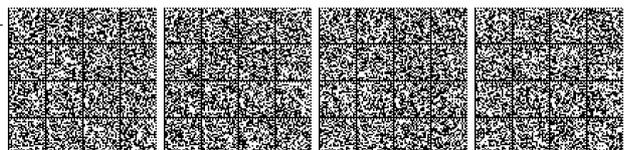
Il diritto al rimborso è riconosciuto al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

1. l'indeterminatezza dell'importo da trasferire al momento in cui il pagatore ha autorizzato il pagamento[19];
2. l'importo trasferito sia superiore a quello che il pagatore, date le circostanze e/o il precedente modello di spesa, avrebbe potuto ragionevolmente attendersi: al riguardo, è necessario che vi sia una differenza considerevole tra importo atteso e importo effettivamente addebitato e/o che quest'ultimo non risulti in linea con le abitudini di pagamento dell'utilizzatore.

La condizione di cui al numero 2) ha carattere soggettivo e non può che essere valutata caso per caso; è tuttavia possibile che i prestatori di servizi di pagamento definiscano, tramite le procedure organizzative di cui alla Sezione XI del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni[20], criteri oggettivi al ricorrere dei quali la differenza tra importo atteso e importo addebitato possa essere ritenuta considerevole.

La circostanza che l'importo effettivamente addebitato non sia in linea con le abitudini di pagamento dell'utilizzatore deve essere valutata anche alla stregua di ogni ulteriore circostanza di fatto in cui si inscrive il pagamento di cui si chiede il rimborso: ad esempio, nel caso del pagamento di una rata di mutuo a tasso variabile, dove l'ammontare degli interessi è determinabile dal cliente sulla base di quanto previsto nel contratto di mutuo, l'aumento del tasso di interesse applicato non può essere opposto dal cliente per l'ottenimento del rimborso. Nell'esempio citato restano fermi i diritti di rettifica e rimborso nel caso di errore nel calcolo della rata del mutuo.

Il rimborso viene corrisposto entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta che deve essere trasmessa entro otto settimane dall'addebito stesso; in caso di rifiuto ad effettuare il rimborso, il prestatore di servizi di pagamento, nei medesimi tempi sopra citati, deve fornire al pagatore una giustificazione del diniego e contestualmente comunicargli che, ove non accetti la giustificazione fornita, ha il diritto di presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 128-bis del TUB ovvero, se del caso, attivare altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie. Il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utilizzatore anche le modalità per l'esercizio dei diritti sopra descritti.

Nel caso in cui la risposta del prestatore di servizi di pagamento alla richiesta di rimborso sia stata negativa, l'utilizzatore può adire l'arbitro Bancario Finanziario senza bisogno di presentare il preventivo reclamo al prestatore medesimo. Per tale ragione, il rifiuto della richiesta di rimborso deve essere motivato e contenere l'indicazione della possibilità di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario.

Resta ferma la possibilità di rivolgersi in qualunque momento all'Autorità Giudiziaria e di presentare un esposto alla Banca d'Italia.

---

[19] Può trattarsi, ad esempio, di un addebito preautorizzato per il pagamento della bolletta telefonica o dell'addebito sul proprio conto dell'importo speso con la carta di credito .

[20] "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).
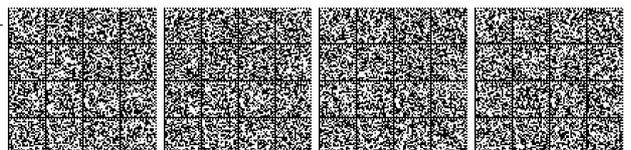
I prestatori di servizi di pagamento debbono dotarsi di procedure interne e di strutture organizzative idonee ad assicurare l'espletamento degli obblighi sopra descritti.

5.2.1 Rimborso di addebiti diretti

Per incentivare la fiducia del pubblico nell'addebito diretto, è previsto che per questo strumento di pagamento le parti del contratto possano convenire di riconoscere il diritto di rimborso del pagatore anche a prescindere dal ricorrere di entrambe le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo precedente: in tal caso il prestatore di servizi di pagamento non potrà rifiutare il rimborso al pagatore.

Fermo restando quanto precede, e al fine di garantire l'affidabilità dei circuiti di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a monitorare le richieste di rimborso (in particolare, la loro frequenza e il loro importo) al fine di individuare eventuali anomalie nell'utilizzo degli addebiti diretti nonché di adottare le contromisure ritenute più appropriate[21].

Il diritto al rimborso può invece essere escluso a condizione che l'autorizzazione al pagamento sia stata data direttamente dal pagatore al proprio prestatore di servizi di pagamento[22] e, ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento siano state fornite o messe a disposizione del pagatore almeno quattro settimane prima dell'esecuzione.

5.2.2 Deroga per i non consumatori e le micro-imprese

Al fine di assicurare che servizi di addebito connotati dalla tempestiva definitività del completamento dell'operazione (es. RID veloci) siano utilizzabili in specifici ambiti economici (tipicamente, le forniture commerciali), il Decreto prevede che, ove l'utilizzatore del servizio di pagamento non sia un consumatore, le parti possano convenire di escludere il diritto di rimborso dell'utilizzatore o quantomeno di concordare tempi ristretti per effettuare le comunicazioni relative alla richiesta di rimborso.

---

[21] In tale contesto si inserisce, ad esempio, la possibilità di contattare il cliente al fine di accertare se sussistano eventuali anomalie connesse con le richieste di rimborso.

[22] Ad esempio, il pagatore ha contattato l'emittente della carta di credito prima di effettuare un acquisto di elevato ammontare; l'autorizzazione ad addebitare il proprio conto alla ricezione della disposizione di incasso da parte del fornitore di luce o gas è stata data direttamente dal debitore al proprio prestatore di servizi di pagamento.
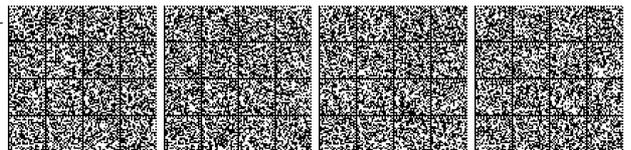
SEZIONE V

Esecuzione di un'operazione di pagamento

Perchè l'esecuzione di un'operazione di pagamento possa considerarsi correttamente eseguita due sono gli elementi sui quali è necessaria la massima certezza: il momento in cui viene avviata l'esecuzione dell'ordine di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento e il tempo necessario affinché l'operazione sia completata con l'accredito dei fondi, o la loro messa a disposizione, a favore del beneficiario.

1. Fonti normative:

Artt. 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 del Decreto

2. Ricezione degli ordini di pagamento

Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui esso viene ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore o direttamente dal proprio cliente o dal beneficiario o dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. A partire da questo momento:

- si calcolano i tempi massimi entro i quali l'operazione di pagamento deve essere eseguita;
- l'ordine di pagamento diventa irrevocabile;
- a seconda che sia o meno conforme al contratto, si realizza per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore l'obbligo di eseguire l'ordine di pagamento o la possibilità di rifiutarne l'esecuzione comunicandolo al proprio cliente.

Nel caso degli addebiti diretti, la data di ricezione dell'ordine di pagamento è quella concordata tra il pagatore e il beneficiario quale data di scadenza del pagamento stesso.

Per agevolare il fluido funzionamento dei circuiti di pagamento è prevista la possibilità che il prestatore di servizi di pagamento fissi un termine oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa successiva. Tale possibilità non deve tuttavia tradursi in un danno per l'utilizzatore di servizi di pagamento che non può vedersi ridotto in modo significativo il lasso di tempo utile per dare un ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi: per tale motivo, qualora venga fissato un termine per la ricezione degli ordini di pagamento, questo deve essere il più possibile coincidente con la fine effettiva della giornata operativa. Detto termine può essere differenziato in relazione al canale utilizzato dal cliente per l'invio dell'ordine di pagamento.

Il prestatore di servizi di pagamento:

- comunica il termine di ricezione degli ordini di pagamento all'utilizzatore in conformità con quanto previsto dalla Sezione VI, paragrafo 4.1.1, e 4.2.1 del
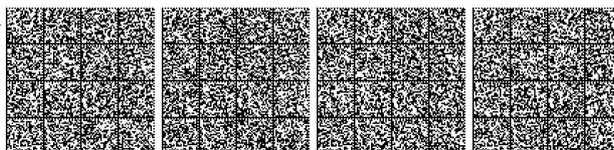
provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni[23];

- verifica che tale termine sia coerente con l'esigenza di garantire nel concreto la fluidità e la correttezza dell'effettuazione delle operazioni di pagamento; in caso di incoerenza, provvede tempestivamente a spostarlo il più possibile in avanti.

L'effetto di differimento al giorno successivo degli ordini trasmessi dal cliente oltre il termine si produce anche nei confronti dell'ordinante stesso. I prestatori di servizi di pagamento riconoscono pertanto al cliente ordinante la disponibilità delle somme relative a un ordine di pagamento ricevuto dopo il termine della giornata operativa fino al momento di ricezione dell'ordine medesimo nella giornata operativa successiva.

Non è consentito individuare analogo termine per i pagamenti ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Ove tali pagamenti siano ricevuti in tempi oggettivamente incompatibili con l'immediata messa a disposizione dei fondi del beneficiario, la disponibilità è riconosciuta nel giorno operativo immediatamente successivo alla ricezione con data valuta del giorno precedente.

La gestione della ricezione e dell'esecuzione di un ordine di pagamento deve essere svolta in conformità con i vincoli derivanti dalla normativa dettata in materia di contrasto all'utilizzo dei circuiti e servizi di pagamento per finalità illecite e agli obblighi dettati in materia di tracciabilità dei flussi finanziari[24].

3. Irrevocabilità di un ordine di pagamento

L'utilizzatore non può revocare un ordine di pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dal suo prestatore di servizi di pagamento.

Quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore, in ossequio al principio di affidamento, non può revocare l'ordine dopo che questo è stato trasmesso al beneficiario medesimo o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all'addebito del proprio conto da parte del pagatore, quest'ultimo può revocare l'ordine non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.

---

[23] "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

[24] Oltre alle disposizioni di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo, si fa riferimento alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e successivi provvedimenti attuativi. Con riferimento a quest'ultima disciplina, i prestatori di servizi di pagamento ne possono essere destinatari diretti.
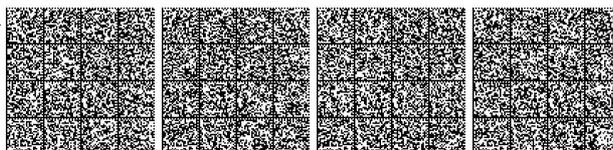
Nel caso di pagamenti a esecuzione differita, la revoca non può intervenire oltre la fine della giornata operativa che precede il giorno previsto per l'esecuzione.

Decorsi i termini sopra richiamati, un ordine di pagamento può essere revocato solo se sussiste l'accordo tra l'utilizzatore e il suo prestatore di servizi di pagamento.

4. Rifiuto di un ordine di pagamento

Il prestatore di servizi di pagamento ha l'obbligo di eseguire un ordine di pagamento quando questo risulti conforme alle condizioni previste nel contratto. In caso di rifiuto, per tutelare l'affidamento del cliente che confida nell'esecuzione dell'ordine di pagamento impartito secondo i tempi previsti, il prestatore di servizi di pagamento deve informare immediatamente, e comunque non oltre il termine per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il pagatore del rifiuto di eseguire l'ordine seguendo le modalità di comunicazione concordate nel contratto e fornendo le motivazioni del rifiuto, salvo che tale comunicazione sia contraria alla legge (tale contrarietà ricorre, ad esempio, nel caso in cui il nominativo del pagatore corrisponda a uno di quelli elencati nelle liste diffuse per il contrasto al finanziamento del terrorismo). Considerata l'esigenza di effettuare con la massima rapidità tale comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento debbono adottare modalità di comunicazione atte ad assicurare il più possibile l'immediatezza dell'informazione del cliente (es. telefoniche o a mezzo posta elettronica).

Ove il rifiuto sia imputabile a un errore materiale del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a comunicare anche le procedure finalizzate alla correzione dello stesso .

5. Tempi di esecuzione

Il tempo di esecuzione è il tempo necessario affinché l'ordine di pagamento venga eseguito attraverso l'accredito dei fondi sul conto del beneficiario o la loro messa a disposizione a favore di quest'ultimo.

5.1 Pagamenti a valere su un conto

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore esegue l'ordine di pagamento con l'accredito dei fondi sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine di pagamento; fino al 1° gennaio 2012 detto lasso temporale è dilazionabile, d'accordo tra il prestatore e l'utilizzatore del servizio di pagamento, fino a un massimo di tre giorni.

Nel caso in cui l'operazione sia ad iniziativa del pagatore, il termine decorre da quando l'ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo. Nel caso delle operazioni ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il termine decorre dal momento della ricezione, da parte del prestatore di servizi del pagatore, della disposizione di pagamento trasmessa dal prestatore di servizi del beneficiario. La trasmissione della
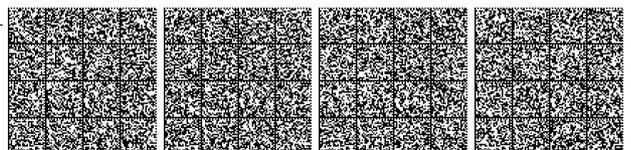
disposizione di pagamento ha luogo nel momento concordato tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi (facendo riferimento, ad esempio, alla data di addebito indicata sulla fattura di un'utenza domestica).

5.1.1 Conversioni valutarie

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126-octies, comma 1, del Decreto, qualora un'operazione di pagamento sia eseguita in una valuta diversa da quella in cui è denominato il conto del beneficiario il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

1) avvia immediatamente l'operazione di conversione valutaria;

2) riconosce la disponibilità dei fondi al beneficiario nella valuta in cui è denominato il conto non appena l'operazione di conversione valutaria è stata completata. Resta ferma la possibilità del beneficiario di chiedere al proprio prestatore di servizi di pagamento di non accreditare la somma ricevuta sul proprio conto rendendola disponibile nella valuta in cui era originariamente espresso il pagamento.

In caso di ordini di pagamento da eseguire in una valuta diversa da quella in cui è denominato il conto del pagatore - o, in mancanza di un conto, da quella versata per l'esecuzione dell'operazione - il prestatore di servizi di pagamento del pagatore informa quest'ultimo del tasso di cambio applicato.

5.1.2 Pagamenti interni

Il caso dei c.d. "pagamenti interni" ricorre quando i conti coinvolti nell'operazione di pagamento sono tenuti presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento. In tal caso, ove i conti siano detenuti presso la stessa filiale o presso diverse filiali del medesimo prestatore di servizi di pagamento, le operazioni devono essere eseguite immediatamente ai sensi dell'art. 23 del Decreto, a meno che per il relativo regolamento non venga utilizzato un sistema esterno al prestatore medesimo. In tal caso il momento dell'accredito dei fondi sul conto della filiale presso cui è detenuto il conto del beneficiario, fermo restando il rispetto dei tempi di cui all'art. 20 del Decreto, sarà quello del regolamento del sistema esterno attraverso il quale viene effettuato il regolamento dell'operazione.

5.2 Pagamenti in assenza di conto

Se il beneficiario non ha un conto di pagamento, i fondi trasferiti sono messi a sua disposizione dal prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale entro i tempi di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto, che decorrono dall'accredito dei fondi medesimi sul conto del prestatore di servizi in questione. Le somme dovranno essere contabilizzate in conti o sottoconti transitori riconducibili al beneficiario che verranno estinti nel momento in cui esse saranno ritirate in contanti o il beneficiario ne richiederà l'accredito su un altro conto.
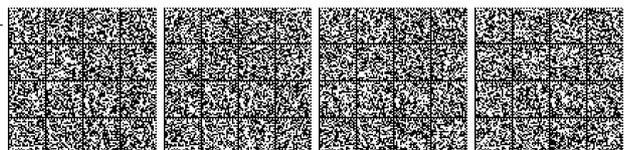
5.3 Versamenti

Nel caso di versamenti di contante su un conto nella stessa valuta in cui è denominato il conto medesimo, i fondi sono immediatamente disponibili per il titolare del conto e la data valuta sarà quella del giorno in cui viene effettuato il versamento. Se l'utilizzatore non è un consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva al versamento dei fondi.

Quando il versamento di contante è effettuato in una valuta diversa da quella in cui è denominato il conto, i fondi sono immediatamente disponibili per l'utilizzo (ad esempio, per l'esecuzione di un nuovo ordine di pagamento espresso nella valuta medesima che non deve quindi essere convertita) ma vengono accreditati sul conto immediatamente dopo che sia stata effettuata l'operazione di conversione valutaria; la data valuta è quella dell'accredito in conto che non può superare la seconda giornata operativa successiva a quella in cui viene effettuato il versamento (cfr. presente Sezione, par. 5.1.1). L'utilizzatore viene preventivamente informato dei tempi necessari per effettuare detta operazione di conversione valutaria. Qualora il titolare del conto non sia un consumatore, la disponibilità dei fondi potrà essere al più tardi quella della giornata operativa successiva a quella in cui il versamento ha avuto luogo e la data valuta applicata potrà essere quella della terza giornata operativa successiva a quella del versamento.

5.4 Data valuta e disponibilità dei fondi

Cfr. Sezione III, par. 3, del presente Provvedimento.

5.4.1 Pagamenti in giornate non operative

Nel caso di operazioni di pagamento effettuate in una giornata che non è operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o, nel caso di prelievo effettuato in una giornata che non è operativa per il prestatore di servizi di pagamento presso cui è detenuto il conto di pagamento dal quale i fondi vengono prelevati, la data in cui l'importo viene addebitato sul medesimo conto è necessariamente successiva a quella in cui i fondi sono resi disponibili all'utilizzatore. In tali casi, la data valuta dell'operazione di pagamento è quella del giorno in cui viene disposto l'ordine di pagamento o effettuato il prelievo. Per il rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 20 del Decreto, l'ordine di pagamento si intende ricevuto il giorno in cui il pagatore dispone effettivamente dei fondi, quindi, il giorno in cui viene disposto l'ordine di pagamento o effettuato il prelievo.

5.5 Rettifiche

La rettifica è un'operazione con la quale viene corretta un'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto, anche a causa di un mero errore materiale, di ritardi nella contabilizzazione o di un difetto di autorizzazione all'esecuzione (è questo, ad esempio, il caso di storni, rimborsi, ecc.; cfr. anche Sezione IV,
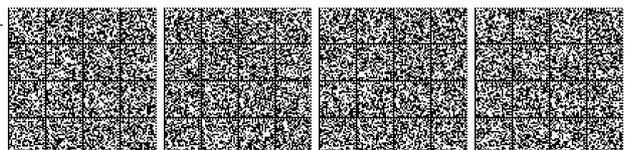
par. 4). La rettifica riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione errata non avesse avuto luogo: la data valuta applicata verrà quindi retrodatata al giorno in cui i fondi sono stati originariamente addebitati sul conto del pagatore e, se del caso, la data valuta di addebito al beneficiario verrà retrodatata al giorno in cui i fondi sono stati accreditati sul conto del beneficiario.

Il prestatore di servizi di pagamento può scegliere di effettuare la rettifica con un'operazione di pagamento che integra quella precedentemente eseguita in modo inesatto, oppure annullare l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto con una ad essa uguale e contraria ed effettuare una nuova operazione conforme all'ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal proprio cliente.

I prestatori di servizi di pagamento provvedono a effettuare rettifiche in relazione a esigenze effettive connesse con operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto; non è ammesso il ricorso a rettifiche aventi l'effetto sostanziale di eludere le regole poste a presidio della regolare esecuzione delle operazioni di pagamento (in particolare, di quelle relative alla valuta e ai tempi di esecuzione delle operazioni medesime).
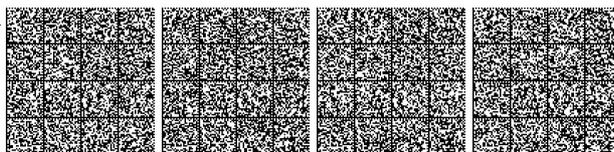
SEZIONE VI

Responsabilità

Come nella fase di autorizzazione di un pagamento, la normativa opera un attento bilanciamento di obblighi tra prestatori e utilizzatori di servizi di pagamento anche nella fase di esecuzione dell'operazione di pagamento: all'estensione della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento a copertura dell'intero ciclo di trasferimento monetario fa riscontro l'esenzione totale di responsabilità per gli stessi nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un identificativo unico inesatto. I rimedi individuati dal Decreto per i casi di operazioni di pagamento non eseguite o eseguite in modo inesatto lasciano impregiudicata l'applicazione di quelli risarcitori previsti dal codice civile.

1. Fonti normative:

Artt. 24, 25, 27, 28 del Decreto

2. Identificativo unico

L'identificativo unico è un codice che identifica l'utilizzatore di servizi di pagamento o il suo conto oppure entrambi. Esso viene indicato a ciascun utilizzatore dal prestatore di servizi di pagamento e assolve alla funzione di indirizzamento dei pagamenti, consentendone l'esecuzione interamente automatizzata (c.d. straight through processing). L'utilizzatore che impartisce un ordine di pagamento deve quindi fornire al proprio prestatore di servizi l'identificativo unico della controparte del pagamento e deve prestare particolare attenzione a che il codice fornito sia esatto. Secondo quanto previsto nella Sezione VI paragrafo 4.1.1 del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni[25], i prestatori di servizi di pagamento debbono adottare accorgimenti idonei a richiamare l'attenzione degli utilizzatori sulle conseguenze derivanti dall'utilizzo di un codice identificativo inesatto.

2.1 Identificativi unici inesatti

L'esecuzione dell'ordine in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore fa scattare la presunzione di esecuzione corretta dell'ordine medesimo da parte del prestatore di servizi di pagamento ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La presunzione di corretta esecuzione e l'esclusione della responsabilità operano anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al proprio prestatore di servizi di pagamento informazioni aggiuntive rispetto all'identificativo unico: quest'ultimo assume quindi importanza prioritaria,

[25] "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

condizionando il buon fine delle operazioni di pagamento e la possibilità per l'utilizzatore di far valere le responsabilità del prestatore di servizi di cui si avvale.

Nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono. All'utilizzatore potranno essere applicate spese per il recupero dei fondi, secondo i principi elencati nella Sezione III del presente Provvedimento.

Sulla base dei citati obblighi di diligenza professionale, i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre necessariamente in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché l'operazione di pagamento venga eseguita correttamente: il prestatore che esegua l'operazione di pagamento malgrado sia consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico pone infatti in essere una condotta volutamente pregiudizievole degli interessi del proprio cliente. Pertanto, al fine di favorire la corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico utilizzato dal proprio cliente lo contatterà prima di avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi del beneficiario consapevole contatterà invece il prestatore di servizi dell'ordinante prima di decidere se respingere il pagamento - nel caso di codice identificativo inesistente presso di sé – ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell'ordine di pagamento. L'adozione di tali accorgimenti – ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili - esime il prestatore di servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'operazione di pagamento.

2.2 Assenza di identificativo unico

Qualora l'utilizzatore ometta di fornire al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale l'identificativo unico della controparte del pagamento l'ordine di pagamento deve essere rifiutato dal prestatore di servizi medesimo, a meno che quest'ultimo non sia già in possesso dell'identificativo unico della controparte in quanto fornito in precedenza dall'utilizzatore che impartisce l'ordine di pagamento. In quest'ultimo caso, ove decida di eseguire l'ordine di pagamento ricevuto, il prestatore di servizi di pagamento comunicherà al proprio cliente l'integrazione dell'ordine di pagamento incompleto prima di avviare la relativa esecuzione.

3. Responsabilità per mancata o inesatta esecuzione

3.1 Principi generali

Il Decreto disciplina la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento in caso di mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di
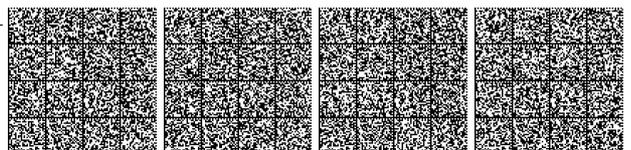
pagamento. Tale disciplina fa salva l'applicabilità delle disposizioni che esimono i prestatori di servizi di pagamento da responsabilità (quale l'utilizzo di identificativi unici inesatti, il caso fortuito e la forza maggiore) e non pregiudica le modalità e i tempi con cui l'utilizzatore deve far valere le proprie ragioni per l'esecuzione non autorizzata o inesatta di un'operazione di pagamento (articolo 9 del Decreto).

La disciplina contenuta nell'articolo 25 del Decreto si concentra infatti sul modo in cui un'operazione di pagamento viene eseguita e sul caso in cui essa non venga eseguita affatto, prescindendo dagli elementi che hanno dato luogo all'inesattezza o al difetto di esecuzione quali la volontà del pagatore, errori dell'utilizzatore, eventi accidentali o inevitabili.

Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme a quanto chiesto dall'utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento nell'ordine di pagamento o in istruzioni allo stesso impartite. Il rispetto delle istruzioni impartite dal cliente attiene all'importo trasferito, ai tempi di esecuzione e di disponibilità, alle date valuta applicate. Si ha mancata esecuzione di un'operazione di pagamento quando i fondi oggetto dell'ordine di pagamento non vengono trasferiti da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, rimanendo nella disponibilità del pagatore o del prestatore stesso. Qualora i fondi vengano addebitati al pagatore, escano dalla disponibilità del prestatore di servizi del pagatore ma non vengano accreditati, in tutto o in parte, al prestatore del beneficiario l'esecuzione sarà invece considerata inesatta.

Il principio generale al quale è informata la ripartizione di responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento è che ciascun prestatore di servizi di pagamento è interamente responsabile nei confronti del proprio cliente. Fatto salvo il riparto di responsabilità nelle diverse fasi in cui si articola l'esecuzione di un'operazione di pagamento, ciascun prestatore di servizi risponde quindi nei confronti del proprio cliente di tutte le spese o interessi che siano stati a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

In caso di inesatta o mancata esecuzione di un'operazione di pagamento, ferme restando le rispettive responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti, l'obbligo di diligenza professionale che ricade in capo ai prestatori di servizi di pagamento impone comunque a questi ultimi di adoperarsi senza indugio - quando i clienti ne facciano richiesta - per individuare lo stato in cui si trovano i fondi oggetto dell'ordine di pagamento e di comunicarlo tempestivamente ai clienti medesimi.

3.2 Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risponde nei confronti del proprio cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento. La responsabilità comporta l'obbligo di rimborso immediato dell'importo non andato a buon fine, oppure, ove l'ordine di pagamento sia stato impartito a valere su un conto, l'obbligo di ripristinare la situazione del conto come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. Il rimborso non è dovuto nel caso in cui la somma da trasferire non sia mai stata addebitata al pagatore.
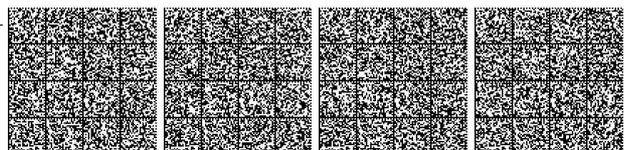
In ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso o il ripristino del conto (ad esempio nel caso di esecuzione avvenuta oltre i tempi massimi previsti nell'articolo 20 del Decreto o nel caso di trasferimento di un importo diverso da quello indicato nell'ordine di pagamento); può comunque ottenere la rettifica dell'operazione inesatta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può comunque dimostrare al proprio cliente e, ove necessario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che i fondi trasferiti sono stati accreditati sul conto di quest'ultimo prestatore secondo i prescritti limiti temporali; in tal caso, l'ordine di pagamento deve intendersi eseguito correttamente da parte del prestatore del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario risponde nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, mettendo immediatamente i fondi ricevuti a disposizione del proprio cliente o accreditandoli sul suo conto.

3.3 Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

Quando un'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve:

- rispettare i tempi concordati con il beneficiario per l'inoltro della disposizione di incasso al prestatore di servizi del pagatore;
- trasmettere in modo corretto la disposizione di incasso di cui al punto precedente;
- applicare la data valuta dell'accredito dei fondi sul conto del beneficiario secondo quanto prescritto dall'articolo 23 del decreto;
- mettere immediatamente a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti.

3.4 Diritto di regresso

Se la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei paragrafi precedenti è in realtà ascrivibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o a qualunque altro soggetto intervenuto nell'esecuzione dell'operazione di pagamento, questo sarà tenuto a risarcire il prestatore di servizi di pagamento responsabile delle perdite subite o degli importi versati. L'esercizio del diritto di regresso lascia impregiudicati eventuali ulteriori risarcimenti derivanti da accordi in essere tra prestatori di servizi di pagamento o dalla disciplina ad essi applicabile.
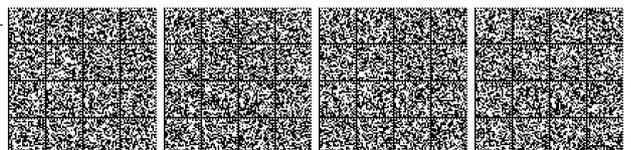
SEZIONE VII

Disposizioni transitorie e finali

1. Istituti di pagamento

Gli Istituti di pagamento redigono la relazione sulla struttura organizzativa e il documento descrittivo dei servizi di pagamento prestati e delle relative caratteristiche di cui alla Sezione III, Capitolo VI, delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia per gli istituti di pagamento tenendo conto degli obblighi previsti dal presente Provvedimento.

2. Istituti di moneta elettronica

Gli Istituti di moneta elettronica redigono la relazione sulla struttura organizzativa di cui alla Sezione III, Capitolo VIII, delle Istruzioni di Vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica (Imel) tenendo conto degli obblighi previsti dal presente Provvedimento.

3. Banche e Poste Italiane S.p.A.

Le banche e Poste Italiane S.p.A. tengono conto degli obblighi previsti dal presente Provvedimento nella definizione della propria struttura organizzativa e di controlli interni.
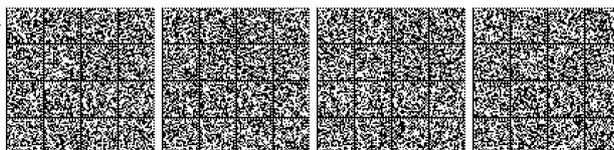
ALLEGATO TECNICO

Tipologie di strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza

1. Premessa

I prestatori di servizi di pagamento (PSP) sono sottoposti all'obbligo generale di assicurare per tutti gli strumenti di pagamento offerti alla clientela adeguati presidi tecnico-organizzativi di sicurezza al fine di garantire il regolare funzionamento, in ogni momento, degli stessi nonché la fiducia del pubblico nel loro utilizzo. La conformità a tale obbligo è definita nella Sezione IV del Provvedimento della Banca d'Italia (d'ora in avanti "Provvedimento") emanato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 11[26] (d'ora in avanti "Decreto").

Le presenti disposizioni – emanate ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Decreto - individuano gli strumenti di pagamento retail di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza, per i quali la Banca d'Italia riconosce l'esclusione della responsabilità patrimoniale dell'utilizzatore, fatta eccezione per i casi di dolo, colpa grave ovvero mancata adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi necessari per l'esecuzione dei pagamenti[27].

Obiettivo delle presenti disposizioni è la promozione di strumenti di pagamento sicuri che aumentino la fiducia del pubblico nei pagamenti elettronici e, quindi, ne favoriscano la diffusione; in considerazione di tale obiettivo, esse trovano applicazione esclusivamente nei casi di utilizzo degli strumenti "a maggior sicurezza" da parte di "consumatori", con esclusione, quindi, delle altre categorie di utilizzatori previste dal Decreto.

Gli strumenti qualificati come "a maggior sicurezza" non vanno intesi come mezzi intrinsecamente sicuri, cioè privi di rischio, ma come strumenti che presentano un livello di rischio connesso con frodi o disconoscimenti inferiore rispetto agli altri strumenti di pagamento alla luce dell'evoluzione tecnologica.

L'adesione ai requisiti delle presenti disposizioni avviene su base volontaria per singolo strumento di pagamento su richiesta del PSP. La Banca d'Italia assicura la generale conoscibilità di tali strumenti.

Nei paragrafi successivi si definiscono i requisiti tecnico-organizzativi che qualificano i presidi di sicurezza "rafforzati" degli strumenti "a maggior sicurezza" nonché la procedura per il riconoscimento di tali requisiti.

2. Requisiti degli strumenti "a maggior sicurezza"

Sono strumenti di più elevata qualità quelli dotati di maggiori presidi di sicurezza specificamente orientati a:

- prevenire i furti di identità;
- minimizzare il rischio di frodi.

[26] Vedi Provvedimento Banca d'Italia cit., Sez. IV - § 3 "Obblighi del prestatore di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi e all'emissione di strumenti di pagamento"

[27] Questo implica, per l'utilizzatore, l'esonero dalla responsabilità di perdite fino a 150 euro derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.

Gli strumenti di pagamento possono essere qualificati a “maggior sicurezza” in presenza di un rapporto di valutazione, (cfr. § 3), che attesti la presenza presso il PSP del processo di gestione e mitigazione dei rischi relativi alla sicurezza secondo quanto previsto alla sezione IV, par. 3.1. del Provvedimento.

Il processo di gestione e mitigazione dei rischi, per gli strumenti di cui al presente allegato, deve includere obbligatoriamente specifici presidi per la mitigazione del rischio di sottrazione delle credenziali di autenticazione dai dispositivi dell’utente (es: smart card, token, PC, lap-top, telefono cellulare), dai canali di comunicazione (es: attacchi man-in-the-middle) e dai dispositivi del PSP (server, data storage, etc.). In particolare, tra i presidi specifici devono essere previsti almeno quelli relativi a quanto di seguito indicato:

a) **Autenticazione multifattore**[28]. L’autenticazione dell’utente deve avvenire utilizzando due o più fattori di autenticazione; tali fattori devono essere tra loro indipendenti in maniera che la compromissione dell’uno non comprometta anche l’altro. Nel caso di One-Time-Password di tipo time-based, il tempo di validità della singola password non deve superare i 100 secondi ed in ogni caso deve impedire attacchi di tipo ”forza bruta”.

b) **Autenticazione del dispositivo del PSP**: lo strumento di pagamento deve essere in grado di autenticare in maniera sicura il dispositivo di pagamento del PSP con il quale interagisce, al fine di minimizzare il rischio che l’utilizzatore consegni inconsapevolmente le proprie credenziali e i propri dati a dispositivi malevoli (es: autenticazione POS/ATM verso la carta, autenticazione Web server della banca verso il PC dell’utente, personalizzazione della pagina Web[29]).

c) **Autorizzazione on-line delle transazioni:** le transazioni di importo superiore a 500 euro devono essere autorizzate on-line tramite il server centrale che gestisce lo strumento di pagamento.

d) **Crittografia end-to-end**: la trasmissione delle credenziali di autenticazione dell’utilizzatore nonché dei suoi dati personali, dal dispositivo del cliente fino al punto di verifica del PSP, deve essere effettuata su canali con cifratura end-to-end[30]. Qualora la tecnologia del

[28] Le metodologie di autenticazione forte degli utenti si basano su una pluralità di “fattori”, tra i quali: i) qualcosa che l’utente conosce (es: password/PIN); ii) qualcosa che l’utente possiede (es. smart card, token, OTP, SIM cellulare, Firma Digitale); iii) qualcosa che l’utente è (es: caratteristiche biometriche). Fattori di diverso tipo possono essere combinati insieme per ottenere soluzioni di autenticazione “multifattore” in grado di elevare il livello complessivo di sicurezza.

[29] In fase di registrazione, il PSP mette a disposizione funzioni per la personalizzazione della pagina Web dove l’utilizzatore inserisce le proprie credenziali; tale personalizzazione può avvenire attraverso un’immagine e/o una frase che l’utente registra ed è in grado di vedere ogni volta che esegue il login verso il sito valido, agendo come segreto condiviso (shared secret) tra l’utente ed il server. Se il segreto condiviso non è presente oppure non è presentato in maniera corretta, l’utente finale sarà immediatamente in grado di notarlo, evitando di incorrere in attacchi di tipo phishing.

[30] Sono esclusi dalla seguente previsione i servizi di banca telefonica, basati su interazione vocale con l’operatore oppure attraverso servizi di risponditori automatici (IVR).
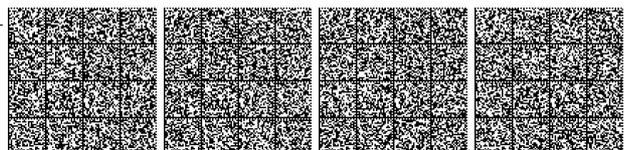
PSP richieda che tali dati siano rimessi in chiaro su dispositivi intermedi, ciò deve avvenire all'interno di dispositivi sicuri (es: tamper-resistant module, HSM), oppure nell'ambito di sottoreti chiuse non pubbliche sicure (es: reti aziendali protette). Le funzioni di cifratura utilizzate devono basarsi su algoritmi pubblicamente disponibili e di comprovata robustezza.

e) **Autorizzazione singola transazione**: nel caso lo strumento consenta di effettuare più transazioni dispositive nell'ambito della stessa sessione (es: Internet Banking), ogni transazione deve essere autorizzata singolarmente.

f) **Canale out-of-band**: lo strumento di pagamento deve mettere a disposizione dell'utilizzatore[31] un canale di comunicazione differente da quello usualmente utilizzato per le transazioni, attraverso cui l'utilizzatore viene tempestivamente informato delle transazioni effettuate (es: SMS, e-mail, pagine web riservate, etc.).

g) **Aggiornamento del software**: per gli aggiornamenti dello strumento di pagamento effettuati da remoto, il PSP implementa metodi di download sicuri[32] delle nuove versioni software, ovvero dei relativi parametri di configurazione, dai propri server ai dispositivi dell'utente[33].

h) **Controlli in sede di gestione dello strumento di pagamento**: nella fase di attivazione di uno strumento di pagamento, il PSP mette a disposizione del cliente un processo di verifica delle identità che prevede adeguati controlli volti a minimizzare il rischio di acquisizione di false generalità. Per la gestione dello strumento di pagamento (es: cambio PIN/password, variazione indirizzo, modifica limiti di spesa, etc.), sono disponibili processi con sistemi di autenticazione affidabili, diversi da quelli in essere per le transazioni dispositive. Il PSP garantisce che non sia possibile ottenere le credenziali di autenticazione dell'utilizzatore sufficienti ad effettuare una transazione dalla intercettazione delle comunicazioni periodiche tra PSP e utilizzatore (es: estratti conto via posta, e-mail o SMS).

i) **Controlli per il contrasto di attacchi complessi**: il titolare delle funzionalità di pagamento (il PSP o il circuito a cui aderisce) implementa efficaci controlli in grado di intercettare attacchi complessi, inclusi quelli che si basano sulla interposizione dell'attaccante tra il dispositivo di pagamento e il PSP (es: Man-In-The-Middle)[34].

---

[31] Per utilizzatore si intende in questo caso il titolare dello strumento di pagamento.

[32] Tali metodi dovrebbero assicurare la autenticità, riservatezza e integrità dei frammenti software (e/o dei relativi dati di configurazione) trasmessi via rete.

[33] Si precisa che il download sicuro è richiesto unicamente per le componenti software strettamente funzionali all'operazione di pagamento.

[34] Nel tipico scenario di attacco man-in-the-middle, l'attaccante durante una transazione dispositiva effettuata dall'utente modifica il numero del conto del destinatario ovvero l'ammontare dell'operazione prima che essa si perfezioni. In maniera similare, nel caso di una carta di pagamento, l'attaccante si intromette nel collegamento tra POS e Issuer per carpire le credenziali della carta ed utilizzarle su un altro terminale POS a proprio vantaggio.
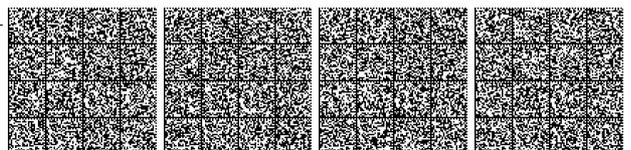
In aggiunta a quanto precede, il titolare delle funzionalità di pagamento (il PSP o il circuito a cui aderisce) implementa efficaci controlli di sicurezza in grado di rilevare tempestivamente transazioni sospette o attività inusuali potenzialmente riconducibili a furto di identità o frode. In particolare, i suddetti controlli devono riscontrare orario e canale utilizzato dall'utente nell'effettuare la transazione nonchè essere in grado di rilevare almeno le seguenti situazioni:

- ripetute transazioni di trasferimento fondi eseguite entro un ristretto periodo di tempo[35] verso lo stesso beneficiario e per importi prossimi ai massimali consentiti;
- cambio di indirizzo richiesto dell'utente, a cui fa seguito a stretto giro la richiesta di ri-emissione di PIN/password da consegnare attraverso il servizio postale;
- innalzamento dei massimali richiesti dall'utente, a cui fa seguito una improvvisa movimentazione di fondi verso controparti inusuali.

In tali casi il PSP riscontra prontamente con l'utilizzatore l'autenticità di tali transazioni ovvero dispone il blocco cautelativo.

3. Assessment indipendente

Gli organi aziendali assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, la conformità ai requisiti necessari perché lo strumento di pagamento possa essere qualificato a maggiore sicurezza, mediante una specifica validazione (assessment). Per lo svolgimento dell'assessment i PSP possono avvalersi anche di una terza parte indipendente e qualificata. I risultati dell'assessment devono essere altresì portati a conoscenza e approvati dagli organi aziendali competenti. L'assessment deve prevedere, oltre a valutazioni di tipo organizzativo, specifiche verifiche tecniche volte ad accertare la robustezza dei presidi di sicurezza implementati, con particolare riferimento agli aspetti indicati nel § 2. L'assessor deve possedere adeguata expertise nel comparto della sicurezza delle informazioni[36] ed assicurare imparzialità nello svolgimento del compito affidato.

La valutazione deve riguardare l'intero ciclo di vita dello strumento di pagamento (emissione, transazione, compensazione e regolamento, risoluzione delle controversie, monitoraggio). Nel caso di strumenti che funzionino nell'ambito di un circuito, la valutazione deve riguardare tutti i canali di accettazione dello strumento di pagamento, anche se non ricadenti sotto il diretto controllo del PSP (es. POS fisici, internet, canale telefonico).

Il rapporto di valutazione deve: i) attestare l'esistenza di un efficace processo di risk management; ii) dare conto della adeguatezza dei presidi di sicurezza implementati; iii) documentare il numero e la tipologia delle frodi nonché delle violazioni di sicurezza subite nel periodo di riferimento precedente alla valutazione. Al riguardo si precisa che, per gli strumenti di nuova costituzione o

---

[35] Ci si riferisce a transazioni di movimento fondi, non direttamente riconducibili a sottostanti acquisti di beni o servizi, che sono generalmente più appetibili in caso di frode.

[36] A titolo esemplificativo, l'Assessor potrebbe essere un soggetto accreditato secondo standard internazionali ovvero una Autorità Finanziaria

con tempo di vita inferiore all'anno, la suddetta documentazione statistica sulle frodi e violazioni di sicurezza non è richiesta; per gli strumenti già operativi, il periodo di riferimento per la statistica non deve essere inferiore all'anno; in caso di rinnovo della valutazione, il periodo di riferimento da considerare è quello intercorso dall'ultima valutazione effettuata.

Inoltre, il rapporto di valutazione deve attestare il supporto del Vertice Aziendale al richiesto processo di risk management per il quale ha definito una adeguata struttura organizzativa. Tale processo deve prevedere presidi di sicurezza adeguati rispetto ai rischi da fronteggiare e includere tutti quelli elencati al paragrafo 2. Esso deve contenere quanto segue:

- *data e fasi*: deve essere indicato il periodo di riferimento dell'assessment e si deve dare conto delle fasi di progettazione, implementazione, testing, messa in produzione, revisione periodica dello strumento di pagamento;
- *contesto*: deve essere descritto il perimetro della valutazione effettuata, indicando quali componenti (sistemi, reti, apparati, dispositivi, strutture organizzative) sono state oggetto della valutazione. Tale perimetro deve interessare tutte le componenti tecnologiche e organizzative afferenti al servizio di pagamento;
- *metodologia*: deve essere indicato l'approccio seguito nel percorso di valutazione (analisi documentale, interviste, test di laboratorio, ispezioni). I risultati della valutazione devono essere riproducibili e comparabili. Il rapporto deve fornire riferimenti specifici sulle aree a maggior rischio (es: vulnerability assessment e penetration test per i servizi via Internet, test sulla resistenza alla effrazione per i POS, verifica delle caratteristiche di qualità dei token). Essi possono essere documentati facendo riferimento anche a rapporti di valutazione o certificazioni emessi da altri soggetti specializzati sulle tematiche in esame;
- *risultati*: devono essere chiaramente esposti i risultati della valutazione, evidenziando gli eventuali aspetti potenzialmente critici per il servizio di pagamento offerto dal PSP; va anche quantificato il rischio residuo tenendo in considerazione le principali modalità con cui sono effettuati gli attacchi e le relative frequenze nonché l'effetto mitigante delle contromisure poste in essere;
- *raccomandazioni*: devono essere riportate eventuali raccomandazioni del valutatore volte a sanare criticità riscontrate o aree con livelli di sicurezza sub-ottimali.

Il rapporto di valutazione deve essere: i) rinnovato con frequenza almeno biennale; ii) aggiornato in presenza di significative modifiche tecnico-organizzative del servizio di pagamento.

4. Procedura di adesione.

La qualifica di strumento a "maggior sicurezza" è riconosciuta dalla Banca d'Italia, su richiesta dei vertici aziendali del PSP, a seguito di una valutazione per la quale è necessario:

1. fornire la descrizione del prodotto, con evidenza delle caratteristiche di cui al § 2 (Requisiti degli strumenti a maggior sicurezza);

2. presentare l'assessment di cui al § 3 (Assessment indipendente);
3. fornire riferimenti sul soggetto che ha eseguito l'assessment;
4. predisporre uno schema di pagina web descrittiva del prodotto e dei risultati dell'assessment, che costituirà il riferimento al quale la Banca d'Italia farà rinvio per assicurare la generale conoscibilità degli strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza, mediante loro inclusione in una lista pubblica.

In caso di significative modifiche tecnico-organizzative del servizio di pagamento e comunque ogni due anni il PSP deve chiedere il rinnovo della qualifica degli strumenti a "maggior sicurezza" ai fini del mantenimento degli stessi nella suddetta lista pubblica.
L'acquisizione e la gestione del rapporto di valutazione da parte della Banca d'Italia verrà effettuato con modalità tali da preservare la riservatezza delle informazioni in esso contenute.

5. Strumenti di pagamento di "basso valore".

Gli strumenti di pagamento di basso valore, che consentono operazioni di pagamento non superiori a 30 euro ovvero hanno un limite massimo di avvaloramento che in nessun momento supera i 150 euro, sono soggetti ai sensi dell'art. 4 del Decreto a un regime di responsabilità particolare.

Detti strumenti, su richiesta del PSP emittente, possono essere assimilati a quelli "a maggior sicurezza" ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità ridotta per l'utilizzatore di cui all'art. 12, comma 5, del Decreto. In tal caso sono inseriti nella suddetta lista pubblica ai fini di assicurarne la generale conoscibilità.

La richiesta del PSP deve essere inoltrata alla Banca d'Italia unitamente a una scheda descrittiva del prodotto, nella quale sono precisati le condizioni e i limiti di operatività dello stesso.

Per gli strumenti di pagamento di "basso valore" non sono obbligatori i requisiti di cui al § 2.

11A10113
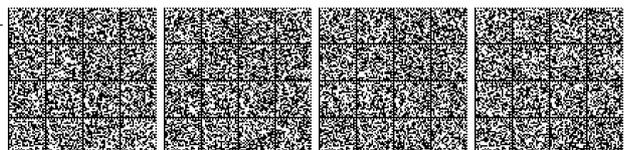
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 5 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Silver - Soc. Coop. Sociale», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, per i motivi (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "SILVER soc. coop sociale." (C.F. 01688210218), con sede a Bolzano, via Carducci 9, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Renato Bonsignori, con ufficio a Bolzano, via Duca d'Aosta, 17/2;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 5 luglio 2011

L'assessore: BIZZO

11A10115

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Daycef».

Estratto determinazione FV/60 del 23 giugno 2011

Medicinale: DAYCEF

Confezioni: 034456018 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare.1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml.

Titolare AIC: Bayer S.p.A.

Procedura Nazionale

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DAYCEF non è rinnovata, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale DAYCEF non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10119
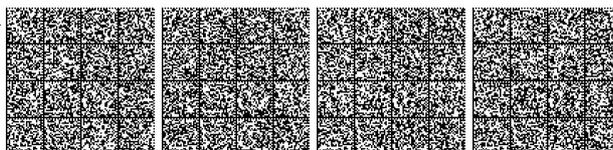
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Dimesul».

Estratto determinazione FV/59 del 23 giugno 2011

Medicinale:	DIMESUL
Confezioni:	032963035 "100mg granulato per sospensione orale" 30 bustine
Titolare AIC:	Sarda Pharmaceutica S.r.l.
Procedura	Nazionale

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DIMESUL non è rinnovata, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale DIMESUL non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10120

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Fareclox».

Estratto determinazione FV/58 del 23 giugno 2011

Medicinale:	FARECLOX
Confezioni:	033624014 1g compresse, 12 compresse
Titolare AIC:	Sarda Pharmaceutica S.r.l.
Procedura	Nazionale

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FARECLOX non è rinnovata, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale FARECLOX non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10121
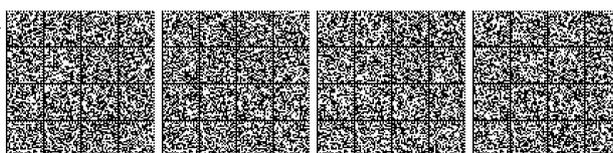
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Recofluid».

Estratto provvedimento FV/63 del 4 luglio 2011

Medicinale: Recofluid

Confezioni: 036295 018 750 mg/15 ml sciroppo, flacone 150 ml

Titolare AIC: RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 22/02/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 300 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 300° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10122

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lattulac».

Estratto provvedimento FV/65 del 4 luglio 2011

Medicinale: LATTULAC

Confezioni: 034206 019 66,7 g/100 ml sciroppo, 1 flacone da 180 ml

Titolare AIC: SOFAR S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 02/02/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10123

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Glitisol».

Estratto provvedimento FV/66 del 4 luglio 2011

Medicinale: GLITISOL

Confezioni: 017010 051 500 mg/5ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 01/06/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:
Da: AIC N. 017010 051 500 mg/5ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale

A: AIC N. 017010 051 500 mg liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile, per instillazione endotracheobronchiale, per nebulizzatore. 1 flaconcino liofilizzato + 2 fiale solvente 5 ml

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10124

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Termol».

Estratto provvedimento FV/64 del 4 luglio 2011

Medicinale: TERMOL

Confezioni: 035783024 – BAMBINI 250 MG SUPPOSTE 10 SUPPOSTE

035783012 - 500 MG SUPPOSTE 10 SUPPOSTE

Titolare AIC: Ratiopharm Italia S.r.l..

Procedura Nazionale

con scadenza il 31/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10125

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sette nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° agosto 2011, ha in emissione sette nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B82», «X15», «D20», «J15», «M62», «P47» e «Z01».

Nei locali aperti al pubblici di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B82», «X15», «D20», «J15», «M62», «P47» e «Z01» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B81», «X14», «D19», «J14», «M61» e «P46».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

11A10112

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti di talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
3750862	000	014
3751436	000	014
3751437	000	014
3751438	000	014
3754058	000	014
3754059	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGAMILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
2396578	000	029
2396579	000	029
2393700	000	029
2393701	000	029
2386771	000	029
2386772	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
1534241	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5433017	000	059
5433018	000	059
5427675	000	059
5427676	000	059
5427677	000	059
5426161	000	059
5426162	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1146671	000	059
1142806	000	059
1140793	000	059
1140794	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1174585	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILLE E UNA NOTTE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
820641	000	059
820652	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
815821	000	099
813475	000	099
822547	000	099
822548	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto numero	biglietti dal	al
153157	000	149
159665	000	149
159666	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TRIS E VINCI

blocchetto numero	biglietti dal	al
210866	000	299
214294	000	299

11A10126

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, della registrazione del presidio medico chirurgico «Tarmil Naftalina».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/585 del 28 giugno 2011.

Presidio medico-chirurgico: Tarmil Naftalina, registrato al progressivo numerico 18568.

Motivo della revoca: rinuncia della società RE.LE.VI. S.p.a. titolare della registrazione - i principi attivi contenuti nei presidi risultano in revoca secondo la direttiva dei prodotti Biocidi.

11A10116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flogend» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 151 del 22 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FLOGEND soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102285018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102285020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102285032.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede in via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto (Decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per il latte bovino da 24 ore a 48 ore.

I tempi di attesa ora autorizzati sono - carni e visceri:

bovini: 3 giorni;

suini: 8 giorni;

cavalli: 14 giorni.

Il latte bovino può essere utilizzato per l'alimentazione umana purché siano trascorse almeno 48 ore (4 mungiture) dall'ultimo trattamento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2011.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alivios» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 150 del 22 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ALIVIOS soluzione iniettabile per tutte le confezioni (A.I.C. n. 103265).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: adeguamento tempi di attesa.

A seguito di riesame dello studio residuale sul latte bovino del medicinale di riferimento «Finadyne» la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di attesa:

carni e visceri:

bovini: 7 giorni;

suini: 18 giorni;

equini: 7 giorni;

latte - bovini: 48 ore (4 mungiture).

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2011.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10313

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finadyne» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 148 del 22 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FINADYNE.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100099922;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100099062;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100099934.

Titolare A.I.C.: Intervet Francia rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: adeguamento tempi di attesa.

A seguito di riesame dello studio residuale sul latte bovino le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto devono essere poste in commercio con i seguenti tempi di attesa:

carni e visceri:

equini: 7 giorni;

bovini: 7 giorni;

suini: 18 giorni;

latte - bovini: 48 ore (4 mungiture).

Non utilizzare in equini che producono latte destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2011.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10314

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flunifen» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 149 del 22 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FLUNIFEN soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102978018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102978032;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102978020.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede in via Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza e Brianza) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: adeguamento tempi di attesa.

A seguito di riesame dello studio residuale sul latte bovino del medicinale di riferimento «Finadyne» la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di attesa:

carni e visceri:

bovini: 7 giorni;

suini: 18 giorni;

equini: 7 giorni.

latte - bovini: 48 ore (4 mungiture).

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2011.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro» soluzione Spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Provvedimento n. 135 del 5 luglio 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0304/IB/002/G.

Specialità medicinale per uso veterinario, EFFIPRO soluzione Spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Confezioni: tutte le confezioni - A.I.C. n. 104070.

Titolare A.I.C: Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Oggetto: variazione tipo IB: modifica estensione del periodo di validità.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario, l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da: 18 mesi a: 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A10316

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrotril 100 mg/ml»

Decreto n. 77 del 7 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ENROTRIL 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Procedura decentrata n. UK/V/0351/001/DC.

Procedura decentrata n. UK/V/0351/001/1B/001.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited son sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104211014;

scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104211026;

scatola contenente 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104211038.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: Enrofloxacina 100,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: indicato per il trattamento delle malattie respiratorie associate a Mannheimia haemolytica, pasteurella multocida, Haemophilus somnus e Mycoplasma spp. dove l'esperienza clinica, supportata possibilmente da test di sensibilità, indica l'enrofloxacina come farmaco di scelta.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario (dopo il prelievo della prima dose): 28 giorni;

eliminare il materiale inutilizzato.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 14 giorni;

latte: 84 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A10317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquido Chemifarma 820.000 UI/ml».

Provvedimento n. 136 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario SPIRAMICINA 20% liquido chemifarma 820.000 UI/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini e broilers, nelle confezioni:

bottiglia da 100 g - A.I.C. n. 103405015;

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103405027;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103405039.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, presentato dalla società titolare in data 23 marzo 2010 (Vs. rif. Nota del 18 marzo 2010) e successive integrazioni, ad eccezione dell'introduzione di due nuovi lotti delle dimensioni pari a 500 L e 1.000 L.

Le modifiche, apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati sono le seguenti:

3) modifica dell'unità di misura di espressione del contenuto delle confezioni attualmente autorizzate da: g(kg) a: ml(L);

4) modifica del confezionamento primario: da «bottiglia» a «flacone». Si tratta di una modifica redazionale in quanto, nulla cambia nella natura e composizione del confezionamento primario che rimane quello attualmente autorizzato.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103405015;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103405027;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 103405039.

A seguito della modifica dell'unità di misura la composizione viene così indicata: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Spiramicina 820.000 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Inoltre, vengono altresì apportate le modifiche consequenziali al punto 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto «Posologia e via di somministrazione».

Si fa presente altresì che la validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta rimane invariata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10318

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oftalvet» pomata oftalmica.

Provvedimento n. 137 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario OFTALVET pomata oftalmica.

Confezioni: tubetto da 5 g - A.I.C. n. 102290018.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede in via Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza e Brianza) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità dopo prima apertura.

Da: «il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato».

A: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10319

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-176) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
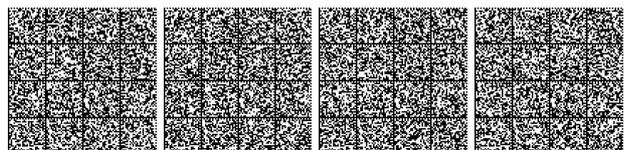
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.